

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	37
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59
FINANZE (VI)	»	62
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	247
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	250

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 33.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	279
AFFARI SOCIALI (XII)	»	287
AGRICOLTURA (XIII)	»	289
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	300
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	304
<i>INDICE GENERALE</i>	»	306

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XXVI Circoscrizione Sardegna 3

GIUNTA PLENARIA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 13.

Sostituzione di un deputato nella XXVI Circoscrizione Sardegna.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Sergio Milia, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 18 -

Unione di centro nella XXVI Circoscrizione Sardegna.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Antonello Mereu.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani, sulla politica per lo sviluppo della banda larga in Italia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*)

4

AUDIZIONI

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani, sulla politica per lo sviluppo della banda larga in Italia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Francesco CAIO, *consulente del Ministero dello sviluppo economico*, e *Paolo ROMANI, *Viceministro per lo sviluppo economico*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Viceministro Romani e il dottor Caio per le relazioni svolte e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 137 Ascierito, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.10.

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 137 Ascierito, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 novembre 2008.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, le proposte di legge C. 1708 Villecco Calipari, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri che, vertendo su materia analoga a quella og-

getto delle proposte di legge in esame, si intendono ad esse abbinare.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, intervenendo in sostituzione della relatrice per la I Commissione, Jole Santelli, che non ha potuto partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni, illustra brevemente il campo normativo e le finalità della delega delle proposte di legge n. 1708 Villecco Calipari, n. 2291 Barbieri e n. 2328 Alessandri, che, vertendo su materia analoga, sono state abbinare alle proposte n. 137, n. 1296, n. 1659 e n. 1808, di cui le Commissioni riunite I e IV hanno da tempo avviato l'esame. Fa quindi presente che, per quanto riguarda nel dettaglio i contenuti delle nuove proposte di legge passerà poi la parola al collega Paglia, relatore per la Commissione Difesa, che svolgerà una relazione illustrativa dell'articolato.

Rileva che, come le proposte di legge di cui le Commissioni hanno già avviato l'esame, anche le proposte da ultimo presentate hanno ritenuto opportuno ricorrere, per riordinare le carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, allo strumento della delega legi-

slativa. La complessità della materia, infatti, ha suggerito ai presentatori delle iniziative legislative in esame di affidare al legislatore delegato la predisposizione della relativa disciplina normativa che, oltretutto, richiede la conoscenza di dati ed informazioni di cui l'Esecutivo dispone compiutamente.

Ricorda che le proposte di legge n. 1708, n. 2291 e n. 2328, in linea con le precedenti, si inseriscono nel quadro normativo che la relatrice per la I Commissione ha illustrato in precedenza e che vede il personale militare delle Forze armate articolato in ufficiali in servizio permanente; sottufficiali in servizio permanente; volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata.

Ricorda, altresì, che la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 16 definisce Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

Fa quindi presente che la proposta di legge n. 1708 Villecco Calipari, recante «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» autorizza quindi il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed indica, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi. Questi sono volti ad assicurare che, in sede di esercizio della delega legislativa sia assicurata l'unificazione: dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti, ferme restando le dotazioni organiche complessive dei predetti ruoli; del ruolo degli ispettori con il ruolo direttivo speciale, ove costituito, prevedendo, altresì, una progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e funzioni direttive, previo riconoscimento di funzioni direttive al personale inquadrato nella posizione di sostituto commis-

sario o corrispondente; del ruolo dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, nell'ambito di una carriera dirigenziale.

Rileva che la proposta di legge stabilisce che, il sede di attuazione della delega, il Governo dovrà, altresì, procedere alla razionalizzazione delle predette carriere – attraverso la ridefinizione delle rispettive funzioni – ed alla eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, anche attraverso meccanismi compensativi e di corrispondenza economica. Al contempo, la proposta di legge reca la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

Si sofferma, quindi, sulle proposte di legge n. 2291 Barbieri e n. 2328 Alessandri, di contenuto in gran parte analogo, che recano «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia». Le proposte prevedono, in particolare, che il Governo adotti uno o più decreti legislativi la cui finalità sia il conseguimento di una disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli attuali ordinamenti.

Rileva che, in tale quadro, le proposte di legge richiamano la necessità di prevedere, da una parte, il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità

derivanti dall'appartenenza alle Forze di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni. Dall'altra parte, esse prevedono che il Governo proceda al riordino della disciplina del personale direttivo e dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia a ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Evidenzia che le proposte di legge n. 2291 e 2328 sono quindi volte a prevedere una maggiore distinzione tra il comparto sicurezza ed il comparto difesa, comprendendo nel primo il personale delle Forze di polizia, incluso il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nelle relazioni illustrative si evidenzia infatti come, pur riconoscendo la sostanziale omogeneità e l'allineamento dei relativi trattamenti economici tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e gli ordinamenti delle Forze armate, non può tuttavia disconoscersi che diverse sono le esigenze, diverse le funzioni e diversa è anche la natura del rapporto tra cittadino e apparati dello Stato, a seconda che si tratti di organismi deputati alla difesa interna dell'ordine pubblico, contro l'aggressione della criminalità comune e organizzata, del terrorismo e dell'eversione o della violenza politica, ovvero di strutture militari deputate alla difesa in armi dell'indipendenza e dell'integrità del Paese e dei valori comuni in cui l'Italia e gli organismi internazionali di cui fa parte, si riconoscono.

Lascia, quindi, la parola al collega Paglia per l'illustrazione dell'articolato delle proposte di legge.

Gianfranco PAGLIA (PdL), *relatore per la IV Commissione*, fa presente che, come preannunciato dal relatore per la I Commissione, si soffermerà dettagliatamente sui contenuti dell'articolato delle proposte di legge C. 1708 Villecco Calipari, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri. In particolare, nel corso dell'esposizione, illustrerà

separatamente la proposta di legge Villecco Calipari, che presenta un contenuto sensibilmente diverso rispetto alle altre due, mentre commenterà congiuntamente queste ultime.

Osserva che la proposta C. 1708 Villecco Calipari, all'articolo 1, autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, indicando, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi, in precedenza illustrati dalla collega Santelli, relatore per la I Commissione.

Il successivo articolo 2 reca, poi, la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, secondo principi e criteri direttivi coerenti con quelli previsti dall'articolo 1 per le Forze di polizia a ordinamento civile, prevedendo:

l'unificazione, per le Forze armate, del ruolo della truppa e dei sergenti, con la facoltà di mantenere anche l'accesso esterno nei gradi di sergente o corrispondenti;

la facoltà, per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, di mantenere i ruoli speciali degli ufficiali, assicurando comunque la corrispondenza, anche numerica, delle posizioni direttive riservate al personale proveniente dai ruoli dei marescialli e degli ispettori, con quelle riservate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale proveniente dalle qualifiche di ispettore;

l'estensione della valorizzazione dirigenziale agli ufficiali nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello e corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli ufficiali nei gradi di colonnello o corrispondente e superiori.

L'articolo 3 reca, inoltre, la delega al Governo per il riordino del comparto

difesa e sicurezza al fine di pervenire al riconoscimento della specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e del ruolo rivestito. In attuazione della citata delega il Governo, dovrà, in particolare, realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali ed integrare la disciplina del rapporto di impiego per la dirigenza militare, anche attraverso procedure di estensione dei trattamenti economici definiti per il personale in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

I successivi articoli 4 e 5 dettano talune disposizioni concernenti i termini per l'adozione dei citati decreti legislativi e il loro preventivo invio, ai fini dell'espressione del parere, alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato e alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In particolare, i termini per l'esercizio della delega, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono fissati in:

sei mesi con riferimento ai decreti legislativi concernenti l'attuazione dei principi e criteri direttivi relativi all'unificazione dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti nonché all'unificazione dei ruoli del personale di truppa e dei sergenti;

dodici mesi con riferimento ai decreti legislativi relativi all'attuazione dei principi e criteri direttivi concernenti l'unificazione dei rimanenti ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'articolo 6 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, che viene imputata:

nel caso di oneri derivanti dai decreti legislativi il cui termine per l'emanazione

è fissato in sei mesi, alle risorse già stanziare per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, per un importo pari a 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;

nel caso di oneri derivanti dai decreti legislativi il cui termine per l'emanazione è fissato in dodici mesi, alle risorse che saranno individuate, attraverso una programmazione pluriennale di spesa, dalla legge finanziaria per il triennio 2009-2011.

In proposito, segnala che, stante il tempo trascorso dalla presentazione della proposta di legge in esame, la programmazione pluriennale di spesa andrebbe aggiornata al triennio 2010-2012, posto che la legge finanziaria 2009 è già vigente.

L'articolo 7, infine, prevede uno specifico regime economico-normativo da applicare ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate nelle more dell'adozione dei decreti legislativi finalizzati all'unificazione, nell'ambito di un'unica carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede, anche in tal caso, a valere sulle risorse che saranno definite dalla legge finanziaria.

Venendo ora alle proposte di legge C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, osserva che esse recano, all'articolo 1, una delega al Governo per adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere ad una disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, attraverso la revisione di ruoli gradi e qualifiche.

Pur partendo da tale finalità, tuttavia, le proposte di legge in esame, in realtà, sembrano rivolgersi esclusivamente al personale delle Forze di polizia ad ordina-

mento civile e militare, come risulta dal comma 1 dello stesso articolo 1, secondo cui il Governo, ferme restando le dotazioni organiche complessive, nell'esercizio della delega, dovrà prevedere al riordino della disciplina relativa al personale appartenente ai diversi ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (non direttivo e non dirigente; direttivo, dirigenziale).

Ciò si evince, peraltro, dalle stesse relazioni illustrative che accompagnano i provvedimenti in esame, nelle quali, pur riconoscendosi la sostanziale omogeneità e l'allineamento dei relativi trattamenti economici tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e gli ordinamenti delle Forze armate, si ritiene necessario procedere ad una distinzione più chiara del Comparto sicurezza dal Comparto difesa, comprendendo nel primo anche il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

In particolare, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, i citati decreti legislativi dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti e assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, garantendo un'adeguata valorizzazione economico-funzionale del personale che riveste la qualifica iniziale del nuovo ruolo di base, articolato in quattro qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, prevedendo, tra l'altro, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo, i meccanismi di avanzamento all'interno del ruolo stesso, le disposizioni transitorie per il personale delle diverse qualifiche degli attuali ruoli oggetto di unificazione;

riorganizzazione (o rimodulazione, secondo la proposta di legge Barbieri) del ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti con l'eventuale istituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento, articolato in quattro qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, prevedendo, tra l'altro, i requisiti per l'ac-

cesso al ruolo e le disposizioni transitorie per il personale appartenente all'attuale ruolo degli ispettori;

istituzione di un nuovo ruolo direttivo anche attraverso la soppressione dei ruoli direttivi speciali, con una suddivisione del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti in quattro qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, prevedendo, tra l'altro, i requisiti per l'accesso al ruolo e le disposizioni transitorie per il personale appartenente all'attuale ruolo direttivo;

istituzione di un nuovo ruolo dei dirigenti e qualifiche o gradi corrispondenti, articolato in tre qualifiche, oltre a quella relativa al corso di formazione, al fine di equiparare ai fini economici e giuridici le predette qualifiche rispettivamente a quella di consigliere, vice prefetto aggiunto, vice prefetto e prefetto della carriera prefettizia, prevedendo, tra l'altro, i requisiti per l'accesso al ruolo e le disposizioni transitorie per il personale appartenente all'attuale ruolo dei dirigenti;

razionalizzazione delle carriere del personale di cui ai predetti ruoli ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia a ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi economici, prevedendo, tra l'altro, all'introduzione di disposizioni transitorie finalizzate a individuare percorsi di riqualificazione professionale, alla nomina del personale di tutti i ruoli alla qualifica superiore, salvo il caso di demerito, a decorrere dal giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso.

Secondo la proposta di legge Alessandri, i citati decreti legislativi sono adottati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; invece, secondo la proposta di legge

Barbieri i decreti stessi, fermo restando l'utilizzo della citata autorizzazione di spesa, sono adottati anche mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2009-2011, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, senza che per altro sia precisato l'ammontare dell'onere da coprire attraverso le risorse del citato fondo speciale.

Il successivo comma 3 della proposta Barbieri (comma 2, punto 7, della proposta Alessandri), inoltre, stabilisce che prima dell'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono emessi tutti i bandi di concorso necessari ad assicurare la copertura delle carenze di organico nei vari ruoli di tutte le Forze di polizia.

L'articolo 2 detta altresì talune disposizioni concernenti i termini per il preventivo invio dei citati decreti legislativi, ai fini dell'espressione del parere, alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato e alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3, infine, stabilisce che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le procedure pre-

visti dai provvedimenti in esame, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

In conclusione, nell'auspicare lo svolgimento di una approfondita attività conoscitiva sulle proposte di legge in esame, dichiara che farà ogni sforzo possibile affinché possa giungersi all'elaborazione di un testo che tenga conto delle indicazioni più significative che emergono da ciascuna delle citate proposte, indipendentemente dall'appartenenza politica dei presentatori delle stesse.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione Giuliano CAZZOLA, indi del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(Esame e rinvio).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che le Commissioni riunite I e XI – conformemente a quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 26 maggio scorso – inizieranno oggi l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, il cui seguito è previsto per la giornata di domani, unitamente ad una nuova riunione dell’Ufficio di presidenza delle stesse Commissioni riunite, nel cui ambito saranno definite le ulteriori modalità di

prosecuzione dell’*iter* parlamentare. A tal fine, peraltro, ricorda che è stato fissato un termine per la presentazione di richieste di audizioni informali da parte dei gruppi, che viene in scadenza nella giornata odierna.

Comunica, altresì, che il Presidente della Camera – in considerazione dell’urgenza rappresentata dal Governo – ha proceduto all’assegnazione del provvedimento in titolo alle Commissioni riunite, sebbene su tale atto non si sia ancora pronunciata la Conferenza Unificata, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione. Segnala, pertanto, che lo stesso Presidente della Camera richiama l’esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere parlamentare.

Intende, infine, precisare che il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, che ha sempre garantito la propria partecipazione ai lavori delle Commissioni riunite in ordine ai provvedimenti di competenza, ha comunicato di non essere nelle condizioni – a causa di un improrogabile impegno connesso al suo incarico – di prendere parte alla seduta

odierna; lo stesso Ministro, peraltro, ha fatto presente che approfondirà il contenuto delle relazioni introduttive previste per oggi, anche al fine di contribuire al dibattito che avrà luogo nelle prossime sedute, alle quali intende garantire una presenza costante.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato redatto dal Governo in attuazione delle disposizioni di delega contenute nella legge n. 15 del 2009, con la quale sono stati rivisti molti aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione, e che il compito delle Commissioni, in questa fase, è quello di verificare che la delega sia stata esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento, senza rimettere in discussione questi ultimi. Si dice d'altra parte certo che da parte di tutti i gruppi verranno contributi al miglioramento del testo, nel rispetto dei principi già fissati, e dichiara la massima disponibilità dei relatori a tenere conto di tali contributi. Ricorda che la riforma della pubblica amministrazione ha un'importanza strategica fondamentale, atteso che gli economisti concordano che l'efficienza della pubblica amministrazione contribuisce all'incremento del prodotto interno lordo.

Rileva poi che, per ragioni di chiarezza sistematica, il Governo ha ritenuto di riunire in un solo testo tutte le disposizioni attuative delle diverse deleghe contenute negli articoli da 3 a 7 della citata legge 15 del 2009.

Ciò premesso, avverte che la relazione che si accinge a svolgere illustrerà nelle sue linee di massima il contenuto degli articoli da 1 a 46, rinviando alla relazione del collega Scandroglio, relatore per la Commissione Lavoro, per l'illustrazione dei contenuti degli articoli da 47 a 72. Precisa che i relatori hanno scelto di prescindere, in sede di relazione, da una rigida divisione dell'articolato in base alle competenze delle rispettive Commissioni ai fini di una più chiara illustrazione dei contenuti del provvedimento e tenuto

conto del fatto che gran parte delle disposizioni del provvedimento sono riconducibili ad ambiti di materie che ricomprendono profili di competenza di entrambe le Commissioni.

Passando quindi all'illustrazione dell'articolato, ricorda che il provvedimento consta di cinque titoli. Il titolo I, composto di un solo articolo, circoscrive l'oggetto e le finalità del decreto. Il titolo II riguarda i temi della misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*, mentre il titolo III concerne la valorizzazione del merito e gli strumenti per premiarlo. Il titolo IV reca significative innovazioni nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia riguardo ai principi generali, sia con riferimento alle specifiche discipline della contrattazione collettiva, della dirigenza e dei procedimenti disciplinari. Il titolo V, infine, contiene le norme transitorie e finali. Si definisce, in particolare, l'ambito di applicazione delle nuove norme che, in parte rilevante, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *l*) ed *m*) della Costituzione.

Le norme sul ciclo della *performance*, sui sistemi di valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti e sugli organi che sovrintendono alla costruzione e all'esercizio di tali sistemi recano invece – come quelle in materia di dirigenza – principi generali dell'ordinamento ai quali devono adeguarsi le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, della legge delega e dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Per quanto concerne le norme sulla cosiddetta premialità, è stato chiesto al Governo, in sede di Conferenza unificata, di non farle ricadere fra quelle di competenza statale esclusiva ma di individuare i principi generali cui regioni ed enti locali dovranno adeguarsi.

L'asse della riforma sta nella forte accentuazione della selettività nell'attribuzione degli incentivi economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli, incoraggiare l'impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno

opposto. Il tutto in un contesto di piena affermazione della « cultura della valutazione ».

A tal fine, il decreto prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della *performance*, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in una ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi (articoli 4-10). Si tratta in particolare di mettere il cittadino da una parte al centro della programmazione, attraverso meccanismi di verifica della soddisfazione dell'utenza sul modello della customer satisfaction del lavoro privato, e dall'altra al centro della rendicontazione attraverso l'affermazione di un principio di trasparenza assoluta e di rafforzare il collegamento tra retribuzione e *performance* attraverso sistemi premiali selettivi.

I nuovi soggetti di questo ciclo di gestione (articoli 12-14) sono due: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità – da costituire entro il 30 settembre 2009 – che agisce come accompagnatore e catalizzatore della riforma, fornendo, il know-how necessario fissando linee guide e requisiti minimi e garantendo un livello di trasparenza elevato ed una comparabilità delle *performance*; e l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, che dovrà essere costituito in seno ad ogni amministrazione con il compito di garantire dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione. L'organismo indipendente sostituisce i servizi di controllo interno, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999, ed esercita, in piena autonomia, le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della *performance*. Subentra, altresì, ai servizi di controllo interno, comunque denominati, nell'esercizio delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministra-

tivo, ma, per le strutture diverse dai Ministeri, si dovrà tener conto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

Per quanto riguarda il personale delle pubbliche amministrazioni, il decreto fissa le modalità generali di erogazione degli strumenti di valorizzazione del merito, primo fra tutti il trattamento accessorio: spetterà alla contrattazione collettiva definirne le modalità di erogazione nel rispetto della legge, che sancisce il principio di selettività. Il decreto fissa infatti, in materia, una serie di principi nuovi: si stabilisce, in via generale, che non più di un quarto dei dipendenti di ciascuna amministrazione potrà beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto, che non più della metà potrà goderne nella misura del cinquanta per cento e che ai lavoratori meno meritevoli non sarà corrisposto alcun incentivo (articolo 19). Tali principi sono derogabili dai contratti collettivi integrativi nei soli limiti previsti dallo stesso decreto.

Si prevedono forme di incentivazione aggiuntive per le *performance* di eccellenza e per i progetti innovativi. Le progressioni economiche, che rappresentano nel pubblico l'equivalente dei « superminimi » del privato, vengono legate strettamente a criteri meritocratici. Si prevede l'accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione che ne favoriscano la crescita professionale e lo sviluppo della carriera. Si intende così segnare una inversione di rotta rispetto alla generale tendenza alla distribuzione a pioggia dei benefici che, attraverso la contrattazione integrativa, da decenni ha prevalso nei fatti.

È da rilevare che a tutte le disposizioni concernenti gli strumenti premiali viene attribuito carattere imperativo, di modo che esse non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, se non limiti esplicitamente indicati, e saranno inserite di diritto nei contratti, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (articolo 29).

Il provvedimento riforma, inoltre, in modo significativo, la disciplina della con-

trattazione collettiva nazionale e integrativa (articoli 31-35 e 51-64), rispondendo anzitutto al principio di delega che prescriveva la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali. L'obiettivo è dare impulso a un processo di convergenza non solo normativo, ma anche sostanziale, nel quale la valutazione delle *performance* individuali e collettive e la trasparenza degli atti, delle valutazioni e dei risultati sostituiscano la concorrenza di mercato, quale si riscontra nel settore privato, quali efficaci stimoli esterni al miglioramento continuo di processi e servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. La tecnica redazionale utilizzata è quella della novella al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al fine di un rafforzamento della convergenza sostanziale con il settore privato, le norme rispondono alla necessità di costituire il dirigente come rappresentante del datore di lavoro pubblico – identificato in modo ampio nei cittadini utenti e nei contribuenti – e quindi alla necessità di ribadire i poteri del dirigente in quanto responsabile della gestione delle risorse umane e della qualità e quantità del prodotto delle pubbliche amministrazioni, indicando chiaramente, in risposta allo specifico principio di delega, quali materie rientrano nell'ambito della contrattazione e quali no. A tale finalità, del resto, risponde il principio della inderogabilità della legge da parte della contrattazione, a meno di specifica indicazione, posto dal legislatore all'inizio della legge 4 marzo 2009, n.15.

Le nuove disposizioni fondano un legame forte tra contrattazione decentrata, valutazione e premialità: in particolare, viene rafforzato, in coerenza con il settore privato, il condizionamento della contrattazione decentrata, e quindi della retribuzione accessoria, all'effettivo conseguimento di risultati programmati e di risparmi di gestione. La previsione di uno stretto collegamento tra retribuzione premiale, obiettivi contrattati e risultati effettivamente conseguiti, peraltro, trae ali-

mento dal processo di riorganizzazione degli atti di programmazione degli obiettivi, che viene reso noto al pubblico, nel rispetto del principio trasparenza, attraverso il triennale Piano di *performance* che ogni amministrazione è tenuta a redigere e ad adeguare e pubblicare annualmente (articolo 10).

Al principio di delega del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva rispondono diverse norme, tra le quali si segnala quella che prevede la facoltà delle amministrazioni, al fine di incentivare la conclusione tempestiva degli accordi e di tutelare il profilo retributivo dei dipendenti in caso di mancato accordo, di erogare, in via provvisoria, ai dipendenti le somme stanziare dalla legge finanziaria per i rinnovi contrattuali, per le sole voci stipendiali; come pure, in alternativa a questa, la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale secondo misure e modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e comunque nei limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali (articolo 57, comma 2).

La contrattazione integrativa sarà comunque sottoposta a vincoli di spesa cogenti, definiti dalla contrattazione nazionale sulla base degli obiettivi e delle compatibilità di finanza pubblica. Per le amministrazioni delle autonomie locali, sono previsti vincoli di approvazione preventiva meno stringenti che per le amministrazioni centrali, ma comunque nel rispetto dei patti di stabilità e dei limiti fissati dai bilanci pluriennali. Le amministrazioni locali, peraltro, possono eventualmente aggiungere risorse proprie a quelle definite dalla contrattazione nazionale a favore della contrattazione integrativa, sempre nel rispetto dei limiti indicati (articolo 52).

Infine, le risorse per la premialità possono derivare anche dal cosiddetto « dividendo dell'efficienza », ovvero dai risparmi di gestione derivanti da riorganizzazioni e ristrutturazioni delle amministrazioni stesse (articolo 27).

Viene comunque potenziato il sistema dei controlli sulla spesa. Nei casi di vio-

lazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le parti contraenti sono soggette a sanzione, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite. È fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva delle spese eccedenti i limiti (articolo 52).

In accordo con il principio di delega sulla riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, il decreto fissa a due il numero dei comparti di contrattazione (articolo 52). Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Gli atti di indirizzi all'ARAN e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva vengono esercitate da comitati di settore.

L'ARAN stessa viene rafforzata prevedendo che il Presidente sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo favorevole parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Presidente rappresenta l'Agenzia, coordina il Comitato di indirizzo e controllo ed è scelto fra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto di stringenti disposizioni riguardanti le incompatibilità. Il Presidente viene coadiuvato da un Collegio di indirizzo e controllo, che ha il compito di coordinare la strategia negoziale e di assicurarne l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.

Inoltre, ai fini di un più stretto collegamento della remunerazione ai risultati, la Commissione per la valutazione fornisce annualmente all'ARAN una graduatoria di *performance* delle singole amministrazioni statali per comparto contrattuale, disponendole su almeno tre diversi livelli di merito, e la contrattazione collettiva na-

zionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra tali livelli di merito, in accordo con un principio di premialità e di riconoscimento economico dei risultati delle singole amministrazioni (articolo 52).

Il provvedimento stabilisce che anche per i dipendenti ad ordinamento pubblicitario la revisione degli aspetti sia giuridici che economici del rapporto avrà cadenza triennale (articolo 61).

In materia di dirigenza pubblica (articolo 36-46), le linee di intervento sono le seguenti. In primo luogo si ampliano le competenze dei dirigenti, sia nei processi di valutazione del personale ai fini delle progressione economica e tra le aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, sia nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero, al fine di promuovere il riequilibrio e il più efficiente impiego delle risorse umane (articolo 38).

Viene riordinata la disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo (articoli 39-40).

Vengono fissate nuove procedure per l'accesso alla dirigenza: in particolare, si prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni per il 50 per cento dei posti calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale generale, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o

internazionale (articolo 46). Si prevede comunque la facoltà per l'amministrazione di provvedere – nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità – alla copertura di una quota non superiore alla metà dei posti in questione anche con contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato a seguito dell'espletamento di un concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. Tali contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

Viene promossa la mobilità, sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede che i periodi lavorativi svolti saranno valorizzati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali (articolo 39).

Vengono introdotte nuove forme di responsabilità dei dirigenti legate sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati sia al controllo sulla produttività del proprio personale (articoli 39-40);

Vengono riorganizzate le competenze e la struttura del Comitato dei Garanti, al fine di esercitare la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali (articolo 41);

Si stabiliscono le modalità per l'assegnazione del trattamento economico accessorio, la cui erogazione avviene secondo criteri prefissati sul base del principio della valorizzazione del merito (articolo 44).

Linda LANZILLOTTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta l'avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo in mancanza del pronunciamento, sullo stesso, della Conferenza Unificata, previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge di delegazione. Fa presente che, in mancanza del predetto pronunciamento, il testo trasmesso alle Commissioni deve ritenersi ancora provvisorio e destinato ad essere modificato, di modo che avviarne l'esame equivale a svolgere un lavoro inutile. In tal senso, auspica che – rimettendo in tal modo ordine anche nella sequenza procedurale prevista per l'adozione dell'atto del Go-

verno in questione – le Commissioni riunite, prima di avviarne l'esame, attendano l'espressione del pronunciamento da parte della Conferenza, al fine di concentrarsi su un testo più attendibile.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che la decisione di avviare l'esame dello schema di decreto nella giornata di oggi è stata assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, sulla base dell'avvenuta assegnazione dell'atto, che è stata disposta dal Presidente della Camera, sia pure con la riserva che le Commissioni non ne concludano l'esame prima che il Governo abbia integrato la richiesta di parere con la trasmissione del pronunciamento della Conferenza Unificata.

Linda LANZILLOTTA (PD) fa presente che su un punto di grande rilievo, vale a dire l'individuazione delle pubbliche amministrazioni cui si applica il provvedimento, la legge di delegazione prevede l'intesa in sede di Conferenza Unificata. Ribadisce, quindi, che procedere nell'esame del testo, quando non è ancora stato definito un punto importante come questo, è totalmente inutile e rischia di determinare, anzi, una forzatura sul termine di espressione del parere delle Commissioni parlamentari, che non dovrebbe decorrere dal momento dell'assegnazione dell'atto « con riserva », bensì dalla data di acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza.

Considerato peraltro che, a suo avviso, il conseguimento dell'intesa appare come una condizione di legittimità del decreto legislativo stesso, prospetta l'esigenza di rimandare l'esame dello schema di decreto al momento in cui il Governo avrà acquisito il prescritto pronunciamento delle regioni e degli enti locali.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che le questioni testé sollevate sono state già affrontate nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, svoltasi lo scorso 26 maggio. In quella sede, in particolare, è stato ricordato come il Presidente della Camera

– in considerazione dell’urgenza rappresentata dal Governo – abbia proceduto all’assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite, sebbene su tale atto non si sia ancora pronunciata la Conferenza Unificata, ma abbia anche indicato alle Commissioni l’esigenza di non esprimersi prima dell’acquisizione del pronunciamento della Conferenza medesima. In proposito, rileva infatti che – pur prevedendo la norma di delegazione che la trasmissione alle Camere avvenga dopo l’acquisizione dell’intesa o del parere della stessa Conferenza (peraltro coerentemente con la prassi ordinariamente seguita anche quando la legge non chiarisce quale debba essere la sequenza procedurale degli atti) – nella prassi applicativa delle modalità per l’acquisizione dei pareri parlamentari, si rinvencono numerosi precedenti, anche nelle passate legislature, in cui si è fatto ricorso alla procedura dell’assegnazione « con riserva » (ossia con riserva di acquisire i pareri mancanti nel corso dell’esame parlamentare), allo scopo di contemperare la garanzia del pieno esercizio delle prerogative parlamentari con le concrete esigenze derivanti dai tempi relativi all’adozione dei singoli atti.

In tal senso, assicura che l’avvio dell’esame del provvedimento nella seduta odierna non inficia la legittimità del percorso di definizione dell’atto stesso, considerato anche che oggi è previsto, con lo svolgimento delle relazioni introduttive, unicamente l’inizio del dibattito, che proseguirà nelle prossime settimane nel pieno rispetto delle esigenze di approfondimento di ogni singolo deputato.

Donella MATTESINI (PD) ritiene che l’aver previsto l’inizio dell’esame del provvedimento in titolo, pur in assenza di un pronunciamento della Conferenza Unificata, configuri una totale mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, soprattutto se si considera che molte delle norme contenute nel testo potranno essere modificate o soppresse a seguito di detto pronunciamento. Giudica, pertanto, privo di senso l’odierno lavoro delle Commissioni riunite.

Alessia Maria MOSCA (PD) ricorda che nella riunione dell’Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, in precedenza richiamata dal presidente, si è ampiamente convenuto sull’esigenza di assicurare ai gruppi tempi adeguati di esame del provvedimento in titolo. In particolare, sottolinea come – proprio per non creare difficoltà alle Commissioni riunite rispetto alla futura presa di posizione delle regioni e degli enti locali sul testo – si sia concordato di « incardinare » l’esame dello schema di decreto soltanto con le relazioni introduttive dei relatori e di svolgere successivamente un ciclo di audizioni informali, in attesa del pronunciamento della Conferenza Unificata. Auspica, pertanto, che la presidenza possa garantire il rispetto delle modalità di esame già concordate nell’ambito dell’Ufficio di presidenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che il percorso delineato dal deputato Mosca corrisponde esattamente a quanto sta avvenendo nella seduta odierna, sottolineando altresì come la questione dell’assegnazione « con riserva » del provvedimento non rientri nelle disponibilità delle Commissioni riunite, trattandosi di una decisione che il Presidente della Camera ha assunto, esercitando le sue prerogative, in conformità con un’ampia serie di precedenti verificatisi per casi analoghi. In ogni caso, rileva che si è già concordato di prevedere che – a partire dalla data in cui sarà disponibile il pronunciamento della Conferenza Unificata – le Commissioni stesse possano disporre di un congruo tempo per approfondirne i contenuti e per procedere all’espressione del parere di competenza.

Ribadisce, infine, che nella seduta odierna saranno svolte solo le relazioni introduttive e che, a partire dalla prossima settimana, sarà avviato un ciclo di audizioni informali, ricordando come – proprio per definire tale ciclo di audizioni – sia prevista per domani una nuova riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo per un'ulteriore precisazione, si domanda se, in favore dei soggetti che vengono convocati in occasione delle audizioni informali, siano previsti compensi per la partecipazione alle sedute.

Silvano MOFFA, *presidente*, esclude la possibilità di prevedere alcuna forma di compenso per i soggetti auditi nel corso dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni.

Invita, quindi, il relatore per la XI Commissione a svolgere la propria relazione, per le parti di competenza.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, fa presente che, secondo il metodo di lavoro fissato d'intesa con il relatore per la I Commissione, la relazione che si accinge a svolgere è volta ad illustrare le disposizioni dello schema di decreto legislativo contenute negli articoli da 47 a 72, i quali – oltre a recare talune norme finali e transitorie (titolo V) – riguardano i temi degli uffici, delle piante organiche, della mobilità e degli accessi (titolo IV, capo III), della contrattazione collettiva nazionale e integrativa (titolo IV, capo IV), delle sanzioni disciplinari e delle responsabilità dei dipendenti pubblici. Prima di addentrarsi nella descrizione di questa parte dell'articolato, peraltro, ritiene doveroso tornare a richiamare – in aggiunta a quanto già affermato dal relatore per la I Commissione – i principi ispiratori del provvedimento, che rappresenta una sorta di « piano industriale » di riforma della pubblica amministrazione, già annunciato ad inizio legislatura dal Ministro Brunetta e successivamente avviato da Governo e Parlamento, al fine di rendere più efficace l'azione complessiva delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale, sulla base del principio essenziale per cui non sono i cittadini al servizio dello Stato, ma lo Stato al servizio dei cittadini. Ritiene che si possa, dunque, affermare che l'obiettivo generale del provvedimento – perseguito attraverso la previsione di norme di legge solo marginalmente deroga-

gabili dalla contrattazione collettiva – è quello di applicare anche nell'ambito del lavoro pubblico i più efficaci criteri di organizzazione, gestione e valutazione propri del lavoro privato, in un quadro di sempre maggiore convergenza tra i due settori e di responsabilizzazione della figura del dirigente pubblico. A tale scopo, l'interesse del cittadino, che è l'utente finale del servizio erogato e che viene idealmente prefigurato nel provvedimento come il primo datore di lavoro del dipendente pubblico, costituisce elemento fondamentale sia in sede di programmazione degli obiettivi della pubblica amministrazione sia in sede di rendicontazione dei risultati raggiunti, che vengono così sottoposti ad una procedura di verifica pubblica. Si introducono – in tal modo – nell'ambito del lavoro pubblico principi di selettività e di meritocrazia, che favoriscono la crescita professionale e la progressione economica dei dipendenti migliori, mentre si prevedono, al contrario, misure penalizzanti o sanzionatorie nei confronti di coloro che offrono prestazioni lavorative scadenti o addirittura in contrasto con le norme di legge o con i doveri che conseguono dal rapporto di lavoro.

Giudica evidente come le finalità testé illustrate di potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo si pongano sulla medesima scia di quelle contenute in provvedimenti adottati dal Governo nei mesi scorsi, tra i quali ritiene che si debba citare, in particolare, il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133, che ha previsto misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia del personale pubblico e volte ad un più corretto svolgimento della contrattazione integrativa, in un'ottica di riforma della pubblica amministrazione portata avanti nel segno della meritocrazia, della innovazione e della trasparenza. A conclusione di questa premessa, pertanto, nel ribadire la validità di un provvedimento che appare improntato ad uno spirito riformatore moderno e innovativo, in grado di recare notevoli benefici anche in termini di contenimento

della spesa pubblica, intende dichiarare sin d'ora la piena disponibilità a valutare con attenzione gli spunti e gli ulteriori elementi di riflessione che emergeranno dal dibattito presso le Commissioni riunite, dichiarandosi largamente convinto della possibilità di apportare al testo in esame tutti i miglioramenti che si renderanno necessari, anche a seguito di un articolato e costruttivo confronto tra gruppi.

Passando, quindi, alle parti del provvedimento richiamate in premessa, preannuncia che illustrerà in modo organico le grandi aree tematiche oggetto della seconda sezione del testo, rinviando, per un maggiore dettaglio informativo, alla documentazione analitica fornita dagli uffici. In proposito, fa presente anzitutto che il capo III del titolo IV reca la disciplina degli uffici, delle piante organiche, della mobilità e degli accessi. In particolare, gli articoli da 47 a 50 modificano in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, in attuazione delle norme contenute nella delega legislativa conferita con la legge n. 15 del 2009. Per quanto attiene alla mobilità, osserva che l'articolo 3, comma 2, lettera *n*), della legge di delegazione ha infatti previsto – al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e collaborazioni – disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni con carenza di organico, mentre la successiva lettera *o*) ha disposto l'introduzione di determinati criteri, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, il nuovo articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165, introdotto dall'articolo 47 dello schema di decreto, prevede la definizione, con contratto-quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una tabella di equiparazione tra i diversi livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi di comparto. In tema di mobilità volontaria, inoltre, l'articolo 48 dello schema di decreto modifica

l'articolo 30 del decreto n. 165, prevedendo in particolare: la facoltà, per le amministrazioni, di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti con stessa qualifica presso altre amministrazioni; le specifiche misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni con carenze di organico.

Rileva che l'articolo 49 dello schema di decreto introduce il comma 1-*bis* all'articolo 33 del decreto n. 165, recante disposizioni in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, stabilendo che la mancata individuazione, da parte del dirigente responsabile, delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale. Inoltre, l'articolo 50, modificando l'articolo 53 del decreto n. 165, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, prevede: che non possano essere conferiti incarichi di direzione di specifiche strutture a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano avuto, sempre negli ultimi due anni, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le richiamate organizzazioni; che il Dipartimento della funzione pubblica possa disporre verifiche del rispetto delle richiamate disposizioni in tema di incompatibilità.

Sottolinea che gli articoli da 51 a 64 (dunque, l'intero capo IV del titolo IV del provvedimento) intervengono in materia di contrattazione collettiva, anche in questo caso apportando ampie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 165. Fa notare che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la riforma della disciplina della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, recata dai citati articoli, risponde « anzitutto al principio di delega relativo alla convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali. L'obiettivo

è dare impulso a un processo di convergenza non solo normativo, ma anche sostanziale, nel quale la valutazione delle *performance* individuali e collettive e la trasparenza degli atti, delle valutazioni e dei risultati sostituiscono la concorrenza di mercato, quale si riscontra nel settore privato, quali efficaci stimoli esterni al miglioramento continuo di processi e servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni». In questo contesto, osserva che le disposizioni di delega hanno previsto, operando una sorta di «rilegificazione» di materie attualmente regolate dalla contrattazione collettiva, la definizione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico rimessi alla contrattazione collettiva e alla legge, riservando, in ogni caso, alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; allo stesso tempo, è stata disposta la salvaguardia delle disposizioni concernenti la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva alle discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché la disciplina applicabile al personale in regime di diritto pubblico. Rimarca quindi che, dando ora attuazione ai principi di delega richiamati, lo schema di decreto in esame, in particolare all'articolo 52, modifica sostanzialmente l'assetto della contrattazione come definito sulla base della vigente formulazione dell'articolo 40 del decreto n. 165. Rispetto alla disciplina in vigore, segnala che le modifiche più rilevanti riguardano i seguenti aspetti: la sostanziale riduzione dell'ambito di applicazione della contrattazione collettiva, chiamata ora a determinare, come previsto dalla stessa delega conferita dal Parlamento, i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali; la conseguente esclusione dalla contrattazione collettiva delle materie attinenti alla organizzazione degli uffici, agli istituti della partecipazione (anche con riferimento agli atti interni di

organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro), alle specifiche prerogative dirigenziali relative ai poteri di organizzazione, nonché alle funzioni connesse agli uffici dirigenziali generali ed ai compiti e poteri propri nell'ambito delle responsabilità di indirizzo, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, all'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti; la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva solamente nei limiti previsti dalla legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità e alle progressioni economiche. Viene, invece, rimessa sostanzialmente alla contrattazione collettiva: la deroga alla distribuzione del personale in differenti livelli di *performance* (anche se l'articolo 29 prevede l'inderogabilità delle disposizioni contenute nel Titolo III e, dunque, anche della norma in esame, da parte della contrattazione collettiva); la disciplina, in coerenza con il settore privato, della struttura contrattuale, dei rapporti tra i diversi livelli di contrattazione e la durata dei contratti nazionali ed integrativi; la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio; la regolamentazione dei soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa disciplinare.

Osserva che l'articolo 52, comma 3, dello schema di decreto prevede, poi, la coincidenza della durata dei contratti tra vigenza giuridica ed economica del contratto, eliminando dunque la «dicotomia» oggi esistente tra il quadriennio giuridico ed il biennio economico, caratteristica dei contratti pubblici, e strutturando gli stessi con cadenza triennale, in coerenza, appunto, con il settore privato e con quanto previsto dal recente accordo-quadro tra Governo e parti sociali per la riforma della contrattazione. Il successivo articolo 61, inoltre, stabilisce la cadenza triennale degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro anche per i dipendenti di diritto pubblico, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera

i), della legge di delegazione. Sottolinea altresì che il medesimo articolo 52, sostituendo, tra gli altri, il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165, prevede altresì la costituzione, in ottemperanza ad una precisa disposizione di delega, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, di due comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono due aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste, inoltre, apposite aree all'interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale. Al contempo segnala che, in materia di contrattazione integrativa (articoli 52 e seguenti), si prevede: l'attivazione da parte delle amministrazioni di livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa nonché dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, assicurando adeguati livelli di efficienza e produttività e incentivando l'impegno e la qualità delle prestazioni; la facoltà per le amministrazioni competenti, in caso di mancato accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino al raggiungimento della sottoscrizione; la definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, delle modalità di ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata in base a graduatorie meritocratiche stilate sulla base delle graduatorie delle specifiche prestazioni fornite, il 31 maggio di ogni anno, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, introdotta dall'articolo 13 dello schema di decreto; le modalità di utilizzo tramite contrattazione, per determinate amministrazioni, delle risorse indirizzate al merito e al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti (per le regioni e gli enti locali si dispone, attraverso appositi meccanismi di garanzia, la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, e comunque nel rispetto dei patti di stabilità

o analoghi strumenti di riferimento); la redazione da parte delle pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, di una relazione tecnico-finanziaria e di una relazione illustrativa, documenti che devono essere certificati dagli organi di controllo di cui al nuovo articolo 40-bis del decreto n. 165.

Fa presente che l'articolo 56, inoltre, attuando uno specifico principio della delega legislativa, interviene sulla composizione e sulle funzioni dell'ARAN, la quale mantiene il proprio ruolo centrale nell'ambito delle procedure negoziali: in particolare, si dispone una modifica della composizione organica dell'Agenzia, della quale – in luogo del comitato direttivo di 5 membri (tra i quali viene designato il presidente) – diventano ora organi il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e il Collegio di indirizzo e controllo, costituito da 4 componenti e con compiti di coordinamento della strategia negoziale nonché di assunzione di responsabilità per la contrattazione collettiva e di verifica della rispondenza delle trattative alle direttive contenute negli atti di indirizzo. L'articolo 63 definisce, quindi, l'ambito di applicazione concernente l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti. In particolare, si prevede: l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2010, dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alle definizioni concernenti gli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva; la cessazione dell'efficacia dei medesimi, dal 1° gennaio 2011, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni precedenti, e la loro inapplicabilità; la determinazione della rappresentatività sindacale, per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo a quello in corso, prendendo come riferimento la media tra dato associativo e dato elettorale rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009 (conseguentemente vengono prorogati, per il successivo triennio, gli organismi di rappresentanza unitaria del personale); l'ammissione, per le finalità

richiamate in precedenza, delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del più volte citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area delle confederazioni alle quali siano affiliate le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva.

Per quanto concerne il procedimento di contrattazione collettiva, sottolinea che il testo in esame prevede la totale sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 (mediante l'articolo 57 dello schema di decreto). Tra le modifiche più rilevanti, segnala le seguenti: la sottoposizione al Governo degli atti di indirizzo delle amministrazioni statali e delle agenzie e aziende autonome dello Stato e la trasmissione all'ARAN, nell'ambito della procedura negoziale, del parere favorevole, una volta raggiunta l'ipotesi di accordo, che per le amministrazioni avviene tramite il comitato di settore competente e non più attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'espressione del parere, per le rimanenti amministrazioni, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la possibilità, per la Corte dei conti, di acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'ambito di uno specifico elenco.

Sottolinea, poi, che gli articoli 54 e 58 definiscono, rispettivamente, i poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso la creazione di comitati di settore, e le procedure di individuazione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, nella pubblica amministrazione. Segnala, in questo ambito, l'introduzione (articolo 59) dell'espressione del parere del Presidente del Consiglio dei ministri sull'accordo di in-

terpretazione autentica dei contratti collettivi, che sia intervenuto in seguito a controversie interpretative: tale parere, in caso di insussistenza di oneri aggiuntivi e divergenze di valutazione sugli stessi, è espresso tramite il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Rileva che una ulteriore disposizione di particolare interesse in tema di trattamento economico riguarda, poi, la tutela retributiva per i dipendenti pubblici prevista dall'articolo 57, comma 2, dello schema di decreto (nuovo articolo 47-bis, comma 1, del decreto n. 165), consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Si prevede, inoltre, l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, da effettuarsi a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti, di cui al citato articolo 57, comma 2.

Per quanto attiene alle mansioni, osserva che il nuovo articolo 52 del decreto n. 165 (mediante apposite modifiche recate dall'articolo 60 dello schema di decreto) prevede – in particolare – che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali; le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo attribuzioni di fasce di merito e, per l'accesso alle posizioni economiche apicali, è definita una quota di accesso, pari al 50 per cento complessivo, di riserva a concorso pubblico bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'articolo 64 reca, quindi,

una serie di abrogazioni, consequenziali alle nuove disposizioni contestualmente introdotte.

Fa notare, quindi, che la materia delle sanzioni disciplinari e delle responsabilità dei dipendenti pubblici è regolata dagli articoli da 65 a 71 dello schema di decreto legislativo. Come già detto in premessa, conferma che lo scopo di questo intervento di riforma consiste, in sostanza, nel potenziare il livello di efficienza dei pubblici uffici, contrastando soprattutto assenteismo e scarsa produttività. Per tali ragioni, gli articoli 66 e 67 promuovono una significativa semplificazione dei procedimenti, in particolare estendendo i poteri del dirigente della struttura competente e lavorando sulla riduzione dei termini, sulla loro perentorietà, nonché sul potenziamento dell'istruttoria, con contestuale abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione. Nel contempo, si opera una forte innovazione nel rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, mentre in ordine al controllo delle assenze vengono confermate le misure recentemente introdotte dal già citato decreto-legge n. 112 del 2008, che sembrano avere prodotto – nel corso degli ultimi mesi – ottimi risultati complessivi: in questo ambito, peraltro, per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici, sono previste sanzioni incisive, anche di carattere penale, nei confronti del medico eventualmente corresponsabile. Osserva che si tratta, in ogni caso, di interventi pienamente in linea con quanto già previsto dal codice penale (ad esempio, per il reato di cui all'articolo 640 del codice), che – sebbene abbiano inizialmente dato vita a talune polemiche sugli organi di stampa – sono stati successivamente ricondotti alla loro reale consistenza.

Fa notare che lo schema di decreto in esame, inoltre, prevede (sempre agli articoli 66 e 67) la definizione di un catalogo di infrazioni particolarmente gravi per le quali sarà prevista la possibilità di licenziamento del dipendente pubblico, che potrà essere esclusivamente ampliato, ma non ridotto, in sede di contrattazione

collettiva. Parimenti, viene limitata al dolo o alla colpa grave la responsabilità civile del dirigente in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e sono enumerate le diverse ipotesi di responsabilità per condotte che recano danno alle amministrazioni pubbliche. Lo schema di decreto prevede, infine, la facoltà di esonero dal servizio e, dunque, di risoluzione del rapporto di impiego, in caso di accertata, permanente, inidoneità psico-fisica del dipendente, mentre gli articoli 68 e 69 contengono misure procedurali relative alle comunicazioni delle sentenze penali e all'ampliamento dei poteri ispettivi; conformemente ad una precisa disposizione di delega, il provvedimento dispone, inoltre, che il personale a contatto con il pubblico sia identificabile mediante cartellini o targhe, fatta eccezione per talune categorie, che saranno individuate con apposito atto amministrativo.

Infine, osserva che l'unico articolo recato dal titolo V (articolo 72) contiene talune norme finali e transitorie: in questo ambito, i commi da 1 a 3 dell'articolo citato attuano la disposizione della legge di delegazione, secondo cui i decreti legislativi individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza; i commi 4 e 5 dell'articolo 72, infine, recano specifiche disposizioni relative alla individuazione delle disposizioni del testo in esame applicabili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle disposizioni recate dai Titoli II e III (valutazione della *performance* e del merito) applicabili al personale docente nella scuola, nelle accademie e conservatori ed ai ricercatori negli enti di ricerca, restando esclusa l'istituzione in ambito scolastico degli organismi di valutazione della *performance*, previsti dall'articolo 14 dello schema di decreto in esame.

In conclusione, ribadisce la propria disponibilità al dialogo e al confronto con

tutti i gruppi, auspicando che da essi possano provenire utili contributi per l'espressione del parere di competenza delle Commissioni riunite.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che nella riunione del-

l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, già prevista per domani, saranno definite le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del « Coordinamento delle piccole imprese » (Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop) e dell'ABI e di docenti universitari ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 giugno 2009.

Audizioni di rappresentanti del « Coordinamento delle piccole imprese » (Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop) e dell'ABI e di docenti universitari ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.40 alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Emendamenti C. 1415-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
AVVERTENZA	29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Micheline Davico.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2009.

Maurizio BIANCONI (PdL) osserva, innanzitutto, che l'astensionismo nelle elezioni provinciali di sabato 6 e domenica 7 giugno è dipeso forse anche dall'aver posto all'ordine del giorno dei lavori parlamentari i provvedimenti in esame, che si basano sull'assunto dell'inutilità dell'ente provincia, ed osserva che sarebbe stata quindi opportuna una diversa scelta di tempi. Afferma quindi di essere personalmente convinto, anche sulla base della propria personale esperienza politica, dell'inutilità dell'ente provincia, ma ritiene anche necessario riflettere sulle conseguenze che la sua pura e semplice soppressione comporterebbe sull'amministrazione dei territori.

Osserva infatti che certamente la provincia non è indispensabile dal punto di vista funzionale: è infatti una sorta di consiglio di amministrazione che si limita

a coordinare l'utilizzo, per fini e modalità stabiliti da altri, di risorse non proprie e che per il resto ha poche competenze, le quali sarebbero facilmente riconducibili ad altri livelli di governo. Né la provincia è indispensabile dal punto di vista della rappresentanza politica del cittadino, essendo solo uno dei tanti enti rappresentativi intermedi tra i comuni e l'Unione europea. È indubbio, inoltre, che le circoscrizioni provinciali non comprendono per lo più territori omogenei. Tutto questo è vero, ma, a suo parere, è anche vero che, se si vuole l'autonomia dei territori, occorre mantenere un livello di governo intermedio tra i comuni e le regioni, onde evitare che l'amministrazione del territorio sia rimessa interamente ai comuni, che rappresentano una realtà fortemente frantumata, pulviscolare e centrifuga. Per evitarlo, occorre, a suo avviso, accompagnare la soppressione delle province con l'introduzione di incentivi alle unioni di comuni che promuovano la nascita di forme di amministrazione associata di vaste aree omogenee: dunque non forme di cooperazione imposta, ma forme di cooperazione su base volontaria.

In conclusione, prende atto che il tradizionale modello centralistico dello Stato ha ormai perso seguaci in Italia, anche per il lavoro svolto in questo senso negli anni dalla Lega Nord Padania, ma ritiene che manchi ancora un'adeguata riflessione sulla conformazione che dovrebbe avere il modello da affermare, basato sulle autonomie locali.

Donato BRUNO, *presidente*, per quanto riguarda la decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avviare l'esame delle proposte di legge in titolo nel mese di maggio, ricorda che essa è dipesa dalla circostanza che il provvedimento era inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno. È vero che nel calendario del mese di giugno il provvedimento non è stato poi inserito e che diversi deputati e lo stesso Governo hanno chiesto di rimandarne l'esame in attesa della presentazione del disegno di legge recante il codice delle

autonomie. Tuttavia, la Commissione ne ha ormai iniziato l'esame e, d'altra parte, sull'ipotesi di rinvio del provvedimento non si è ancora pronunciato il gruppo che ne aveva chiesto la calendarizzazione in Assemblea, ossia l'Italia dei valori. Preso peraltro atto che alla seduta non sono presenti deputati del predetto gruppo, avverte che il dibattito proseguirà nelle giornate di oggi e di giovedì e che la questione sarà quindi discussa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Salvatore VASSALLO (PD) intende svolgere un intervento in via interlocutoria rivolto in primo luogo al Governo, depositario di fatto dell'agenda politica. La tematica affrontata dalle proposte di legge in titolo investe questioni che, a suo avviso, meritano un particolare approfondimento, seguendo un'impostazione che tenga conto di possibili varianti piuttosto che limitarsi alla sola ipotesi di soppressione della provincia, ipotesi che sembra essere, nella realtà, fuori dall'agenda politica.

Ricorda come negli ultimi anni le province siano state « caricate » di funzioni in modo non sempre coerente e razionale per ragioni fondamentalmente politiche volte al mantenimento di un equilibrio. Il risultato è che, attualmente, le province hanno sovente funzioni che si sovrappongono a quelle di altri enti in settori in cui sarebbe possibile una ripartizione più nitida; vi sono al contempo altri settori in cui alle province non si attribuisce alcuna competenza. Il lavoro che a questo punto si potrebbe intraprendere dovrebbe, a suo avviso, partire dall'ipotesi di trasformare le province in istituzioni di secondo grado, che non siano quindi diretta espressione dell'elettorato quanto piuttosto delle amministrazioni comunali. In tale modo si avrebbe un alleggerimento delle dotazioni amministrative e di personale delle province con un complessivo decremento dei costi politici.

Rileva come il corpo rappresentativo provinciale sia molto poco espressione della volontà dei cittadini e come i consiglieri provinciali siano scarsamente co-

nosciuti dagli elettori. Una volta accantonata l'ipotesi di procedere alla soppressione delle province, l'unica ragionevole strada da percorrere è, pertanto, quella di alleggerirne il peso amministrativo, burocratico e politico con la loro trasformazione in enti di secondo grado e, se è possibile, con una migliore definizione delle loro funzioni. Tale percorso, se ritenuto condivisibile, andrebbe quindi verificato con il Governo per poter procedere ad una discussione che tenga conto delle ipotesi di revisione costituzionale e dei contenuti della Carta delle autonomie.

Ricorda, quindi, come da parte di alcuni non si ritenga indispensabile procedere ad una modifica costituzionale per configurare le province quali enti di secondo grado. In proposito, nutre alcune perplessità in considerazione del fatto che l'equiparazione sancita dalla Costituzione induce a ritenere che tutti gli enti locali siano rappresentativi dei cittadini.

Pierluigi MANTINI (UdC) richiama la questione da ultimo affrontata dal collega Vassallo che investe un tema su cui intende svolgere alcune considerazioni. Da tempo è, infatti, diffusa la consapevolezza della necessità di procedere ad una seria revisione dell'organizzazione degli enti locali che non debba per forza presupporre una revisione della Costituzione. Richiama, in proposito, il provvedimento della Carta delle autonomie, che si accompagna alla legge sul federalismo fiscale nonché l'impegno esplicitamente assunto dal ministro Calderoli per lo sfoltoimento e lo snellimento della « giungla » dei poteri locali e degli organismi che si sovrappongono, di certo non espressione del migliore federalismo.

Ricorda come l'abolizione delle province sia divenuta, di fatto, una enunciazione di bandiera; tale questione, peraltro, si interseca con tematiche di più ampio respiro. A suo avviso, dunque, occorrerebbe un impegno comune per procedere alla trasformazione delle province, piuttosto che alla loro abolizione, sulla base del principio di sussidiarietà verticale introdotto con la riforma costituzionale del

2001. Tale principio, infatti, pur essendo espressamente previsto non viene applicato nella pratica, divenendo di fatto residuale nell'attribuzione delle competenze, dove prevale un'impostazione rigida di tipo quasi « piramidale ». In molte legislazioni regionali si adottano, infatti, procedure negoziate che sembrano ispirarsi sempre più ad una logica consensuale con un modello di *governance* piuttosto che di *government*.

È quindi a suo avviso opportuno riflettere sulla possibilità di configurare le province come sedi stabili, di secondo grado, dotate di un proprio statuto e composte, a titolo esemplificativo, da sindaci o loro delegati dei sessanta maggiori comuni – o di un numero comunque proporzionale alla popolazione di riferimento – che svolgano una stabile funzione di coordinamento ed a cui sono attribuite funzioni analoghe a quelle previste a partire dalla legge 142 del 2000. Si tratterebbe quindi di una trasformazione funzionale del governo delle province, i cui uffici sarebbero composti sulla base del meccanismo di avvalimento, o in mancanza da uffici propri, e ispirati al principio delle intese da raggiungere in sede di assemblea provinciale.

Rileva come questo potrebbe rappresentare uno dei possibili modelli configurabili che consentirebbe alle assemblee provinciali di agire su base volontaria in determinate materie sulla base di intese, senza un confine predeterminato di attribuzioni. In tal modo potrebbe seguirsi il principio di sussidiarietà verticale, prescindendo da rigidi confini di tipo amministrativo.

Richiama quindi il fenomeno dello « svalicamento » dei confini, che non si può, a suo avviso, continuare a risolvere con il metodo dei *referendum*: nel momento in cui si consentissero intese tra comuni, con valore giuridico, si potrebbe superare tale metodo senza soffocare le esigenze connesse al verificarsi di piattaforme di interessi che spesso vanno oltre i confini territoriali.

Ricorda, quindi, che il suo gruppo ha richiamato in più occasioni il tema della

riforma delle province, con l'intenzione non di farne un semplice *slogan* ma di realizzare una seria trasformazione delle funzioni delle province per garantire una riduzione delle spese correnti ed un sufficiente grado di funzionalità per governare ampie aree sulla base del principio di sussidiarietà. Occorre dunque raggiungere un consenso sull'ipotesi di trasformazione delle province, seguendo tale strada anche in via parallela rispetto ad un percorso di modifica costituzionale.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che vi sono altre richieste di intervento ricorda che alle ore 12 è prevista la seduta delle Commissioni riunite I e IV in sede referente. Fa quindi presente che ulteriori interventi potranno essere svolti nella prossima seduta dedicata al provvedimento in esame che avrà luogo nella giornata di giovedì anziché in quella di domani. In tale sede auspica che possa essere acquisito anche l'orientamento sul percorso da seguire da parte del gruppo dell'Italia dei Valori che in precedenza aveva sollecitato l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 12.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Emendamenti C. 1415-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.

C. 465 Anna Teresa Formisano.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A e abb. ... 30

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 30

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (*Seguito esame e rinvio*) 31

ALLEGATO 2 (*Proposta di testo unificato*) 34

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 32

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A e abb. ... 32

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 giugno 2009.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Decreto-legge 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468, approvato dal Senato.

(Parere all'VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ricorda come l'articolo 5 del provvedimento in esame abbia subito delle importanti modifiche nel corso dell'esame al Senato, che lo hanno reso idoneo a soddisfare le esigenze degli operatori del diritto e degli uffici giudiziari nelle zone colpite dal sisma. Ritiene pertanto che di ciò dovrebbe essere dato atto nelle premesse della proposta di parere.

Sottolinea altresì la situazione di inagibilità nella quale si trovano gli uffici giudiziari dell'Aquila, compresa la Corte di appello, e di Chieti, ritenendo che gli stessi debbano avere priorità nella erogazione dei fondi destinati alla ricostruzione e ristrutturazione degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ricorda che, in conseguenza del sisma, sussistono anche delle specifiche problematiche che riguardano i magistrati onorari. Preannuncia pertanto la presentazione di appositi strumenti di sindacato ispettivo sul tema.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, riformula la propria proposta di parere nel senso di inserire in premessa quanto osservato dall'onorevole Tenaglia (*vedi allegato 1*).

Lanfranco TENAGLIA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata. Precisa quindi che la valutazione favorevole del gruppo del Partito democratico, essendo resa in sede consultiva, si riferisce alle disposizioni del provvedimento rientranti della competenza della Commissione Giustizia e, segnatamente, all'articolo 5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.

C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta sono stati svolti vari interventi relativi ai criteri ritenuti più idonei per l'attribuzione del cognome e alla delicata questione del regime transitorio. Presenta quindi una proposta di testo unificato che sintetizza le varie proposte di legge in esame e tiene conto di quanto emerso dal dibattito (*vedi allegato 2*). Dichiarò comunque la piena disponibilità ad un ulteriore e costruttivo confronto di idee e soluzioni, al fine di pervenire in breve tempo all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che sia di fondamentale importanza comprendere l'orientamento del Governo sui provvedimenti in oggetto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si riserva di esprimere la posizione del Governo all'esito della discussione e dell'esame della proposta di testo unificato del relatore. Nel sottolineare la delicatezza del tema trattato, rileva l'esigenza di evitare che si possano smarrire le radici trasmesse tramite il cognome, nel passaggio tra le varie generazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda come in tutte le proposte di

legge in esame sia univocamente rilevabile l'esigenza di cambiare l'attuale disciplina che presiede all'attribuzione del cognome. Occorre tuttavia ricercare dei criteri quanto più adeguati non solo per la trasmissione del cognome, ma anche per la soluzione delle numerose questioni tecniche che si pongono in materia, con particolare riferimento alla questione del diritto transitorio, che potrebbe porre dei problemi di natura finanziaria e di sostenibilità da parte delle strutture amministrative preposte alla gestione dell'anagrafe. La proposta di testo unificato oggi presentata ha, appunto, lo scopo di identificare criteri e soluzioni adeguate.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza alla base delle proposte di legge in esame, auspicando che la Commissione possa svolgere un esame approfondito e volto alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 giugno 2009.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

ALLEGATO 1

**Decreto-legge 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
preso atto delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 5 del decreto-legge;
per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione Giustizia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960
Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

ART. 1.

(Cognome dei figli).

1. Dopo l'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Cognome dei figli)*. — I figli assumono il cognome di entrambi i genitori, secondo le disposizioni di legge ».

ART. 2.

(Cognome dei coniugi).

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-bis. — *(Cognome dei coniugi)*. - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 3.

(Cognome dei figli legittimi).

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-bis.1. — *(Cognome dei figli legittimi)*. — Ai figli legittimi è attribuito il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine stabilito con dichiarazione con-

corde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o della registrazione della nascita del primo figlio.

In mancanza di accordo tra i coniugi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine alfabetico.

Nel caso di doppio cognome di uno dei genitori, il medesimo genitore sceglie quale cognome attribuire al figlio.

Ai successivi figli dei medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio registrato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai figli nati prima del matrimonio ma riconosciuti dopo contemporaneamente da entrambi i coniugi.

Il figlio con il cognome di entrambi i genitori ne trasmette al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

ART. 4.

(Fatti costitutivi del possesso di stato).

1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia ».

ART. 5

(Cognome del figlio naturale).

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. – *(Cognome dei figli naturali)*. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome dei medesimi ai sensi dell'articolo 143-bis.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, con il consenso espresso dell'interessato nel caso di maggiore età del figlio. Nel caso di minore età, il giudice decide sentiti il minore e l'altro genitore.

In ogni caso, si applica l'articolo 143-bis. 1, terzo, quarto e sesto comma ».

ART. 6.

(Cognome dell'adottato).

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. – *(Cognome dell'adottato)*. – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi indica quale dei due intende conservare. Se l'adottante ha due cognomi, l'adottato, con il consenso dell'adottante, sceglie quale cognome intende

assumere; in caso di disaccordo, assume il primo cognome dell'adottante secondo l'ordine alfabetico.

Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume uno solo dei cognomi dei coniugi, sulla base dell'accordo dei medesimi; in mancanza di accordo assume il primo cognome secondo l'ordine alfabetico ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.

3. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.

4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».

ART. 7.

(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 33 e 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) disciplinare l'attribuzione del cognome al figlio legittimato secondo regole analoghe a quelle previste per il figlio legittimo dall'articolo 143-*bis*.1 del codice civile, consentendo in ogni caso al figlio maggiorenne alla data della legittimazione la possibilità di scegliere se mantenere il cognome portato precedentemente ovvero se aggiungere o anteporre ad esso il cognome di uno dei legittimanti;

b) nel caso di accordo tra i coniugi sul cognome da attribuire al primo figlio ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1, primo comma, del codice civile, prevedere l'inse-

rimento della relativa dichiarazione nell'atto di matrimonio.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, relative all'attribuzione del cognome ai figli, si applicano a tutti i soggetti nati successivamente alla data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai rapporti nascenti dai matrimoni celebrati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati fatto a Ginevra il 26 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 37

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 40

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 44

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 41

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati fatto a Ginevra il 26 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso, composto di un preambolo, di 46 articoli e di tre Allegati, è finalizzato alla

realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, alla commercializzazione e distribuzione del legname tropicale, alla gestione forestale e al mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato con la legge 16 aprile 1998, n. 120. Come indica la relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, l'Organizzazione Internazionale sui Legni Tropicali (ITTO), l'organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in tale materia, ha esteso l'efficacia dell'Accordo ITTA 1994 al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i Paesi membri di concludere l'*iter* di ratifica del nuovo Accordo del 2006.

Segnala che la relazione illustrativa sottolinea che le innovazioni introdotte dall'Accordo ITTA 2006 rispetto alla precedente intesa interessano l'aspetto finan-

ziario del provvedimento. Ciò premesso, la relazione evidenzia che, nel firmare l'Accordo in commento, l'Unione europea, in conformità con le disposizioni del medesimo, ha provveduto a ripartire le competenze sui legnami tropicali tra Comunità e Stati membri, suddividendole in competenza esclusiva della Comunità europea per le tematiche di politica commerciale comune (in particolare nella conclusione di accordi in materia di commercio internazionale di merci), e competenza mista per la conclusione di accordi internazionali nel settore ambientale e di cooperazione allo sviluppo.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, rileva che l'articolo 1 ne indica gli obiettivi, quali, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, la lotta alla povertà e all'illegalità delle pratiche di deforestazione nei Paesi produttori anche attraverso l'istituzione di speciali «forum di consultazione», azioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo nonché l'adozione di meccanismi che incrementino nuove risorse finanziarie. L'articolo 2, contiene le definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 dispongono in ordine alla sede, attualmente stabilita a Yokohama, in Giappone, alla struttura e ai membri dell'Organizzazione che, istituita dall'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali. L'articolo 5 contempla la partecipazione, nelle fasi di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, anche delle Organizzazioni intergovernative, facendo esplicito riferimento alla Comunità europea. La composizione, le competenze, le mansioni e le funzioni del Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i Paesi membri dell'Organizzazione, produttori e consumatori, nonché l'indicazione delle funzioni relative alle cariche del presidente e vice presidente sono recate agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 dispone in tema di frequenza ed ubicazione delle sessioni ordinarie, da tenere almeno una all'anno, e straordinarie del

Consiglio. La ripartizione dei voti tra Paesi produttori e Paesi consumatori, con la specificazione dei criteri di assegnazione dei voti, l'illustrazione della procedura di voto, nonché l'indicazione del *quorum* necessario per la validità delle riunioni del Consiglio sono riportate agli articoli da 10 a 13. L'articolo 14 tratta la nomina, da parte del Consiglio, del direttore esecutivo, il funzionario amministrativo più elevato in grado, che a sua volta nomina i componenti del personale, definendo la posizione di tali soggetti nei confronti di altre organizzazioni. Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l'ITTO con gli organismi e le agenzie delle Nazioni Unite e con istituzioni internazionali e regionali, con organizzazioni non governative, con il settore privato e la società civile, prevedendo anche l'ammissione di osservatori. L'articolo 17 disciplina lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'ITTO e dei suoi membri. Gli articoli da 18 a 21, che recano disposizioni finanziarie, istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinguendoli in «conto amministrativo», «conto speciale» e «Fondo per il partenariato di Bali». Il conto amministrativo è finanziato dai contributi annui fissati per ciascuno Stato membro, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e comprende i costi amministrativi di base, quali ad esempio gli stipendi, e i costi operativi essenziali a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni; il conto speciale, destinato a finanziare programmi tematici, si avvale di contributi volontari dei Paesi membri; il fondo per il partenariato di Bali, finalizzato a sostenere i Paesi membri produttori a realizzare gli investimenti necessari al conseguimento di una gestione sostenibile delle fonti di provenienza dei legni tropicali posti in commercio, è finanziato con contributi volontari dei Paesi membri e dal 50 per cento dei proventi delle attività correlate al conto speciale.

Gli articoli 22 e 23 enunciano, rispettivamente, la modalità di pagamento dei contributi finanziari, pagabili in moneta

convertibile e non soggetti a restrizioni valutarie e disciplinano la revisione e la pubblicazione dei conti, attraverso la nomina di revisori indipendenti dall'Organizzazione. A norma degli articoli 24 e 25 vengono introdotte le attività operative dell'Organizzazione, distinte in « attività di politica generale », per le quali il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione, volto ad individuare le priorità ed i programmi tematici, e « attività di progetto », intraprese dietro presentazione di proposte mirate. L'articolo 26 istituisce quattro comitati – per l'industria forestale, per le questioni economiche, le statistiche e i mercati, per il rimboschimento e la gestione forestale e il comitato finanziario e amministrativo – e prevede la possibilità di istituire e sciogliere in seno all'Organizzazione organi ausiliari, il funzionamento e mandato dei quali è stabilito dal Consiglio. La predisposizione di studi statistici e di informazioni in materia di produzione e commercio dei legnami tropicali e non tropicali, nonché la pubblicazione di dati sulla gestione delle foreste produttrici è disciplinata dall' articolo 27. L'articolo 28 stabilisce che il Consiglio pubblici ogni anno una relazione sulle proprie attività e riesami e valuti, ogni due anni, la situazione internazionale del legname. Gli articoli da 29 a 31 enunciano gli obblighi generali ai quali gli Stati membri sono assoggettati nonché l'esonero da tali obblighi e regolano la materia dei ricorsi e delle controversie tra i Paesi membri. Le misure differenziate e correttive e quelle speciali alle quali gli Stati membri consumatori possono fare ricorso nel caso che i loro interessi siano pregiudicati a seguito dell'attuazione di misure applicative sull'Accordo ITTA sono trattate dall'articolo 32. Gli articoli da 33 a 34 dispongono in ordine al riesame dell'attuazione dell'Accordo, previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nonché alla clausola della non discriminazione per il commercio internazionale di legname, con particolare riferimento alle importazioni e all'uso di legname e suoi prodotti. Gli articoli da 35 a 38 designano quale depositario dell'Accordo, il Segretario ge-

nerale delle Nazioni Unite, precisano le modalità di firma, ratifica, accettazione e approvazione del medesimo e dispongono in tema di adesione e di notifica di applicazione provvisoria. L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo al 1° febbraio 2008 o in data successiva, ma comunque dopo la firma o la ratifica da parte di dodici Paesi produttori (su un totale di 33), detentori di almeno il 60 per cento del totale dei voti assegnati, e dieci Paesi consumatori (su un totale di 26), che rappresentino il 60 per cento del volume globale di import di legname tropicale registrato nel 2005. Gli articoli da 40 a 42 sono dedicati alle modifiche da apportare all'Accordo proposte dal Consiglio, alla denuncia presentata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e all'esclusione presentata dal Consiglio qualora ritenga che un Paese membro non adempia agli obblighi del trattato. L'articolo 43 definisce la liquidazione dei conti di uno Stato membro – stabilita dal Consiglio – a seguito della sua rescissione dall'Accordo e sancisce la regola che i contributi versati sui conti finanziari non vengono restituiti. La durata, la proroga e la risoluzione dell'Accordo, che resta effettivo per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo (per un primo periodo di cinque anni e un intervallo supplementare di tre anni), rinegoziarlo o risolverlo, sono regolamentate dall'articolo 44.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, auspica una valutazione complessivamente favorevole da parte della Commissione sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte

dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Osvaldo NAPOLI (PdL), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle norme di propria competenza contenute nel decreto-legge in titolo recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Commissione Ambiente in sede referente.

In generale, rileva che il decreto-legge, composto di 22 articoli, di cui 3 aggiunti nel corso dell'*iter* al Senato, disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento ed è complessivamente finalizzato a promuovere il rilancio economico dell'Abruzzo. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala in particolare l'articolo 17, che prevede lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e

di Governo del G8 nella città di L'Aquila, dall'8 al 10 luglio 2009. Il comma 1 precisa che lo svolgimento nel capoluogo della Regione Abruzzo è volto anche a contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma. Il comma 2, modificato nel corso dell'*iter* presso il Senato, reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze con le quali il G8 è stato dichiarato « grande evento »: tali ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmazione nella Regione Sardegna, sia di quelle da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, sia degli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila. Nell'ambito delle attività di programmazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8, il comma 3 dispone la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza dal novembre 2007 relativa alla Presidenza italiana del G8. Lo stesso comma prevede inoltre che in assenza di un accordo intervenuto tra le parti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono ridotti al 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito. Ai sensi del comma 4, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, accerterà i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 17, che la relazione tecnica quantifica in 220 milioni di euro, i quali affluiranno al Bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

In merito ai profili di interesse della Commissione, sottolinea che la decisione relativa allo svolgimento del Vertice G8 a

L'Aquila è stata accolta con grande favore dai Paesi membri del G8 che hanno inteso in tal modo contribuire all'opera di ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche in Abruzzo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime piena condivisione su quanto osservato dal relatore.

Osvaldo NAPOLI (PdL), *relatore*, presenta quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che è assai atteso in quanto introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. Precisa che la proposta di legge è volta a far fronte alla situazione che caratterizza un numero elevato di lavoratori del Ministero degli affari esteri, pari a circa 1.200, i quali non hanno la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), dal momento che l'Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha stabilito che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Sottolinea che ciò esclude

dal diritto di voto per le RSU il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto sulla base di contratti regolati dalla legge locale, dando luogo a una evidente discriminazione, che – secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa alla proposta di legge – « non tiene conto dello spirito, prima, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, ora, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale il legislatore aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le RSU ».

Inoltre – sempre stando a quanto riportato nella relazione illustrativa – la situazione venutasi a determinare per tali categorie di personale sarebbe incoerente con l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce che « il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

Segnala quindi che il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, è stato accuratamente esaminato dalla Commissione di merito nelle scorse settimane e sottolinea a questo proposito l'intenso lavoro svolto dal relatore presso la XI Commissione, onorevole Di Biagio, che il 26 maggio scorso ha promosso l'approvazione di due emendamenti nel condivisibile intento di fare chiarezza su alcuni punti della proposta normativa in esame, pur salvaguardandone le finalità complessive. La precedente formulazione del testo avrebbe potuto evidenziare alcune criticità, soprattutto in relazione all'articolo 2, in merito all'applicazione dell'intero titolo III del decreto legislativo a tutta la categoria degli impiegati a contratto regolato dalla « legge locale », dando luogo ad una serie di riconoscimenti in materia di trat-

tamento economico e di contrattazione collettiva che avrebbero travalicato le finalità della stessa proposta di legge.

Rileva che l'articolo 1 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini dell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La menzionata proposta emendativa, approvata il 26 maggio scorso dalla Commissione Lavoro, mira a salvaguardare il calcolo della rappresentatività sindacale, nell'ambito dell'esercizio di voto attivo e passivo delle rappresentanze sindacali per gli impiegati sottoposti a « legge locale », precisando che tale partecipazione rileva ai fini del computo della rappresentatività sindacale.

Il nucleo centrale del richiamato articolo 42, commi da 3 a 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è dedicato agli organismi di rappresentanza unitaria del personale. I principi fondamentali sono la costituzione di tali organismi mediante un sistema elettivo con sistema proporzionale, con iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali in precedenza richiamate (comma 3), il loro carattere unitario, nonché l'attribuzione di poteri negoziali diretti. Il comma 4 prescrive invece alcuni principi relativi alle modalità di costituzione della RSU, rappresentando una sorta di « cornice » inderogabile, nonché il riconoscimento del diritto alla presentazione delle liste elettorali da parte di tutte le organizzazioni sindacali, anche non rappresentative ai sensi dell'articolo 43, a condizione che si tratti di organizzazioni con regolare statuto e che aderiscano al contenuto degli accordi collettivi.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, così come emendato dalla Commissione Lavoro, aggiunge l'articolo 50-*bis* al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, riguardante la disciplina dell'aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del

personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Il testo originario prevedeva invece l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al titolo III a questo personale (e non del solo articolo 50) ed impiegava, in forma poco congruente con la rubrica dell'articolo) il termine « sedi » in luogo di « rappresentanze ».

In estrema sintesi, il Titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina, oltre alle fattispecie relative ai diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva, ulteriori fattispecie, tra le quali si segnalano il riconoscimento dei contratti collettivi nazionali e integrativi (articolo 40), le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche (articolo 44), la definizione contrattuale del trattamento economico (articolo 45), le funzioni dell'ARAN e i poteri di indirizzo nei confronti dello stesso da aperte delle pubbliche amministrazioni (articoli 41 e 46), il procedimento di contrattazione collettiva (articolo 47) e l'interpretazione autentica dei contratti collettivi (articolo 49).

Infine sottolinea che su tali emendamenti si è registrato presso la Commissione Lavoro un consenso *bipartisan* delle forze parlamentari, a dimostrazione della condivisa consapevolezza dell'urgenza e dell'opportunità di tale intervento normativo. Poiché, in relazione alle competenze della nostra Commissione, il provvedimento in esame non evidenzia profili di criticità, avanza quindi una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Fabio PORTA (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il proprio consenso in merito alla relazione svolta dal collega Picchi e preannuncia il voto favorevole sulla pro-

posta di parere favorevole testé formulata. Osserva che la proposta di legge in titolo colma una lacuna dell'ordinamento, attribuendo pieni diritti sindacali ai lavoratori assunti a contratto presso gli uffici all'estero, che finora sono stati assoggettati alle normative locali e non adeguatamente tutelati. Ritiene che il testo della proposta di legge, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commis-

sione di merito, è frutto di un impegno costruttivo profuso dai gruppi sia di maggioranza che di opposizione e come tale è pienamente condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, approvato dal Senato;

segnalato in particolare l'articolo 17, relativo allo svolgimento del Vertice G8 nella regione Abruzzo e finalizzato a disciplinare la rilocalizzazione delle opere

dalla Regione Sardegna alla città di L'Aquila;

osservato in generale che la decisione sullo svolgimento del Vertice a L'Aquila in conseguenza degli eventi sismici del mese di aprile è stata accolta con favore da tutti i Paesi membri del G8, accomunati dalla volontà di promuovere con determinazione l'opera di ricostruzione e la ripresa dell'economia abruzzese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 84 (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata LR (<i>Long Range</i>) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri - VULCANO. Atto n. 85 (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni « <i>Anchor</i> » fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato « <i>SICRAL</i> ». Atto n. 86 (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (<i>Directed infra-Red counter-Measures - DIRCM</i>) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare. Atto n. 87 (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali. Atto n. 88 (<i>Esame e rinvio</i>)	55
AVVERTENZA	56
ERRATA CORRIGE	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, osserva che il presente decreto-legge reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. È composto da 19 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Il Capo I (articoli 1-8) riguarda gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza.

Il Capo II (articoli 9 e 9-*bis*) detta misure urgenti per la ricostruzione (stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici, eccetera).

Il Capo III (articolo 10) reca una serie di disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate.

Il Capo IV (articolo 11) contiene, invece, misure volte alla prevenzione del rischio sismico.

Il Capo V (articoli 12-14) reca disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria. In particolare sono dettate norme in materia di giochi, in materia di spesa sanitaria e di spesa farmaceutica, nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

Il Capo VI (articoli 15-19) reca infine disposizioni finali: erogazioni liberali e tutela della fede pubblica; prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo; svolgimento del G8 nella regione Abruzzo; copertura finanziaria ed entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, si segnalano rispettivamente, al Capo I, gli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1 e, al Capo III, l'articolo 10, comma 5-*bis*.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri e le modalità per il trasferimento, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, degli immobili siti nel suo territorio appartenenti allo Stato, tra cui quelli gestiti dal

Ministero della Difesa, che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e che non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare volti alla riduzione del debito pubblico, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2006.

L'articolo 7, comma 1, prevede che per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, sia autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fermo restando lo stanziamento di euro 80 milioni a decorrere dal 1° giugno 2009 destinato alla prosecuzione degli interventi e delle attività delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco nonché alla corresponsione al citato personale delle prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con l'emendamento 7.1900 del relatore, approvato dal Senato nel corso dell'esame in Assemblea, è stato precisato che la spesa di euro 580 milioni deve intendersi comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere al personale delle Forze armate con le modalità previste dal citato comma 2.

Infine, il comma 5-*bis* dell'articolo 10, introdotto dal Senato, ha disposto che le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della Difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 siano ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, venga trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della Difesa.

Per ultimo segnala una questione di particolare rilevanza che riguarda la situazione in cui versano i reparti del Genio militare chiamati a concorrere alle attività svolte dalla Protezione civile nelle zone colpite dal terremoto. I predetti reparti per poter corrispondere in modo efficace alle richieste della Protezione civile, penalizzando il meno possibile le attività d'istituto in corso, dovrebbero poter continuare ad avvalersi, almeno fino al 31 dicembre 2009, della manodopera occasionale di provata efficacia e affidabilità il cui contratto di lavoro risulti in scadenza nell'anno 2009. Tale possibilità, tuttavia, al momento risulta parzialmente preclusa dall'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha esteso ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni il limite di durata – pari a 36 mesi nell'ultimo quinquennio – previsto, per i contratti stipulati nel settore privato, dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni. Al fine di derogare al citato limite si dovrebbe inserire nel presente decreto una disposizione che consenta, nell'ambito delle risorse già destinate per l'anno 2009 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2009 – in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 – dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel medesimo anno, relativi ai lavoratori assunti dallo stesso Genio militare.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sulle parti di competenza del provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento stesso, con un'osservazione volta ad introdurre la citata disposizione, all'articolo 7, dopo il comma 4-bis (*vedi allegato*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) chiede un chiarimento in merito alla copertura finanziaria degli oneri concernenti il trattamento economico, analogo a quello at-

tribuito alle Forze di polizia, da corrispondere al personale delle Forze armate. In particolare, sottolinea come le risorse da destinare a copertura dei predetti oneri siano state individuate durante l'esame del decreto-legge in oggetto da parte del Senato, non attraverso uno stanziamento aggiuntivo, ma nell'ambito di quelle già destinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto stesso, agli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Paventa pertanto il rischio che lo stanziamento di spesa previsto all'articolo 7, comma 1, pari a 580 milioni di euro, possa risultare insufficiente a far fronte ad entrambe le finalità.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, fa presente che la citata disposizione è stata introdotta dal Senato durante l'esame del decreto-legge per correggere un originario errore tecnico commesso nella stesura dell'articolo 7 che menzionava unicamente il trattamento economico delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco senza fare alcun riferimento al personale delle Forze armate, pur impegnato nelle attività di assistenza nei luoghi colpiti dagli eventi sismici. Peraltro segnala come la disposizione aggiunta dal Senato non dovrebbe inficiare la congruità delle risorse stanziato posto che nessun rilievo è stato formulato in proposito dalla Commissione bilancio del Senato.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con le osservazioni formulate dal relatore, dichiara che l'ammontare dell'autorizzazione di spesa, pari a 580 milioni di euro, di cui all'articolo 7, comma 1, era stato predisposto fin dall'origine tenendo conto degli oneri relativi al trattamento economico delle Forze armate. Pertanto la disposizione introdotta dal Senato non inficia in alcun modo gli interventi di assistenza previsti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, osserva come il chiarimento fornito dal Governo sgombri il campo da qualsiasi

equivoco in ordine alla capienza delle risorse indicate all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel segnalare come il relatore abbia evidenziato, tra l'altro, che la proroga o il rinnovo dei contratti dei lavoratori del Genio campale sia soltanto « parzialmente » preclusa dalle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, sottolinea come, a suo avviso, invece, il rinnovo o la proroga stesse siano totalmente precluse. Prova ne è il fatto che a causa del vincolo posto dal citato articolo 49, comma 3, a diversi lavoratori del Genio campale sia già stata negata la prosecuzione del contratto fino al 31 dicembre 2009.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, rispondendo alla richiesta di chiarimenti della deputata Villecco Calipari, fa presente che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2009 debbano considerarsi precluse solo limitatamente a quei lavoratori il cui contratto di lavoro a tempo determinato abbia superato la durata complessiva di 36 mesi negli ultimi 5 anni, mentre invece tale preclusione non sussiste per quei lavoratori che, per effetto della proroga o del rinnovo, non superino tale limite.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con le osservazioni del relatore, ribadisce come a legislazione vigente vi sia un vincolo di legge che, come chiarito in precedenza, impedisce in alcuni casi il rinnovo o la proroga dei citati contratti. Al tempo stesso evidenzia come il Ministero della Difesa si sia attivato, fin dall'esame del decreto-legge in oggetto presso il Senato, ad introdurre una norma che consenta di derogare al limite imposto dall'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Valuta quindi con soddisfazione il fatto che la questione dei lavoratori del genio campale sia stata posta dal relatore all'attenzione della Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel riepilogare l'attuale disciplina normativa che ha condotto all'assunzione dei lavoratori del Genio campale, sottolinea come quest'ultimi siano stati selezionati anche in base a criteri di sicurezza e siano stati impegnati nei più importanti teatri in cui operano le Forze armate sia in Italia che all'estero. Pertanto, nel ritenere particolarmente significativo per il Ministero della Difesa e per i lavoratori stessi il rinnovo o la proroga dei predetti contratti, evidenzia la necessità che l'osservazione risultante dalla proposta di parere favorevole del relatore sia trasformata in condizione, in modo da attribuire maggiore forza al parere che la Commissione si appresta ad esprimere, evitando che, come avvenuto al Senato, le iniziali buone intenzioni del Governo siano poi vanificate.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, fa presente di non poter aderire alla richiesta della deputata Villecco Calipari in quanto ritiene che l'importanza e l'urgenza del decreto-legge in esame siano tali da non consentire che il parere favorevole della Commissione sia « condizionato » da una problematica specifica per quanto rilevante. Ciò peraltro non sminuisce il suo interesse a che le questioni relative ai lavoratori del Genio campale trovino soluzione nell'ambito del decreto stesso. Infatti segnala di aver presentato, insieme al presidente Cirielli, un emendamento, presso la Commissione Ambiente, di tenore identico all'osservazione contenuta nel parere.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'osservare come l'importanza della questione dei lavoratori del Genio campale sia riconosciuta da tutte le parti politiche, e nel ricordare che anche il gruppo del PD ha presentato uno specifico emendamento al riguardo presso la Commissione Ambiente, sottolinea come vi sarebbero i presupposti per deliberare un parere favorevole con condizione. Ciò premesso preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel preannunciare la propria astensione sulla proposta di parere del relatore, ritiene necessario che una delegazione della Commissione Difesa si rechi al più presto in missione in Abruzzo nelle zone colpite dal sisma, affinché si possa appurare sul campo quali siano gli immobili della Difesa liberi e disponibili che possono essere effettivamente trasferiti alla Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA manifesta soddisfazione, a nome del Governo, per la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.

Atto n. 84.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisto, per l'Esercito e per la Marina, di taluni Sistemi di controcarro di terza generazione destinati a sostituire gli attuali sistemi a media e lunga gittata

MILAN e TOW, attualmente in dotazione delle citate Forze armate.

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il programma in esame, l'acquisizione dei nuovi sistemi si inquadra nel più generale programma di adeguamento e rinnovamento tecnologico delle Componenti terrestri ed anfibia. I sistemi da acquisire, infatti, sono impiegabili alle medie e lunghe distanze, sia da terra che da bordo dei veicoli operativi in dotazione e sono caratterizzati da elevata precisione ed efficacia.

In particolare, sempre secondo la citata relazione illustrativa, il sistema è realizzato in una duplice versione: terrestre e su piattaforma mobile ossia montata a bordo di mezzi terrestri in dotazione dell'Esercito. In entrambe le versioni il sistema è costituito essenzialmente da un missile, una camera termica, un'unità di comando e un supporto, tipo tripode, nella configurazione terrestre, o interfaccia, nella configurazione su piattaforma mobile.

Il sistema dovrà assicurare una distanza utile di impiego a partire da 250 metri fino a non meno di 4.000 metri e dovrà consentire di colpire il bersaglio con una probabilità pari al 90 per cento, impiegando differenti munizioni con modalità «*fire and forget*» e «*fire and observer and update*».

La modalità «*fire and forget*» (lancia e dimentica) consentirà di dirigere autonomamente il missile verso il bersaglio, assicurando una bassa esposizione degli operatori alla reazione avversaria dopo il lancio, anche durante le fasi di avvicinamento del missile al bersaglio; la modalità «*fire and observer and update*» (lancia, osserva e aggiorna), invece, consentirà al lanciatore di controllare e aggiornare la mira sul bersaglio successivamente al lancio o cambiare bersaglio in prossimità dell'impatto.

Il sistema, inoltre, dovrà essere caratterizzato da una bassa segnatura termica, in modo da renderne difficoltoso il rilevamento sia al momento del lancio sia durante lo sviluppo della traiettoria (capacità «*stealth*»).

Per quanto attiene all'addestramento, secondo la relazione illustrativa, il programma di approvvigionamento dovrà comprendere simulatori di tiro del tipo « *indoor* » (in ambiente chiuso) e « *outdoor* » (in ambiente esterno). Il primo tipo di simulatori consentirà l'addestramento del personale all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il lancio del missile e per la verifica costante dell'attività addestrativa, tramite una *console* per istruttore; il secondo tipo di simulatori consentirà, invece, l'espletamento dell'attività didattica anche in ambiente operativo, quale un teatro di operazioni.

Nel dettaglio, il programma in oggetto, per quanto riguarda l'Esercito, prevede l'acquisizione di: 64 sistemi controcarro in versione terrestre; 20 sistemi controcarro in versione integrata veicolo corazzato da combattimento « *DARDO* »; 26 sistemi addestrativi « *indoor* »; 37 sistemi addestrativi « *outdoor* »; 870 missili « *long Range* »; per quanto concerne la Marina, prevede, invece, l'acquisizione di: 6 sistemi controcarro in versione terrestre; 2 sistemi addestrativi « *indoor* »; 2 sistemi addestrativi « *outdoor* »; 120 missili « *long Range* ».

Per quanto riguarda i missili oggetto di acquisizione, la relazione illustrativa sembra riferirsi ai missili *Spike long Range*, che appartengono alla famiglia dei missili anticarro leggeri prodotti dall'impresa israeliana Rafael in quattro varianti (*Spike-SR*, *Spike-MR*, *Spike-LR* e *Spike-ER*). Tali missili differiscono, per la gittata, che varia da 800 a 8000 metri, e, in parte, anche per il sistema di guida e la dimensione della testata.

Il programma ha una durata di sei anni, con presumibile avvio già nel 2009, e un costo stimato in 121 milioni di euro. A questo proposito, la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2009, prevede, invece, una spesa complessiva di 120 milioni di euro di cui 1,6 per l'anno finanziario 2009. Riguardo a questo disallineamento nella stima degli oneri, appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne gli aspetti industriali del programma, la relazione illustrativa esclude il ricorso a iniziative di cooperazione internazionale. Il programma dovrebbe essere realizzato attraverso la collaborazione della società RAFAEL e la Società MBDA.

In proposito, sempre la relazione illustrativa riferisce che, nell'aprile del 2008, le citate aziende hanno convenuto in merito alla produzione, all'assemblaggio e al supporto logistico integrato del sistema in esame, riconoscendo alla società MBDA-Italia il ruolo di co-fornitrice del sistema con una percentuale di contributo operativo pari al 47 per cento della commessa.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in esame, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base degli eventuali chiarimenti del Governo, degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito e delle audizioni informali di esperti del Ministero della difesa che la Commissione svolgerà nella seduta di domani.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, premesso che il missile *Spike* risulta già in dotazione delle Forze armate, osserva come il sistema d'arma in oggetto rappresenti sostanzialmente una fase di un più ampio sistema di armamento già avviato. Riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che i dati risultanti dalla nota aggiuntiva devono essere considerati come dati programmatici e, in quanto tali, soggetti ad evoluzione nel corso del tempo in funzione delle novità sopravvenute, quali ad esempio i vincoli di bilancio, le esigenze legate alla produzione e così via. Ritiene pertanto fisiologico che possano verificarsi disallineamenti tra i dati contenuti nella nota aggiuntiva e quelli contenuti nelle relazioni illustrative che accompagnano i programmi presentati per il parere parlamentare, proprio a causa del lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della predetta nota e la trasmissione dei citati programmi.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel prendere atto delle dichiarazioni del sottosegretario Cossiga, evidenzia come il programma di armamento, dianozi richiamato dal rappresentante del Governo, sia stato avviato fin dal 2007 ed abbia comportato un impegno di spesa via via crescente fino ad arrivare all'attuale fase oggetto del parere parlamentare. Ciò posto, chiede pertanto al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alla durata complessiva del programma considerato nella sua interezza e al relativo costo, includendovi anche gli oneri pregressi che, peraltro, non figurano nella relazione illustrativa che accompagna il programma in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel far presente di avere al momento a disposizione i soli dati relativi alla fase del programma oggetto del parere parlamentare, ma non anche quelli concernenti la serie storica degli oneri legati al più ampio programma di armamento, in cui tale fase si inserisce, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata LR (Long Range) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri - VULCANO. Atto n. 85.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che il Programma Vulcano, finalizzato all'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri, è stato avviato nel 2002, preceduto quattro studi di prefattibilità, ed

è articolato, in quattro *step*. Il Programma pluriennale su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere rappresenta il terzo *step* del più ampio programma Vulcano, per la precisione lo *step* Sviluppo, industrializzazione delle munizioni *Long Range*. Tale *step* presenta una durata stimata di cinque anni ed è articolato in due fasi: Sviluppo munizione guidata (2009-2012) e Industrializzazione munizione guidata (2012-2014).

L'acquisizione del nuovo sistema d'arma è finalizzata:

alla necessità che le Forze navali siano dotate di maggiori capacità di supporto e protezione in profondità in ambiente costiero di Forze ed obiettivi ubicati a terra;

all'esigenza di dotare l'artiglieria terrestre di un munizionamento guidato che consenta il raggiungimento di una gittata di 140 Km.

Al fine di assicurare la massima protezione alle truppe impiegate nelle diverse operazioni, è apparso necessario potenziare «l'attuale capacità di Supporto di Fuoco» delle Unità navali della Marina militare italiana così come le capacità d'intervento delle unità di artiglieria terrestre.

L'esigenza di dotarsi del munizionamento VULCANO viene, inoltre, ricondotta alle priorità indicate dalla NATO.

Secondo la relazione illustrativa, l'esigenza media operativa rende necessario disporre di munizioni di tipo non guidato a media gittata (*Extended range*) entro il 2009 e di munizioni guidate a lunga gittata (*Long range*) entro il 2012.

Per quanto riguarda le artiglierie navali, il loro supporto è considerato complementare a quello operato dai velivoli e viene ritenuto un elemento indispensabile per assicurare una ottimale protezione e per conferire contestualmente efficacia alle azioni delle truppe di terra.

L'azione di protezione delle forze terrestri o anfibe comporta infatti l'esigenza di disporre di sistemi d'arma caratterizzati da agevole e rapida ridislocabilità, elevata

precisione (attraverso l'impiego di munizionamento guidato), prontezza di intervento e capacità di agire alla massima distanza possibile dalle difese avversarie. In proposito la relazione illustrativa sottolinea l'esigenza di poter effettuare gittate superiori ai 100 Km. per mantenere una distanza di sicurezza dal fuoco avversario durante la neutralizzazione dei bersagli.

Per quanto concerne l'artiglieria terrestre, il programma prevede la realizzazione di un munizionamento (guidato e non) il cui margine di errore deve essere contenuto nell'ordine di pochi metri e deve assicurare una gittata che può giungere, nel caso di impiego guidato con artiglieria terrestre, fino a 140 Km.

Il costo programma in esame è valutato in 118,5 milioni di euro (comprensivi delle quote a carico delle altre nazioni partecipanti: attualmente Olanda e Spagna), suddivisi in cinque esercizi finanziari a partire dal 2009. Tuttavia la relazione illustrativa non specifica, né l'articolazione della spesa nei diversi esercizi finanziari, né l'entità del contributo dei Paesi partecipanti, ma si limita a precisare che gli oneri sono a carico dei capitoli relativi ad Ammodernamento e Rinnovamento del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Al riguardo appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo. L'industria responsabile del programma è la OTO-Melara S.p.A. di La Spezia, che è anche l'impresa produttrice degli impianti sui quali il nuovo munizionamento verrà impiegato.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, nel richiamare quanto già evidenziato nell'odierna seduta circa il disallineamento tra oneri risultanti dalla nota aggiuntiva e oneri indicati nella relazione che accompagna il programma oggetto del parere parlamentare, sottolinea altresì che permangono ancora margini di incertezza sia nella dinamica temporale della spesa,

sia nel livello di coinvolgimento della Spagna quale *partner* del programma, che impediscono, al momento, una valutazione precisa dell'onere complessivo e della sua ripartizione annuale.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea, con rammarico, come dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo emerga in modo palese che le informazioni fornite al Parlamento dall'esecutivo presentano margini di incertezza molto ampi che non consentono di cogliere pienamente la portata finanziaria dei programmi di armamento e la loro dinamica temporale. Ritiene pertanto necessario che la Commissione individui sedi appropriate per approfondire, nel corso dei suoi lavori, questa particolare tematica che, travalicando il singolo programma di armamento, coinvolge in maniera più generale i rapporti tra Governo e Parlamento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel concordare con le osservazioni del deputato Di Stanislao e nel ricordare che la Commissione sta svolgendo un'apposita indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma da parte del Ministero della Difesa, ritiene che già nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà questa settimana, si potrà definire la sede più appropriata nell'ambito della quale svolgere l'approfondimento richiesto. Sottolinea come tale approfondimento risulti particolarmente importante, dal momento che, allo stato attuale, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sui diversi programmi d'arma, in mancanza di interventi correttivi, rischia di essere sostanzialmente irrilevante.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA dichiara la propria disponibilità a svolgere l'approfondimento richiesto nella sede che la Commissione riterrà più opportuna.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni «Anchor» fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato «SICRAL».

Atto n. 86.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto SPECIALE (PdL), *relatore*, osserva che il SICRAL, il primo sistema satellitare militare italiano di comunicazioni, consente di garantire l'interoperabilità tra reti che richiedono un elevato grado di sicurezza e riservatezza delle informazioni (reti della Difesa, della sicurezza pubblica, dell'emergenza civile e della gestione e controllo delle infrastrutture strategiche). Esso è stato concepito per garantire le operazioni connesse con l'attività di gestione delle crisi in aree dove le comunicazioni sono difficili da realizzare con i sistemi convenzionali.

Il sistema, frutto di un progetto avviato nel 1995 grazie al consorzio SITAB, costituito da Alenia Spazio, azienda capo-commessa, FiatAvio e Telespazio, è composto da due sottoinsiemi: il segmento spaziale e il segmento terrestre.

Il segmento spaziale è attualmente costituito dai satelliti SICRAL-1 – che sarà sostituito al termine della sua vita operativa, intorno al 2011, dal SICRAL-2 – e SICRAL-1B.

Il segmento terrestre è composto dal Centro di gestione e controllo di Vigna di Valle (Roma), dai «terminali utenti» sia fissi che trasportabili e da un supporto logistico integrato preposto all'assistenza tecnico-logistica del sistema. Vi è inoltre una infrastruttura secondaria di gestione e controllo, ospitata presso il Centro operativo del Fucino della società Telespazio, che viene attivata, all'occorrenza, per garantire la continuità del servizio in

caso di problemi tecnici insorti alla stazione primaria.

Venendo al programma in esame, sottolineo che il suo scopo è quello di assicurare nel tempo le prestazioni operative offerte dal citato sistema satellitare, attraverso la realizzazione di tre stazioni «Anchor» integrative e alternative al Centro di gestione e controllo di Vigna di Valle (Roma). Tali stazioni dovranno essere installate in punti diversi del territorio nazionale, così da decongestionare il traffico satellitare del citato Centro che dovrebbe contestualmente risultare potenziato.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che le nuove stazioni saranno gestite dal citato Centro di gestione e controllo di Vigna di Valle e dovranno essere in grado, in caso di «totale avaria» dello stesso Centro, di svolgere funzioni di monitoraggio e controllo della rete essendo integrate nella rete *Monitoring and Control* del sistema satellitare.

Il programma ha una durata di tre anni, dal 2009 al 2011, con un costo stimato di circa 15 milioni di euro, e dovrebbe essere finanziato attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della Difesa. In relazione al Programma pluriennale in esame, tuttavia, si segnala che la nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2009 prevede un onere complessivo di circa 25 milioni (di cui 4,4 relativi all'anno finanziario 2009) e la conclusione dei lavori nel 2013. In proposito, appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda gli aspetti industriali del programma, la relazione illustrativa esclude il ricorso ad iniziative di cooperazione internazionale. Il programma dovrebbe pertanto essere realizzato dall'industria nazionale operativa prevalentemente nel settore elettronico, spaziale e delle telecomunicazioni.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rinvia alle osservazioni già effettuate con riferimento ai programmi esaminati in precedenza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (*Directed Infra-Red counter-Measures - DIRCM*) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare.

Atto n. 87.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (Pdl), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame concerne l'acquisizione di un sistema di autoprotezione infrarosso di ultima generazione, basato su tecnologia laser, per la protezione degli aerei dell'Aeronautica militare contro minacce missilistiche a guida infrarossa, con particolare riferimento agli attacchi recati da armamenti di tipo MANPADS, ossia recati da sistemi missilistici antiaerei a corto raggio trasportabili a spalla.

I predetti sistemi missilistici, infatti, pur essendo sistemi d'arma complessi e tecnologicamente sofisticati, possono essere considerati, per le loro caratteristiche fisiche, delle armi leggere e, grazie a questa particolarità, non sono inseriti in alcuna convenzione internazionale concernente il controllo delle armi.

La relazione illustrativa evidenzia che i sistemi missilistici portatili sono ampiamente presenti (nell'ordine delle 100.000 unità) nel mercato « non controllato » degli armamenti e che di tali sistemi risultano dotate anche organizzazioni terroristiche. In particolare, la mi-

naccia recata da questo tipo di armamento è particolarmente significativa, sia nelle attuali situazioni di crisi in cui sono chiamate ad operare le Forze armate nelle operazioni fuori area, sia nei contesti nei quali non è possibile mantenere il completo controllo dei dintorni delle aree di decollo/atterraggio.

Al fronte di tali evolute minacce, la citata nota considera necessario, allo stato, predisporre strumenti di autoprotezione di ultima generazione, basati sulla generazione di un raggio laser in grado di abbattere il missile che si dirige verso il velivolo, acceandone in sensore.

Il programma ha una durata prevista di quattro anni, dal 2009 al 2012, e un costo stimato complessivamente in 65 milioni di euro, il cui finanziamento, di cui non viene evidenziata la ripartizione annuale, risulta a carico dei capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa. In merito a tale ripartizione appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda gli aspetti industriali, la relazione illustrativa esclude il ricorso a iniziative di cooperazione internazionale e riferisce che il programma dovrebbe essere realizzato prevalentemente dall'industria aeronautica nazionale e dalle industrie statunitensi del settore elettronico e avionico.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in merito alle richieste formulate dal relatore, rinvia alle osservazioni svolte con riferimento ai programmi esaminati in precedenza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali.

Atto n. 88.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame concerne l'acquisizione di 16 VTMM, Veicoli da trasporto medio multiruolo adibiti ad ambulanze protette, e di 4 VBM, Veicoli blindati medi configurati per la medesima missione.

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il programma in oggetto, l'acquisizione dei citati veicoli ambulanza è necessaria per soddisfare talune importanti esigenze di carattere sanitario connesse allo svolgimento di operazioni compiute fuori dai confini nazionali. Sembra evidente il riferimento all'Afghanistan, teatro sul quale le cosiddette MEDEVAC, termine che indica le evacuazioni sanitarie sotto il fuoco avversario, sono state effettuate finora quasi esclusivamente da elicotteri esposti a gravissimi rischi.

La capacità operativa che si intende acquisire è quella d'intervento medico urgente, ciò che occorre per soccorrere il personale ferito, in un'area il più possibile prossima a quella dello scontro, stabilizzarlo e trasportarlo in condizioni di ragionevole sicurezza verso le più attrezzate strutture sanitarie da campo. Un'attività critica, che può fare la differenza tra la morte e la sopravvivenza dei militari traumatizzati ed altresì tra la conservazione o la perdita degli arti eventualmente colpiti.

Per quanto concerne le caratteristiche dei «veicoli ambulanza protetti», si ricorda che tali mezzi, opportunamente allestiti con gli equipaggiamenti sanitari *standard*, consentirebbero al personale sanitario di trattare efficacemente a bordo tutti quei casi che richiedono interventi

immediati *in loco* e di trasportare due assistiti, assieme al personale sanitario necessario per mantenere stabili le loro condizioni fino all'arrivo alla struttura sanitaria di provvisoria destinazione.

Il programma ha una durata prevista di cinque anni: dal 2009 al 2013, con un costo stimato complessivamente in 33,2 milioni di euro, di cui 19,2 milioni di euro per le ambulanze protette su piattaforma VTMM e 14 milioni di euro per le ambulanze protette su piattaforma VBM, e dovrebbe essere finanziato attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della Difesa.

L'urgenza di potenziare rapidamente le capacità nazionali nel settore consiglierebbe forse un'accelerazione dei tempi rispetto a quelli previsti, tenuto conto di quanto sta accadendo adesso in zone come la Provincia di Baghdis, dove anche recentemente è stato necessario assistere e sgomberare rapidamente alcuni paracadutisti rimasti feriti in scontri a fuoco sostenuti contro i ribelli talebani.

Sembra opportuno anche un secondo rilievo. La nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2009 non indica esplicitamente il programma in esame nell'elenco di quelli finanziati. In proposito, si ritiene che spetti al Governo il compito di chiarire al Parlamento se tale programma relativo ai VTMM e VTB da adibire ad ambulanze protette risulti o meno compreso tra i « Programmi minori » relativi alla « sostenibilità logistica » della componente terrestre, rispetto ai quali la citata nota aggiuntiva prevede uno stanziamento di 39,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli aspetti industriali del programma, infine, la relazione illustrativa inviata dal Governo al Parlamento esclude il ricorso a iniziative di cooperazione internazionale. Di conseguenza, è probabile che la realizzazione del programma sia assicurata prevalentemente da imprese nazionali ed in particolare dal Consorzio Iveco-Otomelara, peraltro già distintosi per aver prodotto numerosi mezzi all'avanguardia utilizzati dai nostri contingenti inviati all'estero.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fa presente che il programma in oggetto è incluso nell'ambito dei programmi minori ed è stato trasmesso per il parere parlamentare, in quanto determina, comunque, un potenziamento della capacità operativa delle Forze armate. Assicura, infine, che il citato programma sarà realizzato nel previsto termine di cinque anni.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'onere del programma in esame sia da includere oppure da aggiungere a quello indicato per i programmi minori dalla nota aggiuntiva.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA dichiara che l'onere del programma in oggetto è compreso all'interno dello stanziamento complessivo destinato ai programmi minori.

Augusto DI STANISLAO (IdV) esorta il Governo a non avere timore di fornire al Parlamento una informazione esaustiva sui programmi d'arma, posto che dalla dialettica maggioranza-opposizione possono scaturire contributi costruttivi per l'attività del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel sottolineare che da parte del Governo non esiste nessun timore a fornire tutte le informazioni che il Parlamento ritenga opportune, ribadisce la propria disponibi-

lità a svolgere i necessari approfondimenti sul tema in discussione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00147 Rosato: *sull'attribuzione del « premio di congedamento » al personale militare.*

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 172 del 5 maggio 2009, a pagina 16, seconda colonna, prima riga, sostituire le parole: « *direttore della direzione centrale della contabilità nazionale dell'ISTAT* » con le seguenti: « *dirigente del servizio finanza pubblica della contabilità nazionale dell'ISTAT* »; alla medesima pagina 16, seconda colonna, nona riga, sostituire le parole: « *direttore della direzione centrale della contabilità nazionale dell'ISTAT* » con le seguenti: « *dirigente del servizio finanza pubblica della contabilità nazionale dell'ISTAT* ».

ALLEGATO

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato);

premesso che i reparti del Genio militare sono stati chiamati a concorrere alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto;

considerato che:

i predetti reparti, per corrispondere in modo efficace alle richieste della Protezione civile, penalizzando il meno possibile le attività d'istituto in corso, dovrebbero poter continuare ad avvalersi, almeno fino al 31 dicembre 2009, della manodopera occasionale di provata efficacia e affidabilità, il cui contratto di lavoro risulti in scadenza nell'anno 2009;

tale possibilità, tuttavia, risulta al momento parzialmente preclusa dall'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha esteso ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni il limite di durata – pari a 36 mesi nell'ultimo quinquennio – stabilito, per i contratti stipulati nel settore privato, dall'articolo 5,

comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

rilevata pertanto l'opportunità di derogare al citato limite mediante l'inserimento nel presente decreto di una disposizione che consenta, a valere sulle disponibilità esistenti nell'ambito delle risorse destinate per l'anno 2009 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare, la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2009 – anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 – dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel medesimo anno, relativi ai lavoratori assunti dallo stesso Genio militare;

valutate, infine, positivamente le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 7, comma 1, e 10, comma 5-*bis*, del presente decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, dopo il comma 4-*bis* il seguente: «4-*ter*. Per le esigenze connesse alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, in

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza nell'anno 2009, relativi ai lavoratori assunti dal Genio

militare, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre del medesimo anno, nell'ambito delle risorse già destinate per l'anno 2009 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 e abb.-A
 Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 59

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 e abb.-A
 Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 60

ERRATA CORRIGE 61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 26 febbraio 2009, si è già espressa sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. Con riferimento agli emen-

damenti presenti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 1, evidenzia che, a suo giudizio, ha effetti finanziari negativi l'emendamento 5.112 Di Pietro, il quale prevede che le intercettazioni possano essere effettuate anche nei confronti di utenze in uso a persone in relazione alle quali ricorrono i requisiti individuati dall'articolo 5 pur se intestate a terzi. Infatti, segnala che la disposizione potrebbe comportare un ampliamento del ricorso alle intercettazioni con la possibilità di pregiudicare il conseguimento dei risparmi volti a compensare i maggiori costi connessi al processo di informatizzazione previsto dal provvedimento. Al riguardo, chiede una conferma da parte del rappresentante del Governo. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento del Governo in merito all'emendamento 6.20 Pecorella che prevede la predisposizione presso la Procura della Repubblica, a disposizione dei difensori, della strumentazione necessaria per l'ascolto delle registrazioni ovvero per la visione delle videoregistrazioni. La predisposizione di tale strumentazione sembrerebbe infatti poter comportare oneri di

carattere finanziario. Rileva infine che i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e non compresi nel fascicolo n. 1 non presentano profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide, con riferimento all'emendamento 5.112, i rilievi formulati dal relatore, in ordine ai quali la disposizione comporta un ampliamento del ricorso alle intercettazioni con la possibilità di pregiudicare il conseguimento dei risparmi volti a compensare i maggiori costi connessi al processo di informatizzazione previsto dal provvedimento. Per quanto riguarda l'emendamento 6.20 Pecorella, rileva come esso appaia suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.112 e 6.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 1, in quanto privi di effetti finanziari. »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.50.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.1000.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.1000 sul quale il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia. Al riguardo, segnala che il testo ripropone, con talune modificazioni, il testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito, sul quale la Commissione bilancio, nella seduta del 26 febbraio 2009, aveva espresso parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere che alle spese per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione di cui all'articolo 20 si provveda nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le modifiche introdotte dal maxiemendamento rispetto al testo approvato dalla Commissione in primo luogo recepiscono la richiamata condizione formulata dalla Commissione bilancio, riportando, inoltre, sostanzialmente, il contenuto delle proposte emendative 3.300, 3.301, 5.300, 16.300 della Commissione e 8.0500, 15.500, 16.500 del

Governo, sulle quali la Commissione bilancio, nella seduta odierna, ha espresso nulla osta, ritenendole prive di effetti finanziari, nonché dell'emendamento Contento 5.113, sul quale la Commissione bilancio ha espresso nulla osta nella seduta del 26 febbraio 2009. L'emendamento provvede inoltre ad una modifica del comma 33, lettera *b*), articolo 17, comma 1, lettera *b*), nel testo del disegno di legge C. 1415-A) sostituendo il riferimento all'articolo 154, comma 1, lettera *e*), del codice della *privacy*, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con quello all'articolo 154, comma 1, lettere *c*) e *d*). La modifica appare volta ad apportare una correzione al testo, ma non presenta profili problematici di carattere finanziario. Alla luce di queste considerazioni, rileva che l'emendamento 1.1000 non sembra quindi presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto chiede comunque l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda con le valutazioni del relatore e rileva che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 del Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 20 maggio 2009, a pagina 50, decima riga, e a pagina 54, seconda colonna, quarta riga, le parole « Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche. » sono sostituite dalle seguenti: « Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	62
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	66
DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	63
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	67
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Sui lavori della Commissione	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.30.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, formula una proposta di parere (vedi allegato 1), la quale reca un'osservazione volta a chiarire che i benefici di carattere fiscale e assistenziale previsti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, primo periodo, del provvedimento, in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini, possono essere applicati da qualsiasi regione ai predetti volontari residenti nel proprio territorio, e non solo a coloro che prestino servizio nei reparti alpini dislocati nelle regioni di residenza.

A tale proposito ritiene che tale precisazione possa superare le obiezioni sollevate da taluni deputati dell'opposizione circa il carattere asseritamente discriminatorio del testo unificato in esame.

Alberto FLUVI (PD), ritiene che la soluzione prospettata dalla relatrice non

sia idonea a fugare le perplessità di ordine politico-istituzionale manifestate dai deputati dell'opposizione nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Antonio PEPE (PdL), pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, rileva, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) – il quale prevede l'esenzione da ogni tributo e diritto, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, degli atti e delle operazioni concernenti i finanziamenti e gli acquisti relativi alla ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive di quelle distrutte, nonché degli atti conseguenti e

connessi e degli atti di cui alla lettera *c*) –, l'opportunità di sostituire il riferimento alla lettera *c*), soppressa nel corso dell'esame al Senato, con quello al comma 1-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, al fine di estendere agli atti previsti dal predetto comma 1-*bis* le agevolazioni tributarie contemplate dalla stessa lettera *d*).

Ritiene altresì opportuno prevedere, per gli atti traslativi onerosi di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni interessati dagli eventi sismici, l'applicazione in misura fissa, oltre che dell'imposta di registro, come stabilito dall'articolo 10, comma 1-*ter*, lettera *c*), anche dell'imposta ipotecaria e catastale.

Rileva altresì come un ulteriore intervento agevolativo possa consistere nell'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei terreni edificabili sottostanti agli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti dal sisma.

Alberto FLUVI (PD) esprime preliminarmente forti perplessità sulla scelta, compiuta con il decreto-legge, di concentrare la gestione della ricostruzione nelle mani del Commissario delegato e della Protezione civile, ritenendo che tale soluzione non sia funzionale alla migliore gestione di tale fase, la quale richiederebbe invece un maggiore coinvolgimento della regione e dei comuni interessati.

Passando a talune questioni specifiche, rileva la necessità di chiarire in maniera inequivocabile l'estensione delle agevolazioni previste per gli immobili adibiti ad abitazione principale anche alle seconde case, nonché agli immobili ad uso non abitativo.

Per quanto riguarda le norme in materia di sospensione dei termini di versamento, contenute nell'articolo 6, sottolinea come tali previsioni rischino di creare problemi di liquidità alle aziende municipi-

palizzate, che potrebbero ripercuotersi negativamente anche sui loro dipendenti.

Tra gli aspetti di maggiore criticità del provvedimento d'urgenza in esame segnala quindi le disposizioni recate dall'articolo 10, comma 1-*bis*, ai sensi delle quali il CIPE provvede all'individuazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione, di zone franche urbane alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. A tale riguardo giudica confusa la disciplina recata dal menzionato comma 1-*bis*, in alternativa alla quale è prevista l'applicazione, con decreto ministeriale soggetto ad autorizzazione comunitaria, del regime fiscale di incentivazione di cui al successivo comma 1-*ter*. Osserva inoltre come la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro, prevista dal predetto comma 1-*bis*, possa risultare in concreto esigua, atteso che la individuazione delle zone franche urbane avviene in deroga al requisito demografico prescritto dalla legge n. 296 del 2006 e si estende, oltre che ai comuni colpiti, all'intero territorio della Provincia di L'Aquila.

Con riferimento all'articolo 12 del decreto-legge, il quale attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato amplissimi poteri normativi in materia di giochi, considera necessario valutare più attentamente tale scelta, ritenendo al riguardo opportuno quanto meno prevedere che le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere sui decreti dirigenziali adottati.

Per quanto riguarda, poi, le nuove disposizioni concernenti la sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati – cui è sottesa la condivisibile finalità di arginare il fenomeno del gioco illegale – rileva come la necessità di dotarsi di nuove attrezzature possa comportare non irrilevanti esborsi aggiuntivi per gli operatori del settore, i quali hanno già dovuto sopportare considerevoli oneri economici per adeguare gli apparecchi da gioco ai nuovi standard recentemente introdotti.

Chiede quindi chiarimenti in ordine all'osservazione di cui alla lettera *e*) della proposta di parere del relatore, relativa al regime di responsabilità applicabile ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco.

Gianfranco CONTE (PdL), *presidente e relatore*, con riferimento alla preoccupazione espressa dal deputato Fluvi circa le conseguenze negative della sospensione generalizzata dei termini di versamento, che si ripercuoterà anche sulle entrate delle aziende municipalizzate, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di individuare meccanismi volti a garantire gli equilibri finanziari di tali aziende rispetto alle conseguenze derivanti dalla predetta sospensione.

Per quanto riguarda invece l'estensione delle agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge alle seconde case, ritiene che tale ipotesi sia già contemplata dalla lettera *e*) del comma 1 di tale articolo, la quale fa riferimento agli « immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale », ma che sia comunque opportuno invitare la Commissione di merito ad eliminare ogni dubbio in merito.

Nel giudicare quindi condivisibile la proposta di sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari i decreti dirigenziali adottati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 12, rileva, peraltro, come il ricorso a tali provvedimenti sia oggettivamente appropriato, in considerazione della particolare dinamicità del settore dei giochi.

Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *e*) della propria proposta di parere, rileva come essa sia volta a chiarire che l'esclusione dalla responsabilità solidale dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera *i*), si applichi solo nel caso in cui i concessionari stessi svolgano effettivamente le funzioni di controllo loro attribuite.

Condivide infine i rilievi formulati dal deputato Pepe, riservandosi di formulare specifiche osservazioni in materia.

Riformula quindi la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) preannunzia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Antonio PEPE (PdL) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, testé riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), segnala il tema, particolarmente urgente, relativo ai rimborsi delle maggiori imposte versate dai contribuenti per effetto della mancata deduzione dell'IRAP nei periodi d'imposta anteriori al 2008.

Infatti, pur essendo ormai imminente la scadenza per la presentazione delle istanze di rimborso, che può avvenire esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 12 del 12 giugno 2009, non è

stato ancora rilasciato il prodotto di gestione da utilizzare a tale fine, con la conseguenza che le case produttrici di *software* disporranno di tempi ristrettissimi per adeguare gli applicativi che si interfacciano alle contabilità aziendali.

Rileva, inoltre, come i rimborsi saranno effettuati in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, e come ciò, oltre a determinare gravissime difficoltà per i contribuenti interessati, che si dovranno affrettare a presentare le proprie istanze di rimborso nel giro di pochi minuti, comporterà evidenti iniquità, escludendo dal beneficio molti contribuenti per il solo fatto di aver presentato la domanda successivamente ad altri, a parità di requisiti.

In tale contesto rileva di aver presentato al riguardo un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, con la quale chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se non ritenga di disporre una proroga della scadenza del 12 giugno, al fine di dare alle società produttrici di *software* e agli studi professionali il tempo sufficiente per affrontare gli adempimenti connessi ai suddetti rimborsi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza di fare quanto prima chiarezza sulla tematica segnalata.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. (Testo unificato C. 607 e C. 1897).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli, recante « Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato come la possibilità, prevista dal provvedimento, di riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini, al fine di incentivare il reclutamento di tali reparti, debba essere applicabile ai volontari provenienti da tutto il territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 2-*bis*, primo periodo, il quale consente alle regioni ed agli enti locali di riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i predetti benefici possono essere applicati da qualsiasi regione ai volontari residenti nel proprio territorio, e non solo a coloro che prestino servizio nei reparti alpini dislocati nelle regioni di residenza.

ALLEGATO 2

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2468, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale escusione della garanzia statale sui finanziamenti contratti dalle banche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, finalizzati alla ricostruzione, la riparazione o la sostituzione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti dal sisma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento all'unità previsionale di base 3.2.4.2, la quale non risulta più presente nel bilancio dello Stato a seguito della riclassificazione operata a partire dal 2008, con quello all'unità revisionale di base 8.1.7, nella quale è confluito il capitolo 7407, ove è appostato lo stanziamento per gli oneri

derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di disposizioni legislative;

b) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, il quale istituisce un regime tributario di incentivazione alternativo a quello di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale regime si applichi alle medesime tipologie di soggetti (piccole e microimprese, titolari di reddito di lavoro autonomo) cui si applicano le disposizioni in materia di zone franche urbane richiamate dal comma 1-*bis*;

c) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la parte della lettera che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni d'imposta 2009-2012, con quella che prevede l'esclusione dal reddito d'impresa delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari, in quanto tale ultima previsione risulterebbe sostanzialmente inutile, essendo il reddito d'impresa già escluso, per il periodo indicato, dalla formazione dell'imponibile;

d) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, lettera *b*), la quale stabilisce che l'IVA non è dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale previsione debba intendersi come esenzione dall'IVA, ai fini della determinazione del *pro-rata* di indetraibilità per il soggetto cedente;

e) con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera i), alinea e numero 4), che prevedono un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco, e, contestualmente, l'esclusione delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi conces-

sionari, con specifico riferimento alle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, per gli illeciti accertati con le modalità appena richiamate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata della predetta esclusione, in particolare se debba intendersi nel senso che, qualora i controlli svolti dal concessionario di rete portino a riscontrare irregolarità, sia esclusa la responsabilità solidale del medesimo concessionario, altrimenti prevista in taluni casi dal citato comma 2 dell'articolo 39-*quater*.

ALLEGATO 3

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2468, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento alla lettera *c)* del medesimo comma, la quale è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato, con quello al comma 1-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, al fine di estendere agli atti previsti dal predetto comma 1-*bis* le agevolazioni tributarie contemplate dalla stessa lettera *d)*;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la quale prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire

meglio che tale beneficio è equivalente a quelli previsti per gli immobili di prima abitazione;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale escusione della garanzia statale sui finanziamenti contratti dalle banche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, finalizzati alla ricostruzione, la riparazione o la sostituzione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti dal sisma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento all'unità previsionale di base 3.2.4.2, la quale non risulta più presente nel bilancio dello Stato a seguito della riclassificazione operata a partire dal 2008, con quello all'unità revisionale di base 8.1.7, nella quale è confluito il capitolo 7407, ove è appostato lo stanziamento per gli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di disposizioni legislative;

d) con riferimento all'articolo 6, il quale prevede, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento relativi ad entrate di competenza di società municipalizzate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare meccanismi atti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle predette società nel periodo di vigenza della sospensione;

e) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, il quale istituisce un regime

tributario di incentivazione alternativo a quello di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale regime si applichi alle medesime tipologie di soggetti (piccole e microimprese, titolari di reddito di lavoro autonomo) cui si applicano le disposizioni in materia di zone franche urbane richiamate dal comma 1-*bis*;

f) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la parte della lettera che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni d'imposta 2009-2012, con quella che prevede l'esclusione dal reddito d'impresa delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari, in quanto tale ultima previsione risulterebbe sostanzialmente inutile, essendo il reddito d'impresa già escluso, per il periodo indicato, dalla formazione dell'imponibile;

g) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, lettera *b*), la quale stabilisce che l'IVA non è dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale previsione debba intendersi come esenzione dall'IVA, ai fini della determinazione del *pro-rata* di indetraibilità per il soggetto cedente;

h) con riferimento all'articolo 10, comma 1-*ter*, lettera *c*), la quale prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi onerosi di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni interessati dagli

eventi sismici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione in misura fissa anche dell'imposta ipotecaria e catastale;

i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire l'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei terreni edificabili sottostanti agli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti dal sisma;

l) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i decreti dirigenziali previsti dal comma 1 siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

m) con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *i*), alinea e numero 4), che prevedono un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco, e, contestualmente, l'esclusione delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari, con specifico riferimento alle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, per gli illeciti accertati con le modalità appena richiamate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata della predetta esclusione, in particolare se debba intendersi nel senso che, qualora i controlli svolti dal concessionario di rete portino a riscontrare irregolarità, sia esclusa la responsabilità solidale del medesimo concessionario, altrimenti prevista in taluni casi dal citato comma 2 dell'articolo 39-*quater*.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 71

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

AVVERTENZA 74

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 giugno 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.40 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che dopo lo svolgimento della sua relazione si procederà nella seduta odierna allo svolgimento della discussione, riservandosi di presentare una proposta di parere dopo aver acquisito le considerazioni espresse dai colleghi che intendranno intervenire. Dà quindi la parola al collega Lolli che ringrazia a nome di tutta la Commissione per l'impegno personale che sta approfondendo a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. Ricorda che svolgerà nel pomeriggio un

incontro con gli studenti de L'Aquila, al quale invita a partecipare tutti i colleghi che intenderanno farlo.

Giovanni LOLLI (PD) ringrazia la Presidente e tutti i colleghi che, con un atto non dovuto e unico, nell'ambito delle Commissioni parlamentari, si sono recati in visita a L'Aquila ed hanno voluto « adottare », con un atto politico importante, i ragazzi del campo scuola di Paganica. Osserva che durante la visita la Commissione ha preso atto della complessità dei problemi del luogo: il terremoto ha colpito un capoluogo di regione e per questo ha avuto un esito ancora più disastroso. Ricorda che il decreto di cui si sta discutendo nella seduta odierna è stato oggetto di modifiche migliorative al Senato, rilevando peraltro che esso non è ancora uno strumento pienamente adeguato alla risoluzione dei problemi che si sono verificati con il sisma. Segnala, inoltre che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa di circa una settimana fa, ha esplicitato che sarebbero state apportate profonde modifiche al decreto. Ricorda, altresì che anche il collega Tortoli, in qualità di vicepresidente della Commissione ambiente, ha annunciato la disponibilità del Governo a modificare alcuni punti del decreto. Osserva quindi che, sul « decreto Abruzzo » non si sta sviluppando una discussione ideologica, ma molto concreta per il bene di una regione devastata dal terremoto.

Si attiene, nell'esposizione, solo all'illustrazione di alcuni problemi che riguardano lo specifico della Commissione, per osservare che il primo problema da risolvere è quello legato agli edifici scolastici. Ricorda, al riguardo, che si attribuiscono risorse non ben identificate alle regioni e osserva che queste risorse devono essere poi girate alle province, ai comuni e poi ai Provveditorati, con una « procedura bizantina ». Ritiene che a tutti è chiaro che entro il prossimo mese si dovranno avere indicazioni precise di dove verranno ubicate le scuole e quali dovranno essere gli edifici scolastici da restaurare se non si vuole rischiare di aggravare ancora di più

la situazione. Fa notare, altresì, che senza queste indicazioni il ministero non avrà la possibilità di assegnare gli insegnanti nelle varie scuole. Sottolinea quindi che occorre semplificare l'attuale sistema previsto per l'erogazione dei fondi per poter far arrivare direttamente i finanziamenti agli enti competenti per la distribuzione. Evidenzia d'altra parte che un altro problema che resta ancora da risolvere è quello legato alle disposizioni previste con il decreto 112 del 2008, che nella situazione di emergenza dell'Abruzzo si rivela davvero inapplicabile. Ricorda che ci si trova di fronte ad un'organizzazione scolastica improvvisata e che quindi è essenziale sospendere gli effetti del decreto 112 del 2008. Ritiene quindi che sia possibile effettuare tale sospensione, per quello che riguarda il territorio della provincia de L'Aquila, senza particolari problemi.

Individua quindi nella risoluzione delle questioni legate all'Università il terzo problema, ricordando che il Ministro Gelmini ha stipulato un protocollo con il rettore; ci si trova di fronte all'esigenza di una sospensione delle tasse universitarie, intervenendo sul Fondo ordinario al fine di porre rimedio ad una situazione molto grave, con una procedura che andrebbe estesa anche a enti come l'Accademia e il Conservatorio de L'Aquila. Aggiunge che occorrerebbe presentare un emendamento specifico per il restauro e la ricostruzione delle scuole de L'Aquila. Sottolinea quindi che un discorso a parte va fatto per i beni culturali e monumentali della città, ricordando che una parte di essi sono beni religiosi. Rammenta che lo stesso Governo ha definito una lista di 44 monumenti di rilievo, da portare anche all'attenzione internazionale per il restauro e il ripristino, pur osservando che si parla di 44 monumenti su un numero di almeno 1.700: Ritiene quindi palese il problema dei finanziamenti da mettere in campo. Precisa per esempio che solo per la parte monumentale – secondo quanto dichiarato dal Governo all'Unione europea – occorrono 10 miliardi di euro. Sottolinea che la copertura attuale è del tutto insuf-

ficiente e occorre avere per gli anni prossimi la certezza di risorse specifiche.

Auspica pertanto che nel corso dell'esame in Commissione di merito si possa approvare un emendamento che preveda un doppio canale di finanziamento, da ricavarsi dall'accise sulla benzina e dal prelievo sull'IRPEF. Ricorda, a tal proposito, che provvedimenti *ad hoc* di questa natura hanno fatto raccogliere 12 mila miliardi di lire per l'alluvione di Alessandria e che ancora, sulla base della normativa vigente, si continua a riscuotere tassazione per il terremoto del Friuli. Ritieni che all'interno della Commissione si possa comprendere la *ratio* di una proposta come quella indicata: occorrono risorse certe e distribuite negli anni futuri per salvare un complesso di beni monumentali tra i più rilevanti del Paese.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene opportuno estendere alle altre istituzioni di alta formazione le agevolazioni stabilite per l'università, ricordando che l'economia del luogo è legata molto all'università. Ricorda altresì che l'attività legata ai beni monumentali contribuisce in misura rilevante al rilancio dell'economia della città; se non si interviene su tale patrimonio di fatto si produrrà un vuoto economico e sociale in una città ricca di tradizioni.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ringraziando i colleghi per le considerazioni espresse, sottolinea che gli aspetti specifici evidenziati andranno affrontati, per le parti di competenza, nelle Commissioni di merito, con particolare riferimento a quelli finanziari che dovranno essere esaminati dalla Commissione bilancio.

Maria COSCIA (PD) concorda con i punti fondamentali evidenziati sui vari temi dai colleghi Lolli e Mazzarella. Osserva che si potrà trovare senz'altro il consenso della Commissione sui punti esposti. Ritieni peraltro importante sottolineare nella proposta di parere i passaggi che attualmente appaiono più lacunosi. Ribadisce che se non si avranno delle

indicazioni certe nei prossimi giorni, ci saranno problemi seri per l'imminente avvio dell'anno scolastico, osservando che la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, dovrà svolgere un ruolo importante per garantire nelle zone de L'Aquila un normale avvio. Concorda sul fatto che il problema principale è l'individuazione dei luoghi dove far svolgere le attività scolastiche ai ragazzi; occorre capire quali siano effettivamente gli edifici agibili e quali quelli irrecuperabili, cioè da ricostruire interamente. Sottolinea quindi che occorre un piano chiaro rispetto alle situazioni logistiche, sul quale va innestato un coordinamento delle regioni, che a sua volta interessi i comuni e le province. Ricorda che durante la visita a L'Aquila le organizzazioni sindacali hanno proposto nel corso dell'incontro alcune possibili modifiche al decreto di cui si dovrebbe tenere conto. Ribadisce inoltre che è necessario sospendere i tagli previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, per quello che riguarda il dimensionamento degli organici. Aggiunge che un altro problema legato al personale è la stabilizzazione del personale precario.

Osserva quindi che vi sono famiglie che hanno perso tutti i propri beni e alle quali va garantita un minimo di sussistenza. Fa notare altresì che vi è l'urgente bisogno di individuare i luoghi dove dovranno sorgere i nuovi edifici scolastici e che una mappatura precisa dell'esistente agibile dovrà essere resa nota entro giugno, in quanto il personale deve avere la certezza del luogo dove svolgere il proprio lavoro. Afferma quindi di avere avuto un'impressione positiva del lavoro che il Ministro Gelmini ha avviato con il rettore dell'Università de L'Aquila che va senz'altro potenziato. Ricorda a questo proposito che sia l'Università che l'Accademia hanno richiesto di individuare sedi opportune per la permanenza degli studenti: la città non si può permettere di vivere senza le residenze universitarie che da sempre ne caratterizzano il territorio e il tessuto sociale. Condivide pienamente d'altra parte ciò che è stato affermato dal collega Lolli, circa il problema dei beni culturali e monumen-

tali. Considera possibile in prospettiva far sorgere sul terreno devastato dal terremoto una sorta di immenso laboratorio, dove possano essere messe a frutto risorse ed eccellenze nazionali e internazionali che potranno dedicarsi alla ricostruzione di questi luoghi importanti per il Paese. Ribadisce quindi che la ricostruzione dei beni monumentali può trasformarsi in una grande sfida per il futuro. Sottolinea, altresì, che le risorse umane già disponibili nell'Accademia delle Belle Arti di l'Aquila e nelle altre Accademie del territorio nazionale possano essere messe in campo per la ricostruzione. In conclusione, ritiene che occorre utilizzare le risorse umane e scientifiche che sono già disponibili per avviare un modello di ricostruzione da lasciare alle future generazioni come simbolo della capacità di un Paese di far rivivere il proprio patrimonio monumentale, storico e artistico.

Il sottosegretario di Stato Giuseppe PIZZA si rimette alle decisioni che la Commissione vorrà adottare al fine di

migliorare il testo del provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 13.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 70.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
SEDE REFERENTE:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti / Articoli aggiuntivi</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246
Sull'ordine dei lavori	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 maggio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e, in considerazione dell'ingente numero degli stessi, si riserva di comunicare nella successiva seduta gli esiti conclusivi della relativa valutazione di ammissibilità.

Giovanni LOLLI (PD) dichiara di apprezzare l'iniziativa informale promossa

dal relatore, che ha ritenuto opportuno svolgere un incontro con i parlamentari abruzzesi sulle tematiche oggetto del provvedimento in esame. Valuta altresì con favore la dichiarazione del Presidente del Consiglio relativa all'intendimento del Governo di attuare un ristoro totale in relazione alle seconde case lesionate dal terremoto. Auspica la piena disponibilità del Governo a volersi confrontare con i gruppi di opposizione nel merito delle questioni, affinché il testo del decreto-legge possa essere migliorato soprattutto in relazione alle prescrizioni che incidono sul contenuto delle ordinanze. Ritiene doveroso superare i vincoli posti dal testo in ordine ai soggetti destinatari delle misure recate dal decreto-legge; precisa al riguardo che non soltanto i residenti debbano essere contemplati, ma anche i proprietari di immobili e delle abitazioni localizzate nelle aree interessate. In relazione alla proposta del Presidente del Consiglio di consentire la totale ricostruzione delle seconde case nei centri storici, fa notare che nelle zone periferiche delle città per le seconde case appare più opportuna la previsione di un adeguato ristoro dei danni subiti. Evidenzia con allarme che i comuni e le aziende non sono attualmente in condizione di riscuotere tributi, il che porrebbe l'esigenza di prevedere in tale fase idonei risarcimenti. Sostiene che le previsioni tese ad attivare misure per lo sviluppo economico appaiono lacunose sotto il profilo della copertura finanziaria, soprattutto in relazione alla zona franca urbana, che peraltro si riferisce alle sole piccole aziende ed alle aziende di nuovo insediamento. Ravvisa l'esigenza che sia estesa la norma che richiede la perizia giurata per la concessione di agevolazioni ai detentori di azienda anche ai casi di detenzione di immobili. In relazione ai centri storici, osserva che l'articolo 14 del testo appare del tutto insufficiente in quanto carente sulle coperture economiche degli oneri necessari per la ricostruzione dei beni monumentali ed artistici, per i quali ritiene che occorran risorse pari a 3 miliardi di euro. Ritiene che non sia da

escludere l'ipotesi di istituire una apposita tassa per coprire gli oneri della ricostruzione; ricorda al riguardo i casi dell'alluvione di Alessandria e del terremoto del Belice. Reputa opportuno che sia riconosciuto lo *status* di invalidi e morti sul lavoro alle vittime del terremoto dell'Abruzzo, come previsto in analoghi casi. Ravvisa quindi la necessità che siano potenziate le risorse, in termini di personale e di mezzi, destinate al corpo dei Vigili del fuoco. Precisa, richiamando un intervento da lui svolto in una precedente seduta, che occorre applicare la legge sulle aree espropriate, e che tali aree debbano essere valutate sulla base del valore della destinazione d'uso successiva al terremoto.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Lolli, che ha affrontato temi ritenuti prioritari anche dal suo gruppo. Ritiene necessario rendere tempestivamente operativo il decreto-legge anche per dare credibilità alle istituzioni. Rileva che al momento appare evidente la distanza che si pone tra gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio, anche con recenti dichiarazioni alla stampa, e gli interventi effettivamente realizzati. Fa notare che in relazione alla questione delle seconde case e degli immobili produttivi l'ordinanza non fornisce al momento adeguate garanzie ed appare anzi iniqua in quanto non assicura il ristoro totale. Sostiene che i diritti fondamentali dei cittadini debbano essere indicati e definiti nella legge mentre le modalità di attuazione degli interventi vadano attuati attraverso le ordinanze. Concorda con il deputato Lolli sulla considerazione che destinatari delle misure recate dal decreto-legge debbano essere non solo i residenti ma anche i proprietari e i conduttori degli immobili. Reputa anch'egli insufficiente la previsione che la zona franca urbana sia finanziata con soli 45 milioni di euro. Ritiene preferibile disporre un contributo di solidarietà specificamente destinato alla ricostruzione. Osserva che, tra gli interventi utili, si potrebbero attivare misure tese ad agevolare la deducibilità delle donazioni colle-

gate alle attività di ricostruzione, nonché la possibilità di destinare il 5 per mille alle medesime attività di ricostruzione. Sostiene che, oltre alla predisposizione di moduli abitativi durevoli, peraltro particolarmente onerosa, sarebbe opportuno incentivare, anche con interventi dei privati, la ricostruzione ed il recupero delle aree della cosiddetta città dell'emergenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio 2009.

Raffaella MARIANI (PD) ravvisa l'opportunità che le misure di favore ed in-

centivanti recate dal testo non siano limitate alle sole regioni dell'arco alpino ma possano estendersi ad altre aree del territorio, come ad esempio le aree dell'Appennino.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dichiara di concordare con l'osservazione testé svolta dal deputato Mariani.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro BRATTI (PD) chiede chiarimenti in ordine al contenuto della proposta emendativa relativa al provvedimento sulle intercettazioni telefoniche sul quale il Governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, avendo avuto sentore che le modifiche riguarderebbero l'esclusione delle intercettazioni anche per i reati di natura ambientale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di assumere le informazioni necessarie relative a quanto richiesto dal deputato Bratti.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI / ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite la Regione, la Provincia e il Comune de L'Aquila.

- 1. 1.** Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila ed i Comuni di cui al comma 2.

- 1. 23.** Libè, Mantini.

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Le ordinanze del Presidente Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per L'attuazione del presente decreto sono emanate sentiti il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e il sindaco de L'Aquila.

- 1. 2.** Libè Mantini.

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Le ordinanze del Presidente Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per L'attuazione del presente decreto sono emanate d'intesa

con il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i sindaci dei Comuni di cui al successivo comma 2.

- 1. 3.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 sono motivate con indicazione dettagliata delle ragioni di carattere tecnico ed economico che ne hanno determinato l'adozione.

1-ter. La completezza della motivazione di cui al comma 1-bis è elemento essenziale delle ordinanze.

- 1. 4.** Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

- 1. 5.** Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I provvedimenti di cui al comma 1 sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.

- 1. 6.** Mantini, Libè.

Al comma 2, dopo le parole: nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 *inserire le seguenti:* o da successivi provvedimenti del Commissario delegato.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo; *sostituire le parole:* a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse *con le seguenti:* alla disponibilità.

1. 7. Mantini Libè.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 *inserire le seguenti:* o da successivi provvedimenti del Commissario delegato.

1. 8. Mantini, Libè.

Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: identificati con il decreto ci commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, *aggiungere le seguenti:* e successivi.

1. 11. Pelino.

Al comma 2, sostituire le parole: persone fisiche ivi residenti, *con le seguenti:* i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.

1. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2, dopo le parole: persone fisiche, *inserire le seguenti:* i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri reali, i soggetti economici.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo *e sostituire le parole:* a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse *con le seguenti:* alla disponibilità.

1. 9. Mantini, Libè.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi residenti *con le seguenti:* le persone fisiche con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

1. 24. Libè, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi residenti *con le seguenti:* proprietari di beni mobili ed immobili.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con e seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante

ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

1. 25. Libè, Mantini.

Al comma 2, dopo le parole: ivi residenti *aggiungere le seguenti:* e i proprietari di beni mobili ed immobili siti nei predetti territori.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile

1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

1. 26. Libè, Mantini.

Al comma 2, dopo le parole: imprese operanti *aggiungere le seguenti:* o aventi sede nei predetti territori.

1. 27. Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: incluse le persone fisiche, compresi i lavoratori dipendenti che – pur non residenti – abbiano in taluno di detti comuni stabili centri di interesse economico-patrimoniali ovvero fonti continuative di reddito.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » *con le seguenti:* 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del Fondo *e sostituire le parole da:* a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse *con le seguenti:* alla disponibilità; all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento ».

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali o amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

1. 13. Mantini, Libè.

Sostituire il comma 3, con il seguente periodo:

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

1. 14. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3 sostituire le parole: comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare, *con le seguenti:* interessano e *dopo le parole:* anche beni *aggiungere le seguenti:* privati e pubblici e attività economiche.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo *e sostituire le parole da:* a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse *con le seguenti:* alla disponibilità *all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

1. 15. Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole da: comma 1 fino a: possono riguardare con le seguenti: devono riguardare.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1. 17. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3 sopprimere le parole: ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) e sostituire le parole: possono riguardare con la seguente: riguardano.

1. 16. Mantini, Libè.

Al comma 3, dopo le parole: perizia giurata aggiungere le seguenti: e da apposite schede redatte dai comuni interessati.

1. 20. Mantini, Libè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

1. 21. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a), d), e), f), g), h), i)* e *l)*, e le spese per affrontare l'emergenza.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità. All'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

1. 19. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto, le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle

norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici.

1. 22. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

ART. 1-ter.

(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. Ai fini della trasparenza nella gestione delle risorse allocate attraverso il presente decreto e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Commissario delegato è tenuto a rendicontare entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della sua gestione, tutte le entrate e le spese riguardanti gli interventi delegati, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il rendiconto reca altresì un'illustrazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.

2. Nell'ambito dei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori.

3. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragioneria territoriale competente e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto di fine gestione è altresì trasmesso alle Camere ai fini della valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 01. Mantini, Libè.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: somma urgenza aggiungere le seguenti: di intesa con gli enti locali interessati.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: sentiti i sindaci con le seguenti: d'intesa con i sindaci.

2. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione inserire le seguenti: e di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità delle loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: i moduli abitativi inserire le se-

guenti: e le case singole di cui al comma 1 del presente articolo,

2. 3. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D’Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1 sostituire le parole: di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione *con le seguenti:* di moduli abitativi transitori, utilizzabili dai residenti che hanno perso l’abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all’attività di campus universitario, servizi di utilità pubblica e residenze stabili, conformi alle norme antisismiche e di risparmio energetico.

2. 2. Mantini, Libè.

Al comma 1, sopprimere le parole: destinati a durevole utilizzazione.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: I moduli abitativi di cui al presente articolo sono destinati ad una utilizzazione temporanea legata allo stato di emergenza.

2. 4. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: Le regioni, stante le proprie disponibilità, possono partecipare alla realizzazione, ovvero alla consegna diretta, di un congruo numero di moduli abitativi prefabbricati immediatamente fruibili dalle popolazioni colpite dal sisma.

2. 6. Compagnon, Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sul sito della Protezione Civile è pubblicato l’elenco dei fondi di solidarietà attivati da soggetti pubblici e privati in

favore della popolazione abruzzese colpita dal sisma e l’entità delle risorse in essi confluite.

2. 70. Castellani, De Angelis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis I comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, promuovono speciali programmi integrati di intervento, definiti programmi di recupero dell’emergenza, al fine di reintegrare i moduli abitativi nel tessuto urbano consolidato, anche attraverso il trasferimento e la compensazione delle volumetrie.

2. 5. Mantini, Libè.

Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo: e debbono, altresì, soddisfare le seguenti caratteristiche:

a) garantire l’abitabilità ed il *comfort* in tutte le condizioni meteorologiche, di luogo e di altimetria;

b) garantire la tempestiva messa in opera e funzionalità;

c) assicurare l’idoneità a realizzare un sistema abitativo governabile.

2. 9. Compagnon, Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La localizzazione e realizzazione dei medesimi moduli deve rispettare obbligatoriamente standard prestazionali minimi in termini di verde, parcheggi e servizi.

2. 7. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: Devono essere garantiti spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS.

2. 8. Mantini, Libè.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Superata la fase emergenziale, i moduli abitativi ancora presenti sul territorio devono rispettare pienamente i requisiti di sicurezza sanitaria e le disposizioni di cui al suddetto decreto del Ministero della Sanità.

2. 10. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantiscano la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.

2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi.

Conseguentemente, a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »; *b)* all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici in-

termedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

2. 11. Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere costituiti in via alternativa con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.

2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi ai fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi ».

2. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La ricostruzione degli immobili ovvero quelli la cui ristrutturazione, come verificato dal Comune non sia tecnicamente ed economicamente possibile, è consentita, nell'ambito dello stesso Comune, anche su area diversa da quella di origine eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e con diversa ricomposizione planovolumetrica. Nel caso di trasferimento della volumetria in altra area,

l'area di origine è gravata da vincolo di inedificabilità, salvo diversa prescrizione comunale. Gli interventi di ricostruzione degli immobili sono realizzati nel rispetto della vigente normativa antisismica, anche con l'accorpamento volumetrico tra più immobili nonché con l'aumento di cubatura nella misura massima del 20 per cento a condizione che, per gli immobili residenziali, sia garantito un incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio previste dal decreto legislativo n. 192 del 2005 in misura non inferiore al 30 per cento.

2. 69. Lupi, Stradella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aree abitative devono prevedere spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS.

2. 13. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire standard prestazionali minimi ed evitare agglomerati residenziali non funzionali, le aree abitative devono prevedere adeguati spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, nonché aree verdi e parcheggi ed il totale abbattimento delle barriere architettoniche.

2. 14. Libè, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere a: validamente intervenuti con le seguenti: d'intesa con la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila ed i Comuni interessati.

2. 16. Libè, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole: previo parere di con le seguenti: previa intesa con.

2. 15. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: conferenza di servizi *inserire le seguenti:* , in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate; *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti.

2. 17. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.

***2. 18.** Mantini, Libè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.

***2. 19.** Libè, Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: Il Commissario delegato provvede d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, *con le seguenti:* I sindaci dei comuni interessati provvedono, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, e sentito il Commissario delegato.

2. 20. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: Regione Abruzzo *aggiungere le seguenti:* , e con il presidente della Provincia de l'Aquila.

2. 23. Libè, Mantini.

Al comma 4, dopo le parole: regione Abruzzo *aggiungere le seguenti:* , e con il presidente della Provincia.

2. 24. Mantini, Libè.

Al comma 4, sostituire le parole: e sentiti i sindaci *con le seguenti:* e con i sindaci.

***2. 22.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, sostituire le parole: e sentiti i sindaci *con le seguenti:* e con i sindaci.

***2. 26.** Mantini, Libè.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: sentiti.

2. 21. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, sostituite le parole da: sentiti *a:* interessati *con le seguenti:* il sindaco del comune interessato.

2. 25. Mantini, Libè.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto

ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.

2. 27. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 28. Mantini, Libè.

Al comma 6, sostituire le parole: a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale *con le seguenti:* a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale, *con le seguenti:* a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico.

2. 32. Mantini, Libè.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a favore della Regione *con le seguenti:* a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati.

* **2. 29.** Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a favore della Regione *con le seguenti:* a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati.

* **2. 30.** De Micheli.

Al comma 6, sostituire le parole: tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009 *con le seguenti:* in base alla normativa vigente.

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: 400 milioni *con le seguenti:* 420 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole: 1.152,5 milioni *con le seguenti:* 1.172,5 milioni *e dopo la lettera d), inserire la seguente:*

d-bis) un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto legge n. 185 del 2008.

2. 31. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 7, sopprimere le parole: Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

2. 33. Mantini, Libè.

Al comma 9, sostituire le parole: 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo *con le seguenti*: 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. 43. Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *aggiungere le seguenti*: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo n. 251 del 2004 articolo 86, legge n. 896 del 2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo.

* **2. 36.** Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *aggiungere le seguenti*: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo n. 251 del 2004 articolo 86, legge n. 296 del 2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dai DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associa-

zioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo.

* **2. 37.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

** **2. 38.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

** **2. 39.** Mantini, Libè.

Al comma 9, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legi-

slativo, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I servizi integrati di recupero e riqualificazione di complessi immobiliari danneggiati dal sisma possono essere affidati a soggetti gestori di fondi istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.

2. 44. Libè, Mantini.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: medesimo decreto legislativo, aggiungere le seguenti: considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie.

* **2. 34.** Pili.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: medesimo decreto legislativo, aggiungere le seguenti: « considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie.

* **2. 35.** Stradella.

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: I contraenti generali sono integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali.

I dividendi derivanti dalle attività di fondi istituzionali, sotto il controllo della Banca d'Italia e della Consob, operanti per la ricostruzione dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non sono soggetti a tassazione. Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

2. 51. Mantini.

Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali.

2. 50. Libè, Mantini.

Al comma 9, sopprimere le parole: In deroga all'articolo 118 del decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

2. 45. Mantini, Libè.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: In deroga all'articolo con le seguenti: In deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo.

2. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede di operanti nella regione Abruzzo.

* **2. 47.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prioritariamente alle imprese aventi sede ed operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nella provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede nella regione Abruzzo.

* **2. 42.** Mantini, Libè.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prioritariamente alle imprese aventi sede ed operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede ed operanti nella regione Abruzzo.

* **2. 48.** Libè, Mantini.

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: utilizzando prioritariamente le piccole e medie imprese locali.

2. 46. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento degli interventi di cui al presente comma avviene, a parità di condizioni e di prezzo dando priorità all'operatore economico locale.

2. 41. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

2. 52. Libè, Mantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini di cui precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.

2. 53. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

2. 54. Mantini, Libè.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari, quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.

2. 55. Mantini, Libè.

Al comma 10, dopo le parole: il Commissario delegato aggiungere le seguenti: d'intesa con i Sindaci e aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso.

2. 56. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 10 aggiungere il seguente periodo:

Ai fini delle imposte sul reddito, i canoni di locazione degli alloggi di cui al

presente comma non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei soggetti proprietari a decorrere dal periodo d'imposta in corso alta data di assegnazione degli immobili e per quello successivo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come ri-

determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulta ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

2. 57. Libè, Mantini.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 58. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 11-bis, inserire i seguenti:

11-ter. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.

11-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure

di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assi-

curare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

2. 59. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

11-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati. In ogni caso le relative volumetrie possono essere trasferite o compensate, ai fini del recupero dell'emergenza, attraverso programmi urbanistici comunali.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

2. 60. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

11-ter. Al fine di assicurare l'immediato riavvio delle attività produttive nei territori di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione ai soggetti titolari di attività di impresa di un contributo per

danno lieve e verifica statica degli immobili ove svolgono attività produttiva, commerciale o professionale, nel limite massimo di 30.000 euro, previa presentazione di una apposita perizia tecnica giurata. Il presente contributo non è cumulabile con altre misure previste dal presente decreto, per le medesime finalità. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.

- 2. 61.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

11-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati.

- 2. 62.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 12, dopo le parole: funzioni vicarie aggiungere le seguenti: È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un

Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 252 del 26 gennaio 2005 e s.m.i.. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza, entro i limiti delle risorse stanziare all'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

- 2. 63.** Mantini, Libè.

Al comma 12, dopo il primo periodo inserire il seguente:

Altresì è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di ricostruzione denominato « Conferenza territoriale per la ricostruzione; a cui partecipano il presidente della regione, il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci dei comuni interessati dal sisma. I componenti di tale organo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito ».

La Conferenza territoriale per la ricostruzione è presieduta dal Sindaco del comune de L'Aquila ed esprime pareri sulle principali attività di competenza del Commissario delegato.

- 2. 64.** Mantini, Libè.

Al comma 12, dopo le parole: funzioni vicarie, inserire le seguenti: È costituito altresì, senza nuovi o maggiori oneri, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 252 del 26.01.2005 e s.m.i..

2. 65. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituita una cabina di regia composta dal presidente della Regione, dal Presidente della provincia, dal sindaco del comune dell'Aquila, dal commissario delegato e dai quattro vice commissari.

* **2. 66.** Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituita una cabina di regia composta dal presidente della Regione, dai Presidente della provincia, dal sindaco del comune del L'Aquila, dal

commissario delegato e dai quattro vice commissari.

* **2. 67.** De Micheli.

Al comma 13, sostituire la parola: 400 con la seguente: 700.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e 300 milioni fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con e seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 68. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai tini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del « Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo » e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui ai comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.

5. Ai tini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

2. 01. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà).

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, nonché al fine di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed

il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei « Fondo per il sostegno alla povertà » e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.

5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

2. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

1. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la Regione Abruzzo, la provincia e il comune de L'Aquila, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

2. 03. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti: , con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.

3. 1. Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'in-

tervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune:

a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;

a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato;

a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* previa perizia giurata atte stante l'entità dei danni e gli interventi necessari.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa con consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrati nell'anno 2007.

3. 5. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

a-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 90 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

a-ter) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: *.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.*

3. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel

caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune.

Conseguentemente:

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;

all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato E del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 2. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è atte stata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;

Conseguentemente:

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo, e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;

all'articolo 1 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, Sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 4. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi.

Conseguentemente:

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

3. 6. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: contributi sono aggiunte le seguenti: pari all'intero valore del bene distrutto o del danno subito.

3. 7. Mantini, Libè.

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole da: anche con le modalità fino alle parole: garantiti dallo Stato.

3. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: considerata fino a n. 504 con le seguenti: principale e secondaria.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle

finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

3. 9. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: considerata principale ai sensi del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *e sopprimere le parole:* dell'abitazione principale distrutta.

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 2.500 milioni e non superiore a 4.500 milioni.

3. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. 11. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, *con le seguenti:* ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *inserire le seguenti:* ivi incluse le unità abitative concesse in locazione e occupate quale abitazione principale dal conduttore alla data del 6 aprile 2009.

Conseguentemente dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) relativamente alle unità abitative e concesse in locazione, di cui alla precedente lettera *a)*, la regione accorda priorità nella concessione dei contributi a favore del proprietario che si impegni a rinnovare il contratto di locazione agli stessi patti e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto determina la revoca del contributo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con e seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

3. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: nuove abitazioni sostitutive del-

l'abitazione principale distrutta aggiungere le seguenti: ovvero, infine, per il pagamento dei canoni dovuti e pagati per la locazione per gli immobili da destinare ad abitazione principale.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, e, all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

3. 14. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola distrutta aggiungere le seguenti: sulla base di una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato e soggetta ai controlli tecnici disposti dal Commissario.

3. 15. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: È altresì ri-

conosciuto l'integrale rimborso delle spese occorrenti per la riparazione e la ricostruzione di tutti gli alloggi ricompresi nei centri storici, come definiti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

3. 16. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, alla lettera a), inserire infine il seguente periodo: I contributi di cui alla presente lettera si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.; alla lettera e), inserire in fine il seguente periodo: I contributi di cui alla presente lettera si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.

3. 17. Narducci.

Al comma 1 Lettera a) aggiungere il seguente periodo: Sono escluse dal predetto contributo le abitazioni realizzate senza autorizzazione all'edificabilità rilasciata dal comune prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. 18. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi archi-

tettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni, con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo, e sostituire le parole la: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse, con le seguenti: alla disponibilità; b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 19. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al fine di favorire il rientro di coloro che alla data dei 6 aprile 2009 erano domiciliati, in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, presso un immobile danneggiato dagli eventi sismici sito nel centro storico dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* è altresì riconosciuto ai proprietari dei predetti immobili. Per gli immobili siti al di fuori del centro storico, il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile non si computa ai fini della decorrenza del contratto di locazione e per lo stesso periodo è sospesa la corresponsione del canone da parte del locatario. I contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 sono automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello del contratto in essere, salvo rinuncia del locatario.

3. 20. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci,

Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni.

3. 21. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e nella gestione del rapporto contrattuale, aggiungere le seguenti: Fintecna S.p.A. ovvero la società controllata da essa indicata per le attività di cui al periodo precedente si avvarrà, a seguito della stipula di apposita convenzione, dell'infrastruttura fisica, tecnologica e del supporto delle strutture tecniche di Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla formulazione e ricezione delle istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione.

3. 22. Aracri.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) Nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non

strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità. All'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assi-

curare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 23. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera c), ultimo capoverso, le parole: stabilito dall'Agenzia del territorio, sono soppresse.

3. 24. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione dei 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione dei 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società par-

tecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

3. 25. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e degli atti di cui alla lettera c).

3. 26. Pisicchio.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: A tale scopo, la Cassa Nazionale del Notariato è autorizzata, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a disporre in favore dei notai con sede in L'Aquila capoluogo e nei comuni limitrofi sussidi straordinari esenti da imposta;

3. 27. Ghiglia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta comunale sugli immobili per coloro i quali concedono in locazione agli sfollati immobili non adibiti ad abitazione principale sul territorio regionale.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente

incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

3. 28. Mantini, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 29. Libè, Mantini.

Il comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) La concessione di contributi a fondo perduto pari al 100 per cento del valore e con le stesse modalità di cui alla lettera *a)*, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, professionali.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 »,

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

3. 30. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento », con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento »;

3. 31. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nonché, previa presentazione di una perizia giurata, di immobili ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, nei Comuni di cui all'articolo 1.

3. 32. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: contributi, aggiungere le seguenti: anche a fondo perduto e dopo le parole: anche con le modalità del credito d'imposta aggiungere le seguenti: su base volontaria.

3. 33. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: nonché, inserire le seguenti: previa presentazione di una perizia giurata.

3. 34. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera e), in fine, inserire il seguente periodo: I contributi sono concessi anche per favorire la delocalizzazione delle strutture aziendali qualora l'insalubrità dell'attività sia dichiarata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2,000 milioni e non superiore a 4,000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di

base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 35. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere:

e-bis) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla ripartizione dei medesimi.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 36. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione è prevista l'erogazione di un indennizzo, di ammontare non superiore alla differenza di importo fra il vecchio e il nuovo canone, di durata

massima di un anno a far data dalla stipula del nuovo contratto;

3. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dal 1° febbraio 2009.

3. 38. Ginoble.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento dei debiti commerciali contratti a partire dal 5 febbraio 2009;.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alta disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui ai decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 39. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 400 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 40. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: indennizzi, inserire le seguenti: previa presentazione di una perizia giurata.

3. 42. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastro-mauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, alle lettere f) e g), dopo la parola: produttive aggiungere le seguenti: , ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo,.

Conseguentemente, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5.

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non

inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 41. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: commerciali, professionali, turistiche.

* **3. 43.** Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: commerciali, professionali, turistiche.

* **3. 44.** Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a favore delle attività produttive aggiungere le seguenti: anche se a contenuto professionale.

3. 45. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine le parole: nonché agevolazioni per favorire la ripresa economica.

3. 46. Pelino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) in favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli

eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 47. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la concessione, sentite le associazioni di categoria, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate;

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del

fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedî e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

3. 48. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate.

3. 49. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:

h) ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;

h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

3. 50. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari

al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40 per cento. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

3. 51. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere:

h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del

fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

3. 52. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: indennizzi sono aggiunte le seguenti: pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui ».

3. 53. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: indennizzi aggiungere le seguenti: pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito.

3. 54. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire le seguenti:

i-bis) la concessione di contributi alle imprese agricole e di produzione ai fini di allestire punti vendita mobili, da utilizzare prioritariamente nelle aree comunali destinate a mercato;

i-ter) la concessione alle imprese turistiche ed agrituristiche di contributi per l'allestimento di strutture di alloggio leggera o mobili (bungalow, tende e simili);

i-quater) la concessione di contributi per la realizzazione di *farmer's market* comunali e provinciali, con vendita diretta di produzioni delle aziende agricole aventi sede nella Regione Abruzzo;

i-quinquies) la concessione di contributi alle mense di enti pubblici ed istituzioni scolastiche che garantiscano l'approvvigionamento di almeno il 40 per cento di prodotti presso imprenditori che operano nei mercati riservati alla vendita diretta;

i-sexies) la concessione di contributi per la riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici e ferroviari per turisti con destinazione aziende turistiche ed agrituristiche individuate ai sensi dell'articolo 1;

i-septies) la concessione di contributi per la realizzazione di piattaforme di promozione integrata del turismo e dei prodotti del territorio che riguardino per oltre l'80 per cento imprese turistiche, agricole e di produzione individuate ai sensi dell'articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

5-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, le concessioni per le realizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettere *i-bis*), *i-ter*) ed *i-quater*) sono rilasciate dai Comuni nel termine massimo di 30 giorni; gli eventuali pareri, assenti, nullaosta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo di competenza di altre amministrazioni vanno resi nel termine massimo di 15 giorni; in caso di mancata comunicazione del parere, assenso, nulla osta o autorizzazione, dopo la scadenza del termine il Comune provvede in ogni caso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di rilascio della concessione, il richiedente procede con comunicazione di inizio delle attività; entro 10 giorni il Comune può intervenire convocando il richiedente per verificare congiuntamente le modifiche che rendano possibile assentire la concessione, anche secondo le procedure concordate previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni

e integrazioni. Dell'incontro viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti. Solo nel caso in cui dal verbale dell'incontro risulti che non sia possibile modificare il progetto, il Comune nega la concessione. Contro il diniego di concessione è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, udite le parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

3. 57. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) la previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge,

Conseguentemente:

all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

3. 55. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) l'intervento di Poste Italiane S.p.A. a domanda del soggetto richiedente la concessione di contributi diretti o di indennizzi di cui al presente articolo per assisterlo nella presentazione della do-

manda e nella gestione della relativa pratica. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico, già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla ricezione di istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione. I comuni interessati dalle disposizioni del presente articolo affidano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997 n. 448, la gestione del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.

3. 56. Aracri.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000

milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

3. 59. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-*bis*) la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

3. 60. Mantini, Libè.

Al comma 1 dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) la liquidazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese aventi sede alla data del 6 aprile 2009 nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 55 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 61. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) la concessione di agevolazioni a cooperative edilizie, costituite tra gli aventi diritto ai contributi di cui alla precedente lettera *a)*, per favorire la ricostruzione o riparazione di immobili comprendenti un numero di unità abitative superiore a tre.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 62. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire le seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai

sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

3. 63. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

3. 64. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) la concessione di indennizzi, per l'anno 2009, a favore della provincia dell'Aquila, dei Comuni di cui all'articolo 1, delle aziende partecipate nonché della Camera di commercio, a titolo compensativo delle minori entrate correnti, conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità

per la certificazione da parte degli Enti beneficiari delle minori entrate nonché le modalità di trasferimento delle risorse di cui alla presente lettera;

3. 58. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009: detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

3. 65. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole da: , con la contestuale cessione alla Fin-tecna fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

3. 66. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, dopo le parole: Entro tre anni dalla medesima data, i comuni sono aggiunte le seguenti: o società da essi indicata, *dopo la parola:* aree è aggiunta la seguente: o immobili.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 67. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: dalla medesima data *inserire le seguenti:* gli ex proprietari con diritto di prelazione e ove tale diritto non sia esercitato.

3. 68. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: , con la sola maggiorazione degli interessi legali *con le seguenti:* . Ai Comuni non si applica la maggiorazione degli interessi legali, che sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponi-

bilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità ».

3. 69. Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, dopo le parole: ai sensi sono inserite le seguenti: dell'articolo 5.

3. 70. Pisicchio.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

1-quater. I contributi di cui al commi 1 sono concessi solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.

1-quinquies. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese

dalla concessione del contributo di cui alla lettera e) del comma 1, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

3. 71. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alle imprese e ai soggetti che svolgono attività professionali che hanno subito la perdita di beni mobili registrati e non registrati, è assegnata entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies1, una anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la sostituzione, la riparazione o l'acquisto di beni mobili e equivalenti necessari all'esercizio dell'attività produttiva o professionale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 76. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

1-quater. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere *a*) ed *e*), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), *sostituire le parole:* « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 77. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata, a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo fino al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

3. 72. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati è assegnata a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

3. 75. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

1-quater. per la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite, si assegna la priorità a prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo.

3. 74. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

1-quater. L'erogazione del contributo concessionario è di competenza dei Sindaci interessati.

3. 73. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quinquies. Al fine di favorire la ripresa dell'attività del settore primario, la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite è effettuata assegnando una priorità ai prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo.

3. 78. Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuale nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato.

A tal fine la regione predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I

programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri.

3. 79. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;

b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;

d) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione:

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti;

f) a stabilire le modalità, le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, prevedendo opportune verifiche da eseguire attraverso controlli in cantiere e che dovranno riguardare le fasi di inizio lavori, in corso d'opera e a ultimazione dei lavori.

2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico.

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter, la Regione costituisce e si avvale di un proprio apposito Ufficio, denominato «Ufficio per la ricostruzione», con la funzione di «cabina di regia» e raccordo sistematico tra tutte le fasi concernenti la ricostruzione, e in particolare con l'obiettivo di:

a) verificare la regolarità e la rispondenza dei requisiti circa le domande per ottenere i contributi presentate dai privati;

b) determinare l'importo del contributo statale (rilascio della concessione contributiva) attraverso la verifica dell'effettivo livello di danneggiamento e dei lavori ammissibili (controllo qualitativo e quantitativo dei progetti);

c) distribuzione dei contributi con il pagamento degli stati di avanzamento e stato finale con il rilascio del contributo a saldo;

d) predisporre sopralluoghi sui cantieri finalizzati al controllo circa la regolare esecuzione dei lavori;

e) rendicontazione annuale sulla stato della ricostruzione.

3. 80. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, la regione provvede ad emanare direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche la verifica della conformità qualitativa e

quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori oggetto di verifica.

3. 81. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere le parole: di interesse nazionale.

3. 82. Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole: concedere finanziamenti con le parole: concedere finanziamenti agevolati.

Inoltre sostituire dalle parole: a favore di persone fisiche fino alle parole: adibiti ad abitazione principale con le parole: per la ricostruzione o riparazione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. 83. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato sono disposti anche a favore dei residenti che hanno perso la propria abitazione in affitto, sia ai fini di sostenere l'acquisto della prima casa da parte degli stessi, sia ai fini di facilitare il reperimento di una nuova

abitazione in affitto attraverso l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi

lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 84. Mantini, Libè.

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

La prestazione di garanzia da parte dello Stato comporta il concorso del Ministero dell'economia e delle finanze nella fissazione del livello del tasso relativo ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo.

3. 85. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere lo sforzo organizzativo del Comune de L'Aquila nella fase di gestione delle attività di emergenza e di ripresa della funzionalità dei servizi proprio e del funzionamento di quelli delle Aziende di proprietà, è concesso un contributo straordinario per gli anni dal 2009 al 2011 il cui importo è equiparato alle mancate entrate di imposte, tasse e tributi comunali dovute sia alla sospensione dei termini di pagamento sia alla grave situazione del tessuto socio-

economico e abitativo in cui versa il Comune a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro quaranta milioni annui per il triennio dal 2009 al 2011.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi

lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 86. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Commissario delegato d'intesa con il Sindaco può predisporre la realizzazione degli interventi « in economia », raccogliendo acquistando il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendo lo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria.

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote

di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. 88. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per garantire la realizzazione di interventi di riparazione o ricostruzione di interi Edifici o di aggregati di Edifici tra loro interagenti, è obbligatorio il Consorzio tra Proprietari in forma bonaria o, in caso di disaccordo, con i criteri che verranno successivamente fissati dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della Regione. Nel caso non si pervenga ad un accordo tra i Proprietari, il Comune si sostituisce per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

3. 87. Mantini, Libè.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: beni è aggiunta la seguente: immobili.

3. 89. Libè, Mantini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere alienata per due anni con le seguenti: non può essere alienata per un anno.

3. 90. Mantini, Libè.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono altresì nulli tutti gli atti preliminari di compravendita effettuati prima del 6 aprile 2009, riguardanti immobili ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma e non ancora conclusi con i relativi atti di compravendita. Le eventuali anti-

cipazioni, versate a titolo di caparra, devono essere restituite.

3. 91. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

3. 92. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

5-ter. L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito della concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 2.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità ».

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 93. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

5-ter. Le opere edilizie abusive realizzate dopo il 6 aprile 2009, nelle aree colpite dal sisma, così come definite dall'articolo 1, commi 2 e 3, non possono essere completate, utilizzate, non possono essere oggetto di sanatoria, né può essere concesso il cambio di destinazione d'uso dei terreni sui quali delle opere insistono. Dette opere non possono inoltre beneficiare in alcun modo dei contributi di cui al presente articolo, e la loro avvenuta realizzazione comporta la restituzione completa dei medesimi contributi qualora già parzialmente o totalmente liquidati, maggiorati degli interessi legali, da versare all'entrata del Bilancio dello Stato.

I contributi di cui al presente articolo non sono comunque dovuti per le opere edilizie abusive non condonate realizzate anche anteriormente alla data del 6 aprile 2009.

3. 94. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. La regione Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 2.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 400 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità ».

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

3. 04. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali).

1. Entro novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.

2. I programmi e i piani di cui al comma 1, prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione si sostituisce al comune inadempiente.

4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.

5. La regione assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alla provincia, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al

comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse disponibili, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determina i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

8. Il consorzio di cui al comma 6 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 7, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati stabiliti all'articolo 3.

3. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, i comuni interessati e sentita la Provincia dell'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupera e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.

3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.

4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dei beni e le attività culturali, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante:

a) un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi;

b) l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:

- 1) benzina;
- 2) olio da gas o gasolio usato come carburante;
- 3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.

3. 02. Lolli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, del Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, i comuni interessati e sentita la Provincia dell'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.

3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a

disposizione della competente soprintendenza.

4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostruzione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e non superiore a 5.000 milioni.

3. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici nelle zone della provincia de L'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici il giorno 6 aprile 2009).

1. Per le spese sostenute prima della data del 6 aprile 2009, dai contribuenti

residenti nei comuni della provincia de L'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici il giorno 6 aprile 2009, individuati con il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, dal Commissione delegato e con in successivi decreti di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, i medesimi interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, ed i commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, possono usufruire delle detrazioni dall'imposta lorda, per intero la parte residua ancora non detratta, in un'unica quota o in più quote annuali, a loro scelta, fino al raggiungimento dei valori massimi consentiti a partire dall'anno fiscale 2008.

2. Per il finanziamento di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 3-*quater*, articolo 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2009, sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

3. 05. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *inserire le seguenti:* e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze, *dopo le parole:* degli immobili pubblici, *inserire le seguenti:* e privati monumentali. *dopo le parole:* nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesia-

stici civilmente riconosciuti *aggiungere le parole:* oppure di proprietà privata.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 4 come segue: Ricostruzione e funzionalità degli edifici, dei servizi pubblici e dei beni culturali.

Al comma 2, dopo le parole « avvalendosi del competente provveditorato interregionale delle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali » aggiungere le seguente: di ogni altro ente per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati ivi contemplati anche in relazione alle modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. 1. Pelino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *inserire le seguenti:* e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze, *e dopo le parole:* degli immobili pubblici, *inserire le seguenti:* e privati monumentali.

4. 2. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con la regione Abruzzo, *sopprimere la parola:* sentiti e *inserire le seguenti:* il presidente della provincia e.

4. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la regione Abruzzo, inserire le seguenti: il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci interessati.

4. 4. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sentiti i sindaci così le seguenti: nonché d'intesa con i sindaci.

4. 5. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico e così le seguenti: con particolare riferimento a quelli adibiti all'uso scolastico comprese.

4. 6. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Conservatorio di Musica del L'Aquila, aggiungere le seguenti: la Biblioteca Provinciale de L'Aquila.

4. 7. Lolli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del Conservatorio di musica di L'Aquila, sono inserite le seguenti: gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila.

* **4. 8.** Ginoble.

Al comma 1, la lettera b), dopo le parole: del Conservatorio di musica de L'Aquila, inserire le seguenti: gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato agricoltura de L'Aquila.

* **4. 9.** Toto.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). le modalità di predisposizione e di assegnazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Abruzzo, di contributi straordinari alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei contenitori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio e/o alla flessione di ricavi da traffico.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: lettera b) sono inserite le seguenti: e b-bis.

4. 10. Castellani, De Angelis.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: Gli eventuali trasferimenti degli uffici pubblici, previsti solo in casi eccezionali, sono autorizzati dalla cabina di regia di cui all'articolo 2, comma 12.

4. 12. De Micheli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. 13. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Per la ricostruzione e il recupero di monumenti e immobili di particolare interesse storico e artistico, nonché di quelli tutelati dalla Sovrintendenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

4. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere l'intervento dei comuni di cui all'articolo 1, volti a ripristinare le infrastrutture e le opere pubbliche danneggiate dal sisma, con particolare riguardo per quelle relative ai centri storici, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è dispo-

sta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: 1.1152,5 milioni per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2012 *con:* 1.182,5 milioni per l'anno 2009, a 589,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 381,8 milioni di euro per l'anno 2012 *e dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis)* un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 2008.

4. 15. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) provvedono alternativamente il presidente della regione Abruzzo, il presidente della provincia di L'Aquila e il sindaco di L'Aquila, ovvero i sindaci dei comuni interessati, in qualità di commissari delegati, facendo riferimento alla proprietà dell'immobile considerato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla regione Abruzzo *con le seguenti parole:* alla provincia di L'Aquila, al comune di L'Aquila e agli altri comuni individuati dall'articolo 1.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La regione Abruzzo, d'intesa con gli enti locali interessati, adotta entro 60 giorni un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica nei territori interessati dal terremoto che modifica, per le parti di com-

petenza, il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 delta legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole le risorse aggiuntive di cui al presente comma sono direttamente assegnate agli enti locali competenti.

4. 16. De Micheli.

Al comma 2, dopo le parole: provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, *inserire le seguenti:* di concerto con il Presidente della Provincia de L'Aquila e dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma,.

4. 17. Mantini, Libè.

Al comma 2, dopo le parole: provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato, *aggiungere le seguenti:* il presidente della provincia dell'Aquila, il Sindaco dell'Aquila.

4. 18. Libè, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche *con le seguenti:* delle Province e dei Comuni.

4. 19. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera *b)*, tengono conto dei seguenti criteri:

a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi

comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;

b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;

c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;

d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)* del predetto decreto legislativo;

e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;

f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 4. 20.** Stradella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera *b)*, tengono conto dei seguenti criteri:

a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;

b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistano in tale numero aspiranti idonei;

c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;

d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del predetto decreto legislativo;

e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;

f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **4. 21.** Pili.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la funzionalità del servizio idrico è prevista la concessione di uno specifico contributo in conto esercizio per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni del cratere.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 22. Mantini, Libè.

Al comma 3, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: fino a.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

4. 23. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ciascun ente o amministrazione provvede alla ricostruzione delle infrastrutture viarie di propria compe-

tenza, sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

4. 24. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È altresì istituito presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra L'Aquila e Roma, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione prioritariamente alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma, quindi L'Aquila-Avezzano-Sulmona ed infine Pescara-Sulmona.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 26. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le Università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune de L'Aquila dovranno mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si prevede una miglioramento dei contributi, nei limiti delle risorse

di cui all'articolo 18, commi da *1-bis* a *1-quinquies*, per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco Regionale Sirente velino, nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco Nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati.

4. 25. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse già destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. 27. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazarrella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, sostituire le parole: alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva *con le seguenti:* alla regione Abruzzo è riservata una quota pari a 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

4. 28. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 5 sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.

4. 29. Libè, Mantini.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over*;

c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il Presidente della Provincia dell'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i Sindaci dei Comuni interes-

sati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza.

Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non

inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

4. 30. Mantini, Libè.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over*;

c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il Presidente della Provincia dell'Aquila,

in qualità di Commissario delegato, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni ».

4. 31. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il triennio 2009-2011, il Fondo di finanziamento ordinario dell'Università dell'Aquila è confermato negli stessi importi erogati nell'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

4. 33. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del *campus* universitario della città de L'Aquila.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 35. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di cui all'articolo 1 è disposto l'esonero della seconda rata della tassa universitaria per l'anno accademico 2008-2009, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009-2010 e per i due anni accademici successivi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

4. 41. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per gli anni 2009-2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche dell'Altopiano delle Rocche, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 38. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini del potenziamento delle opere del Gran Sasso aquilano destinate al rilancio dell'offerta turistica montana del comprensorio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 39. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole « 1.1152,5 milioni » con « 1.157,5 milioni » e dopo la lettera d), inserire la seguente d-bis) un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 185 del 2008.

4. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di euro 16 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, per le istituzioni scolastiche ubicate nel cratere sismico della regione Abruzzo. Agli stessi fini di cui al precedente comma 5, in relazione al decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sospesi gli effetti sulla dotazione organica del personale docente ed ATA della provincia de L'Aquila e della regione Abruzzo per l'anno scolastico 2009/2010. Tali effetti potranno essere prorogati per gli anni scolastici successivi in relazione allo stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al precedente comma 4 e alla eventuale normalizzazione della situazione organizzativa delle attività didattiche nei territori interessati.

4. 32. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazarrella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, sono rimborsate all'Università dell'Aquila, all'Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio le minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamento delle relative tasse.

4. 34. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazarrella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del *campus* universitario della città de L'Aquila.

4. 36. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazarrella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A integrazione delle risorse per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, le risorse per il 2009 di cui al comma 3-*quater*, articolo 13, del decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/09, come integrate dall'articolo 7 del decreto-legge 5/2009, convertito nella legge 33/09, sono ridotte di 70 milioni di euro.

4. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di far fronte all'urgente necessità di far ripartire l'università aquilana e i servizi di quotidiano bisogno quali uffici burocratici, amministrativi, nonché corsi e servizi universitari, sono stanziati 30 milioni di euro per il 2009.

Per il finanziamento di cui al presente comma, le risorse per il 2009 di cui al comma 3-*quater*, articolo 13, del decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/09 sono ridotte di 30 milioni di euro.

4. 42. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e all'urgente necessità di ridare piena funzionalità all'Università de l'Aquila, previa intesa con il Ministero della difesa, e con modalità da concordare con il Rettore della medesima Università, la Caserma Pace di Sulmona e la Caserma Pasquali, sono assegnate e utilizzate per il tempo necessario, rispettivamente, per le attività connesse alla Facoltà di Economia, e per le attività didattiche, amministrative e burocratiche dell'Università de L'Aquila.

4. 43. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.

4. 44. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

9. È consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al precedente comma, ovvero di altre operazioni già approvate alla data di adozione del presente decreto, per fronteggiare i danni che gli eventi sismici, di cui all'articolo 1, hanno arrecato al patrimonio ed al demanio della Provincia del-

l'Aquila e dei Comuni, di cui citato articolo 1, indipendentemente dalla qualificazione tecnica degli interventi realizzati.

10. È consentito, altresì, l'utilizzo delle citate economie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti di cui al precedente comma, in sede di variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 del citato decreto.

4. 45. De Micheli.

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *con le seguenti:* all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. 46. Pisicchio.

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

9-ter. Il Commissario delegato di cui al comma 2, nell'ambito degli interventi finalizzati alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, individua interventi organici di opere, servizi e forniture, destinati al risanamento o alla ricostruzione di specifiche aree territoriali ovvero edifici, da realizzare in affiancamento con le Regioni o Province che intendono offrire il proprio supporto tecnico e operativo. A tal fine, previa intesa istituzionale di programma stipulata con il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente di ciascuna Provincia o Regione nomina un comitato di affrancamento per ciascuno degli interventi organici di cui al presente comma, composto da esperti nel settore tecnico e amministrativo, che assume le funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per la progettazione e realizzazione degli interventi. Gli interventi sono in ogni caso approvati

d'intesa con le amministrazioni interessate e con i comuni competenti per territorio.

4. 47. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi urgenti relativi ai dissesti idrogeologici).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatisi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica e degli eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 1.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 04. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi sui beni culturali).

1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative sono stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.

3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 07. Mantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi sui beni culturali).

1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.

3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

4. 01. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siracusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti,

Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica).

1. In via sperimentale, al fine della mitigazione del rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, sia nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009 che nel restante territorio regionale, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un « Servizio geologico, sismico e dei suoli » con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.

2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal « Servizio geologico, sismico e dei suoli » di cui al comma 1, i comuni della regione Abruzzo provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica).

1. In via sperimentale, al fine della mitigazione del rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un « Servizio geologico, sismico e dei suoli » con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.

2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal « Servizio geologico, sismico e dei suoli » di cui al comma 1, i comuni provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1 ».

4. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi urgenti relativi ai dissesti idrogeologici).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatesi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica e degli eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con l'imputazione della spesa a carico delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese e per il sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. 05. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per gli interventi di ripristino e potenziamento delle strade statali, provinciali e comunali della Regione Abruzzo, danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, sono stanziati una somma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Commissario delegato, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra Anas, le Province della Regione Abruzzo e Comuni interessati di cui all'articolo 1.

2. Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 06. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2009, con le seguenti: 31 ottobre 2009.

5. 1. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, prima delle parole: Fino al 31 luglio 2009, inserire le seguenti: Con effetto dal 6 aprile 2009 e.

5. 2. Mantini, Libè.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 1.

5. 3. Pisicchio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con le seguenti: dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

5. 4. Pisicchio.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. È istituito in L'Aquila, nella sede temporaneamente dislocata degli uffici giudiziari, un presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

5. 5. Mantini, Libè.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 1.

5. 6. Pisicchio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è disposto il finanziamento di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

5. 9. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi, nonché del tribunale di Chieti, e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

5. 7. Tenaglia, Lolli, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza; nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

5. 8. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le imprese, aggiungere le seguenti: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 e per la durata in essi prevista ove non direttamente disposto dal presente articolo.

6. 1. Pisicchio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le imprese, aggiungere le seguenti: residenti od operanti, nei comuni e nei territori di cui all'articolo 1 comma 2.

6. 2. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo le parole: sono disposti, aggiungere le seguenti: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.

6. 3. Pisicchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al comma 3-bis sopprimere la lettera a).

*** 6. 4.** Lupi, Vella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al comma 3-bis sopprimere la lettera a).

*** 6. 5.** Stradella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per i soli comuni che ne facciano richiesta, la sospensione, fino al 31 agosto 2009, dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

6. 6. Pili.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché di quelli riferiti, a: successive modificazioni, con le seguenti: nonché la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente: al comma 4 sostituire le parole: euro 6.300.000, con le seguenti: euro 8.800.000.

6. 7. Ginoble.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole da: nonché di quelli riferiti, *a:* successive modificazioni, *con le seguenti:* nonché la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: euro 6.300.000, *con le seguenti:* euro 8.800.000.

6. 8. Toto.

Al comma 1, la lettera c), aggiungere in fine, la lettera c), le seguenti parole: e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

*** 6. 9. Toto.**

Al comma 1, la lettera c), aggiungere in fine, la lettera c), le seguenti parole: e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

*** 6. 10. Ginoble.**

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili dovuti ai consorzi di bonifica per l'intero comprensorio di contribuenza, gravanti sugli immobili agricoli ed extra agricoli.

6. 11. Pelino.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente

decreto e al fine di sostenere l'acquisto di nuovi locali, immobili o capannoni dove dette imprese o professioni possano stabilire la propria attività, sono disposti i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 comma 3;

e-ter) in aggiunta a quanto disposto dalla precedente lettera, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione per le imprese di cui alla lettera *e-bis* è prevista l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni di categoria dei diversi settori d'impresa e professionali.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 5,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici in-

termedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

6. 15. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

g-bis) l'applicazione in sanatoria, tenuto conto del forte impatto sulle attività economiche del grave evento sismico, della normativa di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, su tutte le somme iscritte a ruolo a carico di persone fisiche e giuridiche, residenti o esercenti attività professionali ed economiche nei comuni del cratere alla data del 6 aprile 2009, anche al fine di scongiurare eventuali reati di usura. Le somme dovute ad Equitalia vengono calcolate al netto delle more e degli oneri accessori;

g-ter) l'agevolazione ad un più rapido accesso al credito di soggetti residenti nei Comuni del cratere ed in possesso alla data dell'evento sismico del 6 aprile 2009 dei requisiti di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, coerentemente con i principi di prevenzione del rischio di usura previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, consentendo la possibilità di richiedere la riabilitazione secondo quanto disposto dalla citata legge n. 108 del 1996 articolo 17 e seguenti nei termini ridotti nella misura del 50 per cento. I termini previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia del 9 agosto 2000, n. 316, sono anticipati ad anni 2 e mesi 6. La riduzione dei termini, di cui alla presente lettera deve riflettersi sulla permanenza della segnalazione delle infrazioni all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 da cui i nominativi interessati dovranno essere cancellati entro termini ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Pari-

menti, tutti i termini di permanenza dei dati all'interno delle banche dati informatiche previste dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, recante il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300, sono ridotti nella misura del 50 per cento rispetto a quanto attualmente previsto;

6. 18. De Angelis, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previa intesa con il Rettore dell'Università de L'Aquila, la possibilità per la medesima Università, di prevedere: l'eliminazione delle firme di presenza per le ore di lezione relative al secondo semestre dell'anno accademico in corso; l'abbonamento delle ore di frequenza e di tirocinio previste e i corrispettivi crediti; l'intensificazione degli appelli al fine di consentire agli studenti di poter recuperare le sessioni di esame perse nei mesi da giugno a dicembre 2009.

6. 19. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 25.5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

6. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) La sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato; ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati

prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

6. 20. Mantini, Libè.

Al comma 1 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) La sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato; ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti

del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito ai presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

6. 21. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore del turismo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2018, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti « 0,20 per cento ».

6. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la sospensione per tre anni, dal 6 aprile 2009, dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

6. 17. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

6. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

6. 16. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo che devono essere avviate entro il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

* **6. 22.** Toto.

Al comma 1, lettera l), inserire il seguente periodo: Le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Abruzzo da avviare il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

* **6. 23.** Ginoble.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: la sospensione *inserire le seguenti:* per cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge,.

6. 24. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: sospensione del pagamento *aggiungere le seguenti:* fino al completamento delle

opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione.

6. 25. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: di credito ordinario, *aggiungere le seguenti:* nonché la sospensione delle revoche delle linee di credito a breve;

6. 26. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: gli interessi attivi relativi alle rate sospese *inserire le seguenti:* non aumentino nel loro ammontare in seguito alla sospensione e.

6. 27. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente

incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

6. 28. Mantini, Libè.

Al comma 1 lettera n) aggiungere il seguente periodo: Sono altresì sospesi i pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), *sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».*

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità della statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità

di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

6. 29. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono non prima di otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 20 per cento della rata ordinaria che dovesse essere corrisposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-his », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

6. 30. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono non prima di otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 20 per cento della rata ordinaria che deve essere corrisposta ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

6. 31. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 lettera o) sostituire le parole: anni 2009 e 2010 con le seguenti: anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti

all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

6. 32. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: anni 2009 e 2010 con le seguenti: anni 2009, 2010 e 2011.

6. 39. Lolli.

Al comma 1, lettera o), inserire in fine le seguenti parole: nonché delle spese sostenute dai comuni abruzzesi che abbiano subito danni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, per interventi di ricostruzione e riparazione, derivanti dal terremoto effettuati a valere sulle proprie disponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni

e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti*: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.

6. 33. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastro-mauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

6. 34. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

« o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni abruzzesi anche non ricompresi in quelli di cui all'articolo 1, comma 2:

- 1) le spese relative all'emergenza;
- 2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
- 3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis.1 « All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici in-

termedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

6. 35. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

« *o-bis*) l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009,2010 e 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.

6. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

« *o-bis*) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dalla Provincia dell'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.

6. 36. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Ma-

rantelli, Margiotta, Martella, Mastro-mauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

« *o-bis*) l'esclusione dal Patto di stabilità interno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2:

- 1) le spese relative all'emergenza;
- 2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
- 3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni.

6. 38. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastro-mauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

« *o-bis*) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dai comuni e dalle Province della Regione Abruzzo per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: *.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni* » con le seguenti: « *4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del*

fondo » e sostituire le parole: « *a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse* » con le seguenti: « *alla disponibilità* »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « *5,5* » è sostituita dalla seguente: « *6,5* ».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « *96 per cento* » con le seguenti: « *88 per cento* »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « *97 per cento* » con le seguenti: « *91 per cento* »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « *96 per cento* » con le seguenti: « *88 per cento* »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « *97 per cento* » con le seguenti: « *91 per cento* »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « *0,30 per cento* » con le seguenti: « *0,20 per cento* ».

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 247 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'alle-

gato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

6. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) la non applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2008 da parte della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1.

6. 41. Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«*p-bis)* l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo, per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

6. 42. Toto.

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p-bis)* l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

6. 43. Ginoble.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con le seguenti:

q) la fissazione al 31 dicembre 2011 del termine ultimo per il completamento del piano di risanamento regionale, in relazione allo stato di emergenza derivante dal sisma che ha colpito la regione Abruzzo e alle riconnesse difficoltà al rispetto degli adempimenti previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Abruzzo del 6 marzo 2007. La proroga è subordinata alla redazione, a cura della regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, di un nuovo piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, accompagnato dalla rimodulazione di idoneo piano finanziario, e all'approvazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di rientro riformulato ai sensi del presente comma. La proroga è decorrente dalla data dell'approvazione del piano;

q-bis) la revoca della nomina del Commissario *ad acta* effettuata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e la contestuale nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo quale Commissario *ad acta* per tutto il periodo di vigenza del piano di rientro, al fine di garantire una più diretta responsabilità della Giunta regionale della regione

Abruzzo al rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, lettera q).

6. 44. Toto, Lupi.

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

« q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b) per l'anno 2009 ».

6. 45. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

r-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della regione Abruzzo nell'anno 2008 e precedenti;

r-ter) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della regione Abruzzo mediante l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione e dei proventi rivenienti dall'alienazione di beni immobili;

r-quater) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della Regione Abruzzo anche mediante ricorso al prestito, destinati all'adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili di proprietà degli stessi enti.

6. 46. Ginoble.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I redditi dei fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o

parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi »:

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

6. 47. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La Provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio

anche non continuativi, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ».

6. 48. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), *sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».*

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti

di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

6. 60. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinqües*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui ».

6. 50. Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non

oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato».

6. 49. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, sostituire le parole: tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009 *con le seguenti:* nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.

***6. 51.** Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole: tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009 *con le seguenti:* nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.

***6. 52.** Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella medesima data, sono convocate le elezioni amministrative dei comuni, oggetto di commissariamento prefettizio, in cui, a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste, non si sono potute svolgere le consultazioni del 6 e 7 giugno 2009.

6. 53. Motta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, potranno essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.

***6. 54.** Libè, Mantini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, potranno essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.

***6. 55.** Rainieri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, potranno essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.

***6. 56.** Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito della tornata elettorale prevista dal periodo precedente sono altresì inseriti le amministrazioni provinciali e i comuni, non appartenenti alla provincia di L'Aquila, i cui organi risultassero scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 63. Libè, Mantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa per un periodo di tre anni una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento. Al fine dell'attuazione di detta disposizione viene destinata, per ciascuno degli esercizi previsti, una quota pari ad euro 25 milioni dalla dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile ».

6. 61. Libè, Mantini.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 e, al comma 4, alla fine aggiungere: Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le misure predette sono realizzate a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

6. 57. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di garantire il loro funzionamento e l'erogazione dei relativi servizi alla popolazione, alla Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila ed agli altri enti locali ed agli enti pubblici locali dei territori di cui all'articolo 1, vengono anticipate dallo Stato le risorse necessarie corrispondenti ai mancati introiti derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 1.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole: « a 408.5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità ».

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente

incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

6. 58. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa per un periodo di tre anni una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:

« all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui ».

6. 59. Mantini, Libè.

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 *con le seguenti:* di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. 62. Pisicchio.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. Per dare impulso all'economia e per sopperire alle esigenze di cassa, tutte le somme dovute dallo Stato a favore degli enti locali della Regione Abruzzo, relativi all'anno 2008 e precedenti, saranno liquidate e pagate entro il 30 giugno 2008, ivi compresi i trasferimenti per IVA servizi non commerciali, per addizionale IRPEF 2006, per Tarsu delle scuole 2001-2007 ex Art. 33-Bis, DL 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e accordo PCDM approvato il 20 marzo 2008.

6. 64. Ginoble.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

4-ter Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferi-

menti erariali dovuti dallo Stato agli Enti locali dell'Abruzzo, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati in favore di Comuni e Province per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.

6. 66. Giovanelli, Margiotta.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

4-ter. Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato alla Provincia dell'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.

6. 67. Giovanelli, Margiotta.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Allo scopo di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici, anche in considerazione della minore disponibilità immediata di risorse economiche da destinare a nuovi progetti di opere pubbliche, conseguentemente all'esigenza di fronteggiare prontamente l'eccezionale crisi sismica verificatasi nella Regione Abruzzo, il termine di cui al comma *7-bis* dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è differito al 1° gennaio 2011. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dal presente comma, valutate in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

6. 72. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle opere pubbliche, anche in considerazione dell'esigenza di fronteggiare prontamente l'eccezionale crisi sismica verificatasi nella Regione Abruzzo, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: « 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro »;

b) all'articolo 123, comma 1, le parole: 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: 2,5 milioni di euro ».

6. 73. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del « Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo ».

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, prioritariamente assicurando alla Provincia dell'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e alla Camera di commercio di L'Aquila, il ristoro delle mancate entrate derivanti dalla sospensione del versamento dei tributi, tariffe e canoni locali, anche afferenti i servizi erogati da aziende partecipate o interamente a controllo pubblico, nonché per la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2009 ».

6. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).

1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'articolo 1 sono concessi,

per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18 comma 1 lettera *b-bis*) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 02. De Micheli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Equilibri finanziari degli enti locali).

1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nei mese di aprile

2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi previsti al comma 1, viene destinata una quota pari ad euro 17 milioni, per ciascuno degli anni dal 2009 fino al 2013, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 31 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione dei 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società par-

tecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito ai presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile ».

6. 04. Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).

1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato (Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. 03. De Micheli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito).

1. La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a seguito di calamità naturali, normativamente già disposta nei confronti dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedente o successivamente a quella data.

2. Il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico come unico è l'evento calamitoso e con e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008.

3. La restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta: deve essere previsto inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospesi:

a) le restituzioni già iniziate;

b) le azioni di recupero bonario e coattivo comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate;

c) per cessata materia del contendere i procedimenti giudiziari in corso.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate.

6. Ai fini del computo dei contributi opera la medesima disciplina già vigente per il computo dei tributi sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione. A tal fine la definizione delle posizioni di coloro che si sono avvalsi della sospensione è effettuata da parte degli enti ed istituti previdenziali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi estese a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali di cui al comma 1, per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione. Al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali ».

6. 05. Di Giuseppe, Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 *comprensiva fino alla fine del comma con le seguenti:* commi 2 e 3. Per il trattamento economico analogo a quello attribuito al personale delle Forze armate e autorizzata la spesa fino al limite massimo di 60 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni per il 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 3-*quater*, articolo 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133 del 2009.

7. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato ed i contratti di collaborazione occasionale, stipulati, dalla predetta Regione Abruzzo, nei settori della protezione civile, della

sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *b*). La regione Abruzzo è altresì, autorizzata a trasformare con propri fondi, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati, dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo, nei settori della Protezione Civile, dell'Informatica della Giunta Regionale e del Centro Regionale Beni Culturali, in corso alla data del 6 aprile 2009, in contratti a tempo determinato, quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale, a sostegno delle funzioni della Regione stessa. Tale trasformazione, sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Direzione regionale coinvolta.

7. 2. Pelino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Volontari della Protezione civile in servizio in Abruzzo, usufruiscono di un periodo di assenza dal lavoro equiparato a quello previsto dalla normativa sulle calamità nazionali.

7. 3. Mantini, Libè.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 *e le parole:* di 8 milioni di euro per l'anno 2009 *con le seguenti:* 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base

dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 8 milioni di euro per l'anno fiscale 2009 e a 10 milioni a decorrere dall'anno 2010.

7. 4. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Per far fronte alle spese correnti necessarie al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Carabinieri Politiche Agricole e all'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4-quater. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: « interventi e misure sul mercato agricolo » inserire le seguenti: « nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima ».

4-quinquies. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 860.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 milioni di euro »;

b) dopo le parole: « si provvede, » sono aggiunte le seguenti: « quanto a 640.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 640.000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ».

7. 8. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1° luglio 2009, di un contingente pari a 1000 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di completare entro il prossimo biennio il completo recupero dei *turn-over* che, attualmente, certifica una carenza di organico di 3.500 unità rispetto alla dotazione prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005.

4-quater. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4-ter, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate prioritariamente dalla stabilizzazione dei precari e attraverso l'esaurimento della graduatoria dei concorso a 184 vigili dei fuoco.

4-quinquies. Per le finalità di cui al comma 4-ter, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. 11. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 da destinare all'incremento della misura delle indennità notturna e festiva.

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro nel 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 11.

7. 6. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. La Provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. 14. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

7. 13. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

4-ter. Per le esigenze connesse alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza nell'anno 2009, relativi ai lavoratori assunti dal Genio militare, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre del medesimo anno, nell'ambito delle risorse già destinate, per l'anno 2009, all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 5. Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. La regione Abruzzo è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, stipulati dalla predetta regione Abruzzo per le attività del Centro Funzionale d'Abruzzo, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale.

7. 15. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. È autorizzata per ciascuno degli anni 2009-2011 la spesa di 20 milioni di euro destinata al reclutamento di 2000 unità all'anno di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valersi sulle graduatorie ancora in essere.

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2009, 40 milioni per l'anno 2010 e 60 milioni a decorrere dall'anno 2011.

7. 7. Rosato, Villecco, Garofani, Vico.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività di soccorso e ricostru-

zione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati, fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle attività svolte dalla Protezione Civile nei territori colpiti da calamità naturali.

7. 9. Villecco, Garofani, Vico.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle necessità della difesa nazionale e della protezione civile.

7. 10. Villecco, Garofani, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo).

All'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione all'esigenza di riorganizzare le attività tecnico-amministrative degli organi della pubblica amministrazione operanti in Abruzzo sia nel periodo di emergenza che per la fase di ricostruzione, il personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 e 2 decreto legislativo n. 165 del 2001, compresa la Dirigenza, su specifica richiesta e

previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può prestare servizio presso Enti locali. Enti pubblici di cui al richiamato articolo 1 e 2 decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dall'Amministrazione di appartenenza, aziende ed istituzioni pubbliche aventi sede nelle zone colpite dal sisma ovvero operanti attualmente in tali zone per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile con conservazione del posto. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in atto con validità a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali secondo l'ordinamento di provenienza con l'aggiunta di un'indennità *una tantum* per le spese di permanenza nella zona del sisma. Spetta al commissario delegato, attraverso la propria struttura, provvedere all'accoglimento delle domande ed al miglior utilizzo del personale trasferito secondo le esigenze manifestate dagli enti interessati e tenendo conto della qualifica posseduta nonché delle funzioni esercitate presso gli enti di origine.

7. 01. De Micheli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1° luglio 2009, di un contingente pari a 600 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il venti per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, sono

riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per servizio.

3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale – n. 42 del 28 maggio 2004. I posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei della graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 1996.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative e concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

7. 02. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incremento indennità esterna per i vigili del fuoco).

1. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base

dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. 03. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti: , con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1,.

8. 1. Pisicchio.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: indennizzo inserire le seguenti: , per un periodo corrispondente alla sospensione dell'attività.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0.20 per cento ».

8. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: commerciale. inserire le seguenti: dei lavoratori interinali, dei lavoratori a progetto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), *sostituire le parole:* « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi inter-

medi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

8. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi il 23 dicembre 2008 nelle province di Parma e di Reggio Emilia;

8. 4. Rainieri.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: in transito nell'area con le seguenti: in transito da e per l'area.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. 6. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: in transito nell'area con le seguenti: in transito da e per l'area.

8. 5. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Brag, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) la prosecuzione del periodo di tariffa incentivante, per un tempo pari al periodo di fermo di produzione, per gli impianti solari fotovoltaici in esercizio alla data del 6 aprile 2009;

h) indennizzi, nel caso di danni ai componenti dell'impianto fotovoltaico, comprensivo dei moduli fotovoltaici e degli inverter, mediante l'applicazione di una maggiorazione della tariffa incentivante in vigore al 6 aprile 2009;

i) la sospensione della scadenza del 1° gennaio 2010, prevista dal decreto ministeriale 17 febbraio 2007, da cui decorre la decurtazione della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo tale data, per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano in corso l'installazione, ovvero l'iter di autorizzazione, di nuovi impianti fotovoltaici;

l) quanto contenuto nelle precedenti lettere g), h) ed i) trova attuazione senza nuovi oneri per lo Stato.

8. 7. Pili.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

1-bis) la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati

prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'esenzione dall'imposta regione sulle attività produttive, per gli anni dal 2009 al 2013, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta del valore della produzione netta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

8. 10. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la possibilità:

1) fino al 31 dicembre 2009, con riferimento alla data di formazione degli atti eventualmente necessari, per le istituzioni e le pubbliche amministrazioni titolari o destinatarie, con propria determinazione, di riduzione di ogni relativo diritto o tributo, o della totale esenzione, concernenti l'ottenimento o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero per le formalità e gli atti di cessione o concessione in uso, usufrutto o in leasing, è per l'immissione in circolazione, fisica e giuridica, di mezzi di trasporto registrati e non, nuovi o usati, nonché di macchine agricole e macchine operatrici, sia nuove che usate, a favore di persone, fisiche e non, residenti o aventi sede nella provincia de L'Aquila. Lo stesso, ove non già previsto dalle norme vigenti, riguardo a qualunque altra formalità amministrativa o tecnica, tra cui la cessazione dalla circolazione per demolizione, distruzione o esportazione, o la cancellazione di gravami, relativa a tali beni in disponibilità di dette persone e per la duplicazione o ~l rilascio ad esse o ai loro aventi causa di qualunque documento di circolazione o navigazione, ivi comprese le carte tachimetriche;

2) per la Regione Abruzzo, partire dal 6 aprile 2009, di ridurre o compensare, per i veicoli di cui al precedente numero 1), la tassa automobilistica e la tassa di circolazione, ovvero di esentarli del tutto, per un massimo di due anni, da dette tasse;

3) compatibilmente con le dotazioni di bilancio, di aumentare fino al

raddoppio, per le persone, fisiche e non, residenti o aventi sede nella provincia de L'Aquila, gli ecoincentivi di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per la sostituzione di veicoli andati distrutti o danneggiati irrimediabilmente, e indipendentemente dalla data di immatricolazione e dalla classe euro di appartenenza di questi ultimi, nonché in deroga, se consentito a livello comunitario, alla regola degli aiuti « de minimis » e alle correlate esclusioni;

8. 11. Velo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di mancata agibilità; il mancato gettito sarà rimborsato agli Enti proprietari, con contributi diretti o tramite deduzione fiscale.

8. 9. Gibiino.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nei termini già disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze con Decreto del 9 aprile 2009.

8. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti o titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma individuati dall'ordinanza

di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono sospesi per non meno di dodici mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas emesse o da emettere nello stesso periodo. Entro tale termine, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, saranno stabilite misure volte alla riduzione di almeno il 50 per cento dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per il periodo 2009-2014, nonché le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, individua gli strumenti finalizzati alla riduzione dell'imposizione fiscale sulle misure adottate a favore dei soggetti di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento », con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento », con le seguenti: « 0,20 per cento »;

8. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento », con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento»;

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per i consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

8. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento»;

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per i consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

8. 18. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nei settori della Protezione Civile, dell'Informatica e dei Beni Culturali della Giunta Regionale, in corso alla data del 6 aprile 2009 in contratti a tempo determinato quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale a sostegno delle funzioni della Regione stessa. Tale trasformazione sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Direzione regionale coinvolta.

8. 15. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nel settore dei Beni Culturali della Giunta Regionale, in contratti a tempo determinato, quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a

garantire le attività amministrative, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente. Tale trasformazione sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio.

8. 16. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita e di lavoro delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, e per un ammontare massimo di 20.000.000 di euro, a valere per quanto riguarda 12.000.000 di euro sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, e per quanto riguarda 8.000.000 di euro sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

8. 20. Castellani, De Angelis.

Al comma 2, dopo le parole: anche integrati, aggiungere le seguenti parole: d'intesa con il sindaco del comune interessato.

8. 21. De Micheli.

Dopo il comma 2, inserire:

2-bis. Per le attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale del territorio e degli ambienti rurali, di ingegneria naturalistica, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di promozione della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresi i servizi tecnici attinenti, le pubbliche amministrazioni stipuleranno convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli ed associati ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994 e dell'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 2007.

8. 22. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I soggetti residenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 che svolgono alla data del 6 aprile 2009 la propria attività lavorativa fuori dal territorio regionale, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, con particolare riguardo per coloro che, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assistono familiari disabili.

8. 23. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis – (Equiparazione delle vittime dei terremoto alle vittime dei lavoro). – 1. È riconosciuta la qualifica di infortunati dei lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopraccitato testo unico.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Benefici per i cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi).

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e raggugliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontrino, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo 1 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopraccitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

Conseguentemente all'articolo 12, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 550 milioni.

8. 03. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Beneficiari per i cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi).

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 550 milioni.

8. 02. Paolo Russo.

ART. 9.

Al comma 8, dopo le parole: sentito ISPRA, aggiungere le parole: e la provincia dell'Aquila.

9. 1. Libè, Mantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e di non frapponere ostacoli ad eventuali indagini in corso, le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, sono comunicate dall'ISPRA, quale soggetto tenuto del coordinamento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila.

9. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 9-bis.

Sopprimere il comma 6.

9-bis 4. Mariani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: territorio nazionale, inserire la seguente: anche, e sostituire le parole: e, consolidamento degli impianti, con le seguenti: consolidamento ed ammodernamento, e, aggiungere infine le parole: secondo la normativa europea e nazionale vigente in materia.

9-bis 1. Pili.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere dalle parole: Il Programma è predisposto, fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: dalla Commissione di cui al medesimo comma, con le parole: dal Comitato per la vigilanza sulle risorse idriche, inoltre al terzo periodo, sostituire dalle parole: utilizzazione dei risparmi derivanti, fino alla fine del periodo, con le parole: mediante utilizzo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 112 del 2008 convertito con modificazioni, nella legge n. 133 del 2009.

9-bis 2. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

Al comma 6, capoverso lettera a), punto 1), sostituire dalle parole: scelti tra persone di elevata qualificazione, *fino alle parole:* qualificazione tecnico-scientifica, *con le parole:* scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi: qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato.

9-bis 3. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

ART. 10.

Al comma 1, premettere le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, *e sostituire le parole:* può essere stabilita, *con le seguenti:* è istituita.

10. 1. Ginoble.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere stabilita *con le seguenti:* è stabilita.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La dotazione del Fondo è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni di euro *con le seguenti:* 438,5 milioni di euro.

10. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al fine di agevolare i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti

con residenza od operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, è istituita, per un periodo di sette anni, una zona franca. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i seguenti benefici ad agevolazioni fiscali e previdenziali:

riduzione del 60 per cento delle imposte sui redditi da impresa;

riduzione del 50 per cento degli oneri previdenziali con copertura figurativa;

riduzione del 50 per cento di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

riduzione, fino a 20.000 euro, dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato;

sospensione della maggiorazione dell'aliquota Irpef regionale ed Irapp derivanti dall'extra deficit sanitario;

sospensione delle addizionali comunali all'Irpef.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo

annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

10. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « provvede », inserire le seguenti: « entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.

* 10. 4. Mariani, Fluvi.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: provvede, inserire le seguenti: entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Inoltre, alla fine del medesimo comma 1-bis, aggiungere il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge

n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.

* **10. 5.** Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: con una dotazione di 45 milioni di euro *con le seguenti:* con una dotazione di 395 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5.5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementale al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

10. 6. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011

e 2012; *al comma 1-ter, dopo le parole 1-bis, inserire:* e a valere sulle medesime risorse.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.

10. 7. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente: all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo *e sostituire le parole da:* a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse *con le seguenti:* alla disponibilità; *all'articolo 18 dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

10. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis *con la seguente:* anche.

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente: all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »; all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

10. 11. Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis con le seguenti: in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1-quinques relativa alle misure di cui al comma 1-bis.

10. 9. Pisicchio.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 400 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6

agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

10. 10. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-quinques è inserito il seguente:

1-quinques. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo il comma 117 è inserito il seguente:

« 117-bis. In favore dei soggetti che esercitano attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dai commi da 96 a 117, per il periodo d'imposta in corso alla data del 6 aprile 2009 e per i due periodi d'imposta successivi:

a) l'ammontare dei ricavi previsto dalla lettera *a)*, n. 1) del comma 96 è elevato a 50.000;

b) non è richiesto il possesso dei requisiti indicati nei numeri 2) e 3) della lettera *a)* e nella lettera *b)* del comma 96;

c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva indicata nel comma 105 è ridotta al 10 per cento ».

Conseguentemente:

All'articolo 18, primo comma, dopo le parole: « articolo 8, comma 3 » inserire le seguenti: « dall'articolo 10, comma 1-sexies » e sostituire le cifre « 539,2 », « 331,8 » e « 468,7 » con le seguenti: « 549,2 », « 341,8 » e « « 478,7 ».

Al medesimo articolo 18, comma 1, lettera *a)*; sostituire le cifre: « 150 » e « 200 » con le seguenti: « 160 » e « 210 », ed alla lettera *d)* sostituire la cifra: « 468,7 » con la seguente: « 478,7 ».

10. 12. Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono inoltre esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico. Tali disposizioni, inoltre, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione.

10. 13. Velo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono altresì esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico.

10. 14. Velo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: nei settori dei componenti... fino alle parole: dell'edilizia sostenibile,.

10. 15. Libè, Mantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per gli anni dal 2009 al 2013 non sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le iniziative imprenditoriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, i cui impianti produttivi sono insediati nei medesimi territori. L'esenzione di cui al presente comma ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti che garantiscano altresì un incremento occupazionale. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

3-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3-quater. Decorso il periodo agevolativo previsto dal comma 3-*bis* e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, il Governo individua, d'intesa con la regione Abruzzo e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ulteriori modalità agevolative, idonee a riequilibrare il differenziale compendio tra le aree indicate al comma 3-*bis* e la media nazionale e consistenti nell'individuazione, in favore dei soggetti agevolati, di un'area del reddito d'impresa esente da imposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

10. 18. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e risanamento ambientale, i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano, sono individuati quali « siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale » ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati a valere, sul Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

3-ter. Per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale Fiumi Saline e Alento, da attivare ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono utilizzate le risorse

del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

3-quater. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 229 milioni di euro, comprensiva di 10 milioni di euro di assistenza tecnica assegnata al Ministero dello sviluppo economico, così ripartita: 15 milioni di euro per l'anno 2010, 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012, di 35 milioni di euro per l'anno 2013, di 25 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse al netto dell'assistenza tecnica saranno attribuite nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di reindustrializzazione e al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto attiene agli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

* **10. 17.** Lolli.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

3-bis. Allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e di risanamento ambientale, i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano sono individuati quali « Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale » ai sensi dell'articolo 252-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati a valere sul Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

3-ter. Per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale Fiumi Saline e Alento, da attivare ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono utilizzate le risorse del Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 14, comma 1.

3-*quater*. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*bis* è autorizzata la spesa, comprensiva di 10 milioni di euro di assistenza tecnica assegnata al Ministero dello sviluppo economico, di 15 milioni di euro per l'anno 2010, di 50 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012, di 35 milioni di euro e di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, di 14 milioni di euro per l'anno 2015.

Le risorse, al netto dell'assistenza tecnica, saranno attribuite, nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 252-*bis* decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di reindustrializzazione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto attiene gli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

* **10. 19.** Bonciani.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del Regolamento n. 1290 del 2005.

10. 20. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-*ter*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico può essere stabilito:

a) che ai clienti finali domestici residenti ed alle imprese aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, titolari di contratti di forniture di energia elettrica,

di gas naturale o GPL sia riconosciuta un'agevolazione temporanea sui corrispettivi dei medesimi contratti;

b) che le agevolazioni della lettera a) siano altresì riconosciute, alle forniture per alloggi di emergenza e sostitutivi che ospitano i clienti finali domestici;

c) che gli oneri derivanti dalle agevolazioni disposte ai sensi delle lettere a) e b) siano inclusi tra gli oneri generali di sistema nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale con provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la quale dispone esenzioni sull'intero importo delle tariffe di rete, degli oneri generali di sistema e dei contributi di allacciamento per i medesimi clienti, nonché modalità attuative per l'erogazione delle agevolazioni.

10. 21. Bonciani.

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

5-*ter*. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1° gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate ai fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

10. 22. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

5-ter. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del Regolamento n. 1290 del 2005.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

10. 23. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Promozione dei valori agro-silvo-pastorali dell'Abruzzo).

Al fine di valorizzare il territorio colpito dagli eventi sismici dell'aprile 2009 e promuovere la diffusione dei valori tradizionali agro-silvo-pastorali dell'Abruzzo nonché salvaguardarne il patrimonio materiale e immateriale, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta la lettera «d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio tradizionale agro-silvo-pastorale e delle diverse tradizioni alimentari caratterizzanti il sito iscritto »;

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « d'intesa con » sono aggiunte le parole: « il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con »;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: « Il Ministro » sono aggiunte le parole: « delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro »;

d) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « designa » con le seguenti: « designano ».

10. 01. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Misure per il settore turistico).

1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle perti-

nenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

i) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Al fine di agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma e per consentire la ripresa delle attività economiche e favorire il rilancio del settore turistico è sospesa nella Regione Abruzzo, fino al 30 settembre 2009, la riscossione « dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 300.000 euro di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo Per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 02. Castellani, De Angelis.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, stabiliti i criteri di priorità degli interventi, nonché stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 4.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi parte delle risorse necessarie an-

che attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.

4. Alla realizzazione dei predetti interventi concorrono, altresì, per un ammontare pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse: alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

5. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

4, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. I decreti di cui al comma 4 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

7. L'ammontare delle risorse di cui al comma 4 viene ridotto di un importo equivalente alle maggiori entrate per i medesimi anni accertate ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

8. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote

costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

10. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

11. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11.

13. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

11. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di

euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

11. Per le finalità di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

12. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni con le seguenti: 508,5 milioni.

11. 2. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Per la realizzazione degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, con priorità per le aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data dell'ultimo dei provvedimenti di cui al presente comma, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 3, 4 e 5.

3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

5. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte del Fondo è utilizzata a copertura spese per la prevenzione antisismica già disposte con legge dello Stato.

11. 4. Mario Pepe (Pdl).

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi antisismici sul patrimonio edilizio realizzate ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento

degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di i miliardo di euro per ciascuno degli anni degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

11. 6. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad avviare, in accordo con le Regioni interessate e secondo criteri e modalità definiti d'intesa con la Conferenza Unificata, un programma di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di edifici pubblici e di infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti in relazione alte conseguenze di un loro eventuale collasso, da completare entro un anno dall'approvazione della presente legge.

1-ter. Le verifiche interesseranno prioritariamente gli edifici e le infrastrutture strategiche e rilevanti ubicate nelle zone ad alta e media sismicità, a cominciare da quelle dell'Appennino centrale contigue a quelle colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, e saranno svolte in collaborazione con gli enti locali e con gli enti

pubblici proprietari degli edifici o delle infrastrutture interessate. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, da prelevare nel Fondo per La prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1.

1-quater. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma *1-bis* il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone annualmente un Piano degli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture strategiche e rilevanti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Gli enti interessati realizzano le predette opere partecipando anche con proprie risorse, nei limiti che verranno stabiliti in occasione dell'approvazione del Piano.

11. 9. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro. Alla copertura finanziaria di detti interventi si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14 comma 1.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni » con le seguenti: « 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo » e sostituire le parole da: « a 408,5

milioni di euro a valere sulle risorse » con le seguenti: « alla disponibilità ».

11. 8. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di detraibilità fiscale di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono estese agli interventi in materia di adeguamento antisismico degli abitazioni private, attuati ai sensi della normativa vigente. Il Ministero dell'economia provvede, con propri decreti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge all'attuazione del presente comma.

11. 5. Mario Pepe (Pdl).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari ai fini del comma 1, come comprovato da apposita perizia giurata, è concesso un credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma 1, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro.

11. 7. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Fondo di cui al comma i è finalizzato a finanziare una agevolazione fiscale, disposta con il meccanismo del credito d'imposta, per le spese di adeguamento sismico sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati criteri e modalità di attribuzione del credito d'imposta, che non può comunque essere inferiore al 30 per cento delle spese sostenute.

11. 10. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati).

1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio nonché le modalità di attivazione degli interventi.

3. Per garantire la costituzione di una efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richie-

renti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.

11. 01. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

ART. 12.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze fino a: del presente decreto con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

12. 1. Marchignoli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea. Avviare comunque entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed in previsione della prossima scadenza della concessione per la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, la relativa procedura di messa a gara della concessione nel rispetto dei criteri seguenti:

1) assegnazione a più operatori, sulla base di criteri tecnico, gestionali ed economici, preventivamente definiti dall'AAMS;

2) destinazione a vincite di una somma che dovrà essere pari al 70 per cento della raccolta, su base media annuale;

3) definizione di un'addizionale dello 0,7 per cento da destinarsi ad interventi in favore delle popolazioni colpite

dagli eventi sismici nella regione Abruzzo da aggiungersi all'attuale aliquota dell'imposta unica del 17,8 per cento.

12. 2. Bonciani.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis): affidare alla polizia municipale il compito di procedere alla verifica ed al controllo del numero degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati nei luoghi autorizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, in conformità alle disposizioni emanate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.

12. 3. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al comma 1, nella lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che la distanza minima dagli altri punti di gioco già operanti indicati all'articolo 38 comma 1, lettera c) del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non sia inferiore a 500 metri in linea d'aria, che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico e l'accesso sia vietato ai minori e tenendo in considerazione il rapporto tra superficie degli ambienti stessi e il numero di videoterminali;

12. 4. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al comma 1, lettera l), numero 4),

sostituire la parola: 15.000 con: 20.000;

sostituire la parola: quattordici con: dieci;

sostituire la parola: 7.500 con: 10.000.

12. 5. Marchignoli.

Al comma 1, lettera l), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: 15.000 con: 10.000;

b) sostituire la parola: quattordici con: venti;

c) sostituire la parola: 7.500 con: 5.000.

12. 6. Marchignoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente: sostituire la lettera p) con la seguente:

o) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fatta salva la possibilità di successive ulteriori modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare governativa in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adottato entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a rideterminare le forme della comunicazione di cui dell'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per una più efficace attuazione di tale norma, si prevede, tenendo conto di criteri di gradualità, il termine, non superiore comunque a sei mesi, dopo il quale, eventualmente anche per le operazioni a premio, la comunicazione di avvio è effettuata esclusivamente secondo modalità telematiche.

1-*ter*. In caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi, ai sensi dell'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. Ferma restando l'applicabilità della sanzione penale prevista, la sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui i concorsi a premio siano continuati oltre il termine assegnato quando ne è stata ordinata la cessazione. La sanzione di cui al presente comma è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipino all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio di cui è stata ordinata la cessazione.

12. 7. Bonciani.

Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: ne danno comunicazione, almeno sostituire: quindici con: sette.

12. 8. Bonciani.

Al comma 1, lettera o), secondo periodo, dopo la parola: svolgimento aggiungere i

seguenti termini: ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430 e al comma o) quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: ai sensi del citato articolo.

12. 9. Bonciani.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

12. 10. Mantini, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

12. 11. Marchignoli.

Al comma 1, alla lettera p), dopo le parole: giochi di sorte legati al consumo, inserire le seguenti: in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo di cui al decreto mini-

steriale 20 settembre 2005, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2005, n. 283.

12. 12. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

ART. 12.

*(Norme di carattere fiscale
in materia di giochi).*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.

1-ter. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della di-

sciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente e completo delle eventuali successive modificazioni, è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione, dandone comunicazione in occasione degli inviti a partecipare.

12. 13. Tommaso Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia de L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero « San Salvatore » de L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia de L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 15

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008. I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera del Consiglio dei ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.

12. 14. Mantini, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è sostituito dal seguente:

ART. 13. – 1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali sono, tuttavia, consentite esclusivamente le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici senza scopo di lucro.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi

assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite ».

12. 15. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni a favore del volontariato).

1. In alternativa all'applicazione della procedura prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 01. Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Caparini.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni a favore del volontariato).

1. Per l'anno 2009, in alternativa all'applicazione della procedura prevista ai

sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12. 02. Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Caparini.

ART. 13.

(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria).

Al comma 1, lettera a) primo periodo, sostituire le parole da: equivalenti fino a: modificazioni con la seguente: generici.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole da: originariamente fino a: medicinali con le seguenti: di cui al periodo precedente;

alla lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: equivalenti fino a: tale brevetto con la seguente: generici e al terzo periodo, sostituire le parole da: equivalenti fino a: dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con la seguente: generici;

dopo la lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma si intende per medicinale generico

il farmaco a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n.1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.

13. 1. Scalera.

Al comma 1, lettera a) quarto periodo, sopprimere la parola: rurali;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b) n. 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: in caso di reiterazione delle violazioni le sanzioni previste vengono raddoppiate;

al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: con esclusione dal computo della spesa di farmaci erogati direttamente dalle ASL.

13. 2. Scalera.

Al comma 1, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: dell'8 per cento con le seguenti: pari al massimo all'8 per cento.

13. 3. Scalera.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, sulla base di apposito accordo bilaterale con i competenti organi dello Stato, destinando

le economie derivanti dall'applicazione dei comma 1 conseguite nei rispettivi territori.

13. 4. Froner.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 530 milioni.

13. 5. Castellani, De Angelis.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia di L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero « San Salvatore » di L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge 67/88, destinate agli interventi, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla Regione Abruzzo con nota del 22 Febbraio 2008, localizzati nella provincia di L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con De-

libera del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.

13. 6. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tennaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di potenziare la rete oncologica territoriale della ASL, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

13. 7. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tennaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 13-bis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero « San Salvatore » di L'Aquila).

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero « San Salvatore » di L'Aquila.

2. Le risorse vengono rese disponibili:

a) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, utilizzando parte delle risorse oggetto di ricognizione effettuata con Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2008, così come risultanti dalla Tabella di cui all'Allegato « A » del provvedimento in oggetto ed in deroga alle normative ed agli accordi tra Stato e Regioni, circa la ripartizione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988;

b) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che dispone lo storno a favore del fondo del prelievo fiscale operato sui trattamenti economici dei medici residenti della regione Abruzzo, a favore dell'ONAOSI per il quinquennio 2010-2014;

c) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dei Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che dispone il prelievo di una quota del 50 per cento degli interessi maturati sul patrimonio liquido investito dell'ONAOSI, nel corso dell'esercizio di bilancio 2010.

3. Restano impregiudicati i diritti di assistenza da parte dell'ONAOSI per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).

4. I decreti di cui alle lettere a), b) e c), sono emanati entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

5. L'Azienda Sanitaria Locale di L'Aquila compie, entro i successivi quindici giorni, gli atti necessari all'inserimento del fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio di esercizio

6. L'utilizzo del fondo non è computato ai fini del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.

13. 01. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del presidio ospedaliero « San Salvatore » di L'Aquila).

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per l'anno 2009 per il consolida-

mento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero « San Salvatore » di L'Aquila.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

13. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila).

1. È autorizzata la spesa, valutata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di trasferire nel comune di L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune di La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente

incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

13. 04. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila).

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.

13. 03. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:

all'articolo 17, sopprimere il comma 3;

all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 311, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedî e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

14. 2. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:

all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie per la realizzazione ed il completamento degli interventi originaria-

mente previsti per lo svolgimento del vertice del G8 alla Maddalena, ed in particolare per:

a) In realizzazione delle strade statali Olbia-Arzachena, Sassari-Olbia ed Olbia-San Teodoro;

b) gli interventi sulla portualità turistica;

c) il riassetto del collettore fognario costiero.

Tali interventi sono a totale carico di fondi statali.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro il 30 giugno 2009 il Governo presenta al Parlamento una Relazione sulle opere, previste nell'ambito del programma varato per la realizzazione del vertice del G8 alla Maddalena, realizzate e su quelle da completare, nonché sui fondi impiegati, le risorse ed i tempi necessari per il loro completamento.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

14. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, comma 3, sopprimere le parole da: Fatta salva la puntuale verifica fino alla fine del comma.

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6.5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

14. 1. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni *con le seguenti:* 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo *e sostituire le parole:* a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse *con le seguenti:* alla disponibilità.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009 *con le seguenti:* sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative san-

zioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

14. 16. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a *con le seguenti:* pari a.

14. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni *con le seguenti:* 438,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

17-bis. – (Proseguimento degli interventi conseguenti al sisma del 1997). – 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997 è autorizzata l'assegnazione alle due Regioni di una quota pari a 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, relative al Fondo infrastrutture. L'impiego delle predette somme da parte delle regioni Umbria e Marche, sia in termini di competenza che di cassa, è consentito entro il termine dei 31 dicembre 2009.

14. 4. Vannucci, Bocci.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto ministeriale 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle

attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, al fine di:

1) sopprimere la lettera *b*) del comma 2;

2) aggiungere dopo il comma 3, i seguenti:

3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) Le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

14. 7. Lupi.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b*) del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) Le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale,

rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-*quater*. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipare.

14. 6. Lupi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Al fine di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi una quota aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ».

14. 5. Mantini, Libè.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le maggiori entrate accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivanti dalle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali disposte dagli articoli dal 18-*bis* al 18-*septies* affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto, alla restituzione del *fiscal drag*, e alla diminuzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione.

Conseguentemente dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

ART. 18-*bis*

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione di detti contribuenti ad esclusione dei casi di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6. Nei successivi trenta giorni l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte maggiorate dagli interessi maturati anche mediante l'invio da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa. di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009 a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo anche con riferimento al mancato versamento di sin-

gole rate la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1 comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011 per una somma pari ad 5 milioni di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008 n. 203.

ART. 18-ter.

(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento ban-

cario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere il seguente comma:

4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché in relazione al medesimo periodo l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate al netto delle relative note di variazione con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti

dal presente comma nonché le modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 211 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1.5.8.12 e 13, le parole « 12.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) alla fine del comma 10 aggiungere: « Ciascuna girata deve recare a pena di nullità il codice fiscale del girante.

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sono soppressi.

ART. 18-*quater*.

(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).

1. i commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

2. I commi da 18 a 18-*quater* dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008,

n. 112 convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133 sono soppressi.

3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono soppressi.

4. I commi da 1 a 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2. sono soppressi.

ART. 18-*quinquies*.

(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1 comma 68, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 2, agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le regioni interessate sono disciplinate per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali nel rispetto della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e successive modificazioni:

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi proprio. »

ART. 18-*sexies*.

(*Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali*).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

ART. 18-*septies*.

(*Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria*).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) creazione di un completo *data base* delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;

c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:

alla categoria catastale;

agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;

agli immobili strumentali di società di capitali;

all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;

al livello ed alla composizione sul reddito, nonché alla ricchezza ed alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;

d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o tale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *a)* inclusa la rescissione del relativo contratto;

e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;

f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal Governo, nel rispetto dell'articolo 44 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

14. 8. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione, per l'anno 2009, delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 25 per cento,

b) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, al citato Fondo di solidarietà.

14. 9. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 5-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto della situa-

zione economica individuale del proprietario.

14. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

All'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provvede mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.

* **14. 11.** Pili.

Al comma 5-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

All'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provvede mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere

pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.

* **14. 13.** Lupi, Stradella.

Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

5-bis. 1 Al fine di favorire il rientro di coloro che alla data del 6 aprile 2009 erano domiciliati, in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, presso un immobile danneggiato dagli eventi sismici sito nel centro storico dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai proprietari dei predetti immobili sono garantiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*). Per gli immobili siti al di fuori del centro storico, il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento delle spese sostenute.

5-bis. 2. Il periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile non si computa ai fini della decorrenza del contratto di locazione e per lo stesso periodo è sospesa la corresponsione del canone da parte del locatario. I contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 sono automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello del contratto in essere, salvo rinuncia del locatario.

14. 12. Mantini, Libè.

Al comma 5-quater, sostituire le parole da: Presidente della Regione Abruzzo fino a: al Parlamento con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri predisporre una relazione semestrale che trasmette al Parlamento.

14. 14. Mantini, Libè.

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 è introdotto, per il periodo d'imposta 2009, un contributo di solidarietà sul reddito imponibile, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è determinato applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) per la quota di reddito compresa tra 75.000 euro e 100.000 euro, aliquota dell'1 per cento;

b) per la quota di reddito eccedente l'importo di 100.000 euro, aliquota del 2 per cento.

2. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1. La scadenza del termine per il versamento del contributo di solidarietà non dovrà essere fissata in data non successiva al 30 novembre 2009.

14. 01. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Interventi sui beni culturali e immobili di con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario de-

legato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, sentiti i comuni interessati, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.

3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.

4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostru-

zione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

14. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Cinque per mille).

1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che

operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno ai comuni dell'Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 6 aprile 2009.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

14. 03. Mantini, Libè.

ART. 15.

Al comma 1 dell'articolo 15 le parole: In relazione all'applicazione sono sostituite

dalle seguenti: Ferma restando l'applicazione.

15. 4. Mantini.

Al comma 1 sopprimere le parole da: per le medesime finalità fino alla fine del comma.

15. 1. Lupi, Sposetti, Saltamartini, Vignali, Palmieri.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora le erogazioni liberali siano effettuate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi nei comuni della regione Abruzzo dal 6 aprile 2009; individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'importo massimo detraibile è pari a 4 mila euro, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 ».

1-ter. All'articolo 100, comma 2, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora le erogazioni liberali siano effettuate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi nei comuni della regione Abruzzo dal 6 aprile 2009, individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'importo massimo deducibile è pari a 4 mila euro o al 4 per cento del reddito d'impresa dichiarato, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 ».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* rilevano ai fini della

determinazione dell'acconto delle imposte dirette dovute per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 ».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 539,5 milioni.

15. 3. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Il Commissario delegato è responsabile del coordinamento delle iniziative di cooperazione alla ricostruzione relative ai territori colpiti dal sisma di cui si facciano promotori soggetti istituzionali locali, nazionali o internazionali ovvero altri soggetti privati. Ai fini della razionalizzazione di tali iniziative il Commissario delegato individua progetti organici di opere, servizi e forniture, destinati al risanamento o alla ricostruzione di specifiche aree territoriali, ovvero edifici, e ne promuove l'assegnazione ad uno o più soggetti promotori.

1-ter. Ai soggetti che partecipano alle iniziative di cui al comma 1-bis è riconosciuta la possibilità di svolgere attività di comunicazione istituzionale in relazione al progetto cui partecipano come promotori. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvede a pubblicare sul proprio sito Internet l'elenco dei soggetti promotori che aderiscono alle iniziative di cui al comma 1-bis.

15. 2. Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

« 1-quater. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disci-

plinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione ».

15. 5. Mantini.

Al comma 2 aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché alle associazioni di volontariato inserite nei registri di cui all'articolo 2 del citato decreto.

15. 6. Pisicchio.

Al comma 3, dopo le parole n 225, aggiungere le seguenti: a seguito di calamita naturali o catastrofi.

15. 7. Pisicchio.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Il commissario delegato assicura altresì il monitoraggio e l'informazione al pubblico volte a promuovere la conoscenza circa la gestione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione, secondo criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa, anche disponendo a tal fine le opportune intese con le forze dell'ordine.

15. 8. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 16.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non soggetti a rischio di inquinamento mafioso con le seguenti: per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. 2. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al secondo periodo, dopo le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Ai fini della costituzione ditali elenchi, il decreto di cui al presente comma, stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la scelta dei soggetti non a rischio di inquinamento mafioso.

16. 1. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74 *con le seguenti:* di cui al citato articolo 74.

16. 3. Pisicchio.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma I, con la Regione Abruzzo, la Provincia de l'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare la correttezza delle gare e degli affidamenti di lavori e le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare il rispetto della legalità e ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei servizi, subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismi-

che e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità degli edifici realizzati, Gli atti dell'Osservatorio sono trasmessi con urgenza al Commissario delegato che provvede agli eventuali adempimenti o controdeduce, con motivazione espressa, senza ritardo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

16. 5. Mantini, Libè.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque delta malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei subappalti, al ciclo del cemento, atte cave estrattive, alla fornitura dei materiali allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità che di staticità degli edifici realizzati.

16. 4. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga,

Brotti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Gli operatori economici a cui sono affidati gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 devono adottare i modelli organizzativi previsti dagli articoli 6, comma 1 e articolo 7, comma 2, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Il soggetto attuatore verifica, nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, l'esistenza di tale modello organizzativo e provvede ad inviano al Prefetto della Provincia di L'Aquila, che assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di cui al comma 1.

16. 6. Aracri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Nell'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1, i committenti, sia pubblici che privati comprese le persone fisiche, dovranno verificare il possesso da parte delle imprese esecutrici della regolarità contributiva attraverso il DURC prima dei lavori. Al termine degli stessi dovranno richiedere alle imprese il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al contratto affidato. Tale congruità sarà calcolata sulla base degli indici di cui all'avviso comune siglato dalle parti sociali nazionali dell'edilizia in data 17 maggio 2007 e degli eventuali successivi accordi in materia. L'irregolarità del DURC comprensivo della verifica di congruità della manodopera al termine dei lavori comporterà la sospensione di ogni agevolazione prevista dalla presente legge.

16. 7. Lupi, Vella.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Rendiconto della gestione).

Il Commissario delegato trasmette alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, entro il trimestre successivo a quello di ciascun esercizio finanziario, il conto della gestione delle somme assegnate per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente decreto-legge, e, ai termine degli interventi, quello finale. Il conto comprende anche la gestione di somme ed interventi effettuati da soggetti, anche privati, incaricati dal Commissario.

16. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi).

1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.

2. Ai fini del comma 1, la Corte dei conti è altresì autorizzata ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, per la durata necessaria allo svolgimento del controllo di cui al comma 1, tre

laureati in scienze economico-aziendali e cinque laureati in ingegneria o in scienze affini, che possono partecipare ai lavori del collegio come esperti, senza diritto di voto. A tal fine è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.

16. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi).

1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.

16. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Gratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, il commissario delegato, di concerto con le autorità competenti, definisce procedure operative e di coordinamento finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio delle imprese impuginate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. Ciascuna stazione appaltante provvede a comunicare senza ritardo la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché i dati relativi al personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissariati.

16. 04. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è autorizzata, in favore della Regione Piemonte, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, per essere utilizzata per gli indennizzi spettanti ai soggetti pubblici e privati danneggiati dalle eccezionali nevicate dell'inverno 2008-2009. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

16. 06. Togni, Guido Dussin, Lanzarin.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Eventi alluvionali del mese di aprile 2009).

1. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009, per interventi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Piacenza, Lodi e Pavia, colpite dalle eccezionali eventi alluvionali del 28, 29 e 30 aprile 2009, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

16. 06. Togni, Guido Dussin, Lanzarin.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La città e l'isola de La Maddalena, e la Sardegna per le esigenze logistiche e di organizzazione, sono confermate sede del vertice mondiale dell'am-

biente, da tenersi entro la conclusione della presidenza italiana del G8. A tal fine sono stanziati risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 1. Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, trasmette alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata riguardante le opere realizzate, avviate e non ultimate, di quelle programmate o da programmare per l'organizzazione del vertice G8 a La Maddalena, con indicazione delle somme a tal fine spese ed impugate. La medesima relazione reca altresì una indicazione delle spese previste per lo svolgimento del G8 nella città dell'Aquila.

17. 2. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 3. Marrocu, Calvisi, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali *con le seguenti:* delle risorse rese disponibili dallo Stato.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui a comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 4. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono, comunque, fatte salve le risorse relative agli interventi funzionalmente legati allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della SS 125/133 Olbia-San Teodoro, al riassetto funzionale collettore fognario costiero, degli interventi sulla portualità turistica, sui diversi usi degli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché del potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 3, secondo periodo, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 7. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere da realizzare nel nord Sardegna per le opere collaterali allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della realizzazione dello svincolo di Rio Padrongianus sulla SS 125/133 Olbia-San Teodoro, dell'allungamento della pista dell'aeroporto Costa Smeralda, dello spostamento della Stazione ferroviaria di Olbia, della realizzazione del Molo di Levante a Porto Torres.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, primo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 5. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere da realizzare nell'isola di La Maddalena funzionalmente legate allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento al riassetto funzionale

del collettore fognario costiero, degli interventi sulla portualità turistica, dei diversi usi degli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e della sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché del potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, primo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 6. Parisi, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, con le seguenti: i rapporti giuridici, ivi compresi i contratti per lavori, servizi e forniture in subappalto, sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, entro un limite massimo del 20 per cento,.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 8. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009 *con le seguenti:* sui lavori contabilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 9. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1° marzo 2009. *con le seguenti:* a decorrere dalla data di comunicazione alle imprese appaltatrici di modifica dello svolgimento del G8 nella regione Abruzzo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 12. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1° marzo 2009 *con le seguenti:* 1° maggio 2009, fatti salvi i diritti acquisiti in relazione ad attività realmente effettuate.

17. 11. Testoni.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1° marzo 2009 *con le seguenti:* 1° maggio 2009.

* **17. 10.** Lupi, Vella, Pili, Nizzi.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1° marzo 2009 *con le seguenti:* 1° maggio 2009.

* **17. 13.** Pili.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono ridotti del 50 per cento *con le seguenti:* sono ridotti del 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4 bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma,1, lettera b) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

17. 14. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il ristoro delle spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 alla Maddalena e per il rimborso del previsto mancato guadagno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo speciale con un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone le modalità attuative per l'utilizzo di tali finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 10 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo speciale, con un importo pari a 50 milioni di euro, per il ristoro delle spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 alla Maddalena. Il Ministro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dispone le modalità attuative per l'utilizzo di tali finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 10 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. 16. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, distinguendo quelli ottenuti dalla diversa

forma di esecuzione dei lavori da quelli ottenuti per le differenti modalità di organizzazione logistica e di sicurezza. I relativi importi sono riassegnati alla Regione Autonoma della Sardegna ove i risparmi si ricavano da opere e attività per la cui esecuzione è stata assicurata copertura da stanziamenti di fondi regionali, del CIPE e del Fondo Aree Sottoutilizzate già assegnati alla medesima regione e la cui finalità sia stata modificata dalla legge o da norme attuative della legge, da ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Commissario delegato adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, da delibere della Giunta Regionale sarda. Sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma le ulteriori risorse derivanti dai risparmi accertati di cui al presente articolo, non assegnati alla Regione autonoma della Sardegna ».

17. 17. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 4, dopo le parole: derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, *aggiungere le seguenti:* relativi a risorse non impegnate dalla regione Sardegna alla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere programmate nella regione Sardegna.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 4, valuti nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

b) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. »

17. 18. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al precedente comma 4, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di consentire l'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, a ripristinare i danni accertati nonché ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009.

4-ter. Sono escluse dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia le spese sostenute dalla regione Piemonte, dalle province di Asti, Alessandria e Cuneo e dai comuni di tali province per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali di cui al precedente comma 4-bis sia le entrate degli anzidetti enti locali allo stesso titolo acquisite da parte di altri enti o soggetti pubblici o privati. ».

A valere sui risparmi accertati di cui al precedente comma 4, mediante prelevamento dal fondo delle spese imprevedute, è autorizzato un limite massimo di spesa fino a 50.000 euro.

17. 20. Armosino, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Gli impegni assunti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che hanno bloccato l'attività delle imprese in quanto prenotati per il G8 potranno essere rimborsati fino al 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto legge 27

maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126. »

17. 19. Pes, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Schirru.

ART. 17-bis.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

« ARTICOLO 17-bis

(Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per le Forze di Polizia).

1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1° luglio 2009, di un contingente pari a:

a) 600 unità di vigili dei fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco;

b) 400 unità complessive nelle qualifiche iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo forestale dello Stato, nei contingenti, rispettivamente, di 153, 153, 76 e 18 unità, attraverso l'assunzione degli idonei delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi per l'accesso alle medesime qualifiche iniziali.

2. Il venti per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo dei mesi di aprile, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia deceduti per servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera *a)* e *b)* si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.

4. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di Vigile del Fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – n. 42 del 28 maggio 2004 i posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei delle graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 1996 ».

17. 01. Bergamini.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

« ART. 17-bis.

(Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice: G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1° luglio 2009, di

un contingente pari a 600 unità di Vigili del Fuoco.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.

3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di Vigile del Fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti, dalla graduatoria del concorso direttoriale a 173 posti nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – n. 42 del 28 maggio 2004. »

17. 02. Fallica, Terranova, Grimaldi, Minardo, Stagno D'Alcontres.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

« ART. 17-bis.

(Acquisto mezzi, dotazioni logistiche).

1. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.

17. 03. Bergamini.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

« ART. 17-bis.

(Incremento indennità esterna).

1. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,

n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo. »

17. 04. Bergamini.

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 8, comma 3 inserire le seguenti: dall'articolo 10, comma 1-sexies e sostituire le cifre 539,2, 331,8 e 468,7 con le seguenti: 549,2, 341,8 e 78,7.

Conseguentemente al medesimo articolo 18, comma 1, lettera a); sostituire le cifre: 150 e 200 con le seguenti: 160 e 210, ed alla lettera d) sostituire la cifra 468,7 con la seguente: 478,7.

18. 1. Mantini.

ALLEGATO 2

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli recante « Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2-*sexies*, primo periodo, anche le regioni appenniniche come zone da cui possono provenire i militari volontari in ferma prefissata di un anno al fine di poter entrare, a domanda, nell'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sui profili in materia di sicurezza stradale di interesse del settore dell'autotrasporto 247

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 247

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA. Atto n. 81 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 248

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 giugno 2009.

Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sui profili in materia di sicurezza stradale di interesse del settore dell'autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla VIII Commissione).
 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 maggio, il relatore, onorevole Toto, ha formulato una proposta di parere favorevole. Nessun deputato chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA.

Atto n. 81.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di contratto di programma all'ordine del giorno.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, il proprio parere sullo schema di contratto di programma fra Ministero delle infrastrutture e trasporti ed ENAV (Ente nazionale per l'assistenza al volo) relativo al triennio 2004-2006.

Ricorda che il citato articolo 9 della legge n. 665 del 1996 prevede che il contratto di programma venga stipulato dal Presidente dell'ENAV, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da una parte, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, dall'altra.

Fa presente che il ritardo nel rinnovo del contratto di programma, come si legge nella relazione illustrativa, è stato determinato dalla particolare complessità della fase istruttoria, e, in particolare, dalla definizione della nuova metodologia di quantificazione dei costi tariffabili, denominata *cost cap*, introdotta sulla base di quanto stabilito dal decreto-legge n. 203 del 2005. Osserva che i criteri che vengono introdotti vanno a sostituire l'attuale mo-

dalità di calcolo delle tariffe versate dai vettori all'ENAV a fronte dei servizi prestati.

Evidenzia che l'8 maggio scorso è stata adottata la delibera CIPE di approvazione del contratto 2007-2009, mentre sono in corso i negoziati per la stipula, entro il 2009, del contratto relativo al triennio 2010-2012.

Segnala che lo schema di compone di 21 articoli, e degli allegati tecnici. Passando ad illustrare il contenuto degli articoli più rilevanti, precisa che l'articolo 4 individua i compiti dell'Ente con riferimento ai servizi istituzionali della navigazione aerea, richiamando in parte l'elencazione prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 665 del 1996, ed enucleando alcuni ulteriori compiti dovuti in particolare all'adesione ai programmi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e di Eurocontrol. Osserva che l'articolo definisce, altresì, le modalità attraverso le quali possono essere autorizzati interventi di potenziamento infrastrutturale, variazioni di capacità, livelli ed orari dei servizi aeroportuali da parte della Società. Fa presente che l'articolo 5 introduce il criterio della contabilità analitica e separata nonché l'obbligo della relativa certificazione in conseguenza dell'adozione del metodo « *cost cap* ». Segnala che l'articolo 11 stabilisce l'obbligo di ENAV di garantire, nell'erogazione dei servizi aerei, requisiti di qualità conformi ai massimi standard europei. A tal fine, precisa che si fa riferimento a specifici indicatori, contenuti nell'allegato G del contratto. Segnala che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11, l'ENAV è tenuto ad inviare quotidianamente ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia i dati relativi ai ritardi rilevati da Eurocontrol, con indicazione delle relative cause.

Sottolinea che l'articolo 12 reca indicazione delle tariffe per i servizi di assistenza al volo relative agli anni 2004 e 2005, mentre si fa rinvio agli allegati ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2006, secondo la nuova metodologia del *cost cap*. Fa presente che l'articolo

prevede inoltre che l'ENAV si impegni a pubblicare sul proprio sito *web* ai fini della redazione del successivo contratto, le informazioni necessarie alla revisione del sistema tariffario, con particolare riferimento agli ultimi due bilanci, alle proiezioni di traffico e alle stime dei costi, proposte per la remunerazione del capitale.

Precisa che l'articolo 14 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale, e che l'articolo 16 fa riferimento al piano di investimento per il triennio 2007-2009, le cui priorità sono individuate nei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale, e, in particolare, con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Fa presente che l'articolo 18 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti il compito di monitoraggio sul corretto adempimento del contratto da parte di ENAV; a tal fine, l'ente deve fornire ogni utile informazione, e la relativa documentazione, concernente la propria attività.

Infine segnala l'articolo 21, che prevede per ENAV obblighi di trasparenza, disponendo che l'ente debba pubblicare sul proprio sito entro il 30 giugno di ciascun anno informazioni circa il livello dei ser-

vizi forniti e le statistiche sulla quantità di traffico aereo assistito sul quale viene erogato il servizio di navigazione aerea.

Ricorda in ultimo che i compiti dell'ENAV sono regolati dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665, con la quale si è disposta la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico, con la nuova denominazione di Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), prevedendo la successiva trasformazione in società per azioni, che è stata realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2001. Precisa che ENAV S.p.A. è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che l'ENAV organizza ed eroga i servizi di: traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme; meteorologia aeroportuale; informazione aeronautica; telecomunicazioni aeronautiche; radio-navigazione e radio-diffusione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	250
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	274

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	251
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	251

RISOLUZIONI:

7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano	266
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	276
7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00134 e n. 8-00045</i>)	266

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. – Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio 2009.

Catia POLIDORI (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Federico TESTA (PD), nel condividere le osservazioni formulate dal relatore nella proposta di parere, esprime alcune perplessità circa le modalità di copertura finanziaria utilizzate per alcuni interventi contenuti nel provvedimento in esame nonché per la congruità delle risorse finanziarie a tal fine utilizzate come, ad esempio, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Dichiarò infine il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per le osservazioni formulate dal relatore in quanto finalizzate a sottolineare le criticità presenti nel provvedimento in esame, sottolinea l'opportunità che nell'opera di ricostruzione degli edifici pubblici e privati nei territori colpiti sia incentivata l'utilizzazione di tecniche costruttive ecocompatibili, delle energie rinnovabili e dei sistemi di cablatura dei servizi di telecomunicazione.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per il contributo al dibattito e ritiene di poter accogliere i rilievi del deputato Monai, che attengono più specificamente alle competenze della Commissione VIII, integrando le premesse della proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009 — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.10.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone un'inversione all'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1441-*ter*-B e successivamente alla discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, sottolinea che il provvedimento, di cui inizia oggi l'esame in seconda lettura presso la X Commissione, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, che ha introdotto ulteriori 33 articoli al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera. Fa presente che nella relazione darà sinteticamente conto, in particolare, delle parti modificate o introdotte al Senato, poiché su di esse si dovranno concentrare anche le proposte emendative; rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento delle singole disposizioni.

L'articolo 1 reca disposizioni per l'operatività delle reti di imprese. Interamente riscritto durante l'esame al Senato, modifica ed integra con il comma 1 le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009, in particolare sulla definizione e l'operatività del contratto di rete. Il comma 2 abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 2 reca disposizioni sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi. Per assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di deindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, dispone che nei casi di situazioni complesse e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, esse siano disciplinate da appositi accordi di programma. Il Ministero dello sviluppo economico individua le aree o i distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell'attuazione dell'accordo di programma, a cui provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (commi 1-10). Il comma 11 effettua un elenco di accordi di programma all'attuazione dei quali si provvede con le risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia. Il comma 12 elenca una

serie di aree o distretti di intervento (fra cui l'internazionalizzazione, l'innovazione industriale, il sostegno alle aree industriali destinate alla dismissione, la valorizzazione della produzione italiana) cui sono destinate le risorse delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste in favore di attività industriali. Il comma 13, infine, allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, prevede l'individuazione – in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria per il 2007 – di aree relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi. Si dispone che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Governo è inoltre delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Si prevede altresì che il CIPE assegni risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane (ZFU, istituite dalla legge finanziaria 2007) e si incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l'anno 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112 del 2008.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca attuazione del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 prevedendo, in particolare, che con appositi decreti di natura non regolamentare si provveda all'adozione delle prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del menzionato regolamento comunitario nonché conseguentemente alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento.

L'articolo 5, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una delega legislativa, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, volta al riordino e coordinamento delle norme di legge recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa nonché alla determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese. Ai commi 1-3 dispone che, ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire dalle pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie per la verifica. Resta ferma, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per

falso in atto pubblico. Le certificazioni che possono essere così sostituite sono individuate con apposito DPCM. I commi 4 e 5 sono volti alla semplificazione di alcune procedure in materia di assunzioni. In particolare, il comma 4 è volto a modificare l'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 181 del 2000, che disciplina gli obblighi di comunicazione connessi all'instaurazione e alla successiva evoluzione dei rapporti di lavoro. Con la modifica in esame si dispone che l'invio delle comunicazioni al Servizio per l'impiego competente è valido anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. Il successivo comma 5 interviene sulla norma di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili. In particolare, si dispone che con decreto del Ministro del lavoro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia definito il modello unico di prospetto informativo di cui al medesimo articolo 9, comma 6.

L'articolo 7, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica. In particolare, si consente alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute sui veicoli medesimi. È esteso agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l'obbligo di pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, nonché delle tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Si stabilisce infine che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia de-

terminata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

L'articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Si precisa però che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, che la decorrenza dell'obbligo è fissata alla data della stipula e che persiste per tutta la durata del contratto.

L'articolo 9 reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Sono inoltre definiti nuovi termini per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e nuove disposizioni per la revoca dell'esercizio provvisorio e per consentire la chiusura della procedure di liquidazione dei consorzi.

L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore, al fine, fra l'altro, di semplificare la procedura di iscrizione all'Albo, di prevedere modalità di comunicazione all'Albo con strumenti informatici, di rafforzare la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione.

L'articolo 11, che non è stato modificato dal Senato, modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 12 reca due deleghe legislative, volte rispettivamente al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. L'articolo in esame, il cui impianto per il resto è rimasto sostanzialmente quello approvato

dalla Camera, assegna inoltre 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

L'articolo 13, concerne la gestione, da parte della SIMEST Spa, di fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital* e non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato. Così come, sostanzialmente, l'articolo 14, in materia di utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa.

L'articolo 15, che reca invece numerose modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica; interviene infine sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente in relazione alla commissione di delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e per violazioni del diritto d'autore.

L'articolo 16, introdotto dal Senato, prevede che i beni mobili registrati, sequestrati nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati in esso indicati, siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; gli stessi beni possono essere assegnati ai medesimi soggetti a seguito di provvedimento definitivo di confisca. Il medesimo articolo dispone anche in ordine alla procedura applicabile ai fini della distruzione dei medesimi beni, nel caso in cui non vi siano istanze di affidamento in custodia giudiziale o richieste di assegnazione.

L'articolo 17 reca le misure volte al contrasto della contraffazione. Il testo approvato dal Senato è sostanzialmente conforme a quello licenziato dalla Camera,

salvo la soppressione del comma 4, che prevedeva la non punibilità degli ufficiali di polizia impegnati nelle indagini finalizzate al contrasto della contraffazione.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comprese quelle di controllo, a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari immesse al consumo sul territorio nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo per i frantoi di comunicare all'AGEA l'origine delle olive trattate allo scopo sia di combattere le frodi sia di monitorare la produzione.

L'articolo 19, ai commi 1-8, apporta modifiche al Codice della proprietà industriale, incidendo su profili di natura sia sostanziale sia processuale (tra cui l'eliminazione del riferimento all'applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l'ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate). La disposizione, inoltre, istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13) e delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice (comma 15). Il testo approvato dal Senato modifica ampiamente il dettato approvato dalla Camera, pur mantenendone gli orientamenti globali.

L'articolo 20, introdotto al Senato, recante disposizioni sul bollo virtuale, riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata sia allegato almeno uno tra i seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.

L'articolo 21, recante un testo identico a quello approvato dalla Camera, reca disposizioni concernenti iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi. I commi 3 e 4, introdotti dal

Senato, modificano la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale. Si concede anzitutto all'assicuratore la facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza annuale. Inoltre, ove i contratti superino i cinque anni, si dispone che l'assicurato abbia facoltà di recedere, una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

L'articolo 22, introdotto dal Senato, reca l'introduzione dell'articolo 22-*bis* del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime. È considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

L'articolo 23, anch'esso approvato nel corso dell'esame al Senato, consente al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche in seno alle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.

L'articolo 24, recante iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale, è stato ampiamente modificato dal Senato; al comma 1 destina le risorse non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008 e mantenute per l'anno 2009 nella disponibilità dell'apposito fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), ad incrementare il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dall'articolo 81, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008. Il comma 2 prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, come rideterminato dalle

successive leggi finanziarie, avvalendosi delle risorse, mantenute in bilancio, del Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

L'articolo 25 reca la delega in materia nucleare e nella sostanza conferma l'impianto originario della disposizione approvata dalla Camera, pur recando alcune modificazioni nell'ambito dei principi di delega.

L'articolo 26, anch'esso recante norme in materia di energia nucleare, modifica parzialmente il testo della Camera prevedendo, al comma 1, il termine relativo all'emanazione della delibera del CIPE per la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale; è modificato inoltre il comma 2, ove è soppressa la previsione della partecipazione della Cassa depositi e prestiti ai consorzi per la ostruzione e lo sviluppo degli impianti. È stato inoltre introdotto un comma 3 che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 il gettito annuo di 100 milioni di euro già previsto dal comma 298 della legge 311 del 2004 sia assicurato interamente dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

L'articolo 27 contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico ed è stato modificato in maniera importante dal Senato; in particolare, il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che, per rafforzare l'attività di tutela dei consumatori, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvalga del Gestore dei servizi elettrici (GSE Spa) e dell'Acquirente unico Spa. Il comma 4 allo scopo di incentivare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili consente ai comuni con popolazione fino a 20 mila residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200Kw; da segnalare la soppressione dell'originale comma 4 che prevedeva il trasferimento delle funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Acquirente unico spa. I commi 7 ed 8 riguardano la Sogin SpA, e non hanno subito particolari modifiche, demandando ad un atto di indirizzo strate-

gico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinirne i compiti e le funzioni. Con DPCM si provvederà alla nomina di un commissario e di due vice-commissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento. Si prevede, infine, che il Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, in carica alla data di nomina dei commissari, decada alla medesima data. Il comma 9, è inerente alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Il piano, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, conterrà misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita, definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, misure volte ad agevolare l'accesso delle PMI all'autoproduzione. I commi 10 e 11, introdotti al Senato, intervengono in materia di incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica attraverso la modifica dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 con la quale si dispone la proroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo per il riconoscimento, agli impianti alimentati da energia rinnovabile, della possibilità di cumulare più incentivi pubblici; la soppressione del divieto di commercializzazione degli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A,

attualmente previsto dal 1° gennaio 2010; l'abrogazione del divieto di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza, attualmente previsto dal 1° gennaio 2011. Il comma 12 modifica i criteri di erogazione delle risorse e di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle isole minori. Il comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, restringe il campo della vigilanza antitraslazione dei prezzi sui consumatori finali da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per quanto concerne la cosiddetta « Robin tax » alle imprese il cui fatturato superi i 448 milioni di euro. I commi 14-17 recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla loro incentivazione. Il comma 14 prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, volto alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine dell'individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzando le fonti energetiche rinnovabili, ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe. I commi da 15 a 18 sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato: ai sensi del comma 15, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale, già effettuate in corso d'anno. Il comma 16 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, a partire dal 2011. Il comma 17 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle disposizioni recate dal precedente

comma a decorrere dal 2011 e alla rimodulazione degli incrementi della quota minima. Il comma 18 reca la disciplina delle procedure di installazione e di esercizio di unità di microgenerazione e di piccola cogenerazione, così come definite dal decreto legislativo n. 20 del 2007 prevedendo, per le prime, la comunicazione all'autorità competente e, per le seconde, la DIA, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia). Il comma 19, il cui testo così come il comma successivo, è quello della Camera, consente ai comuni di destinare aree per la realizzazione di impianti per l'erogazione in « conto energia » e di servizi di « scambio sul posto » dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete. Il comma 20, integrando la legge n. 10 del 1991, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili, se adottate a maggioranza semplice delle quote millesimali, purché rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Il comma 21, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione fissato decreto legislativo n. 20 del 2007, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento, riconosciuti dall'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004 (di riordino del settore energetico). Il comma 22, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decreti-legge n. 239 del 2003 e n. 7 del 2002. In particolare, il comma 22 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli

impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 23, non modificato dal Senato, reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2002 (c.d. « sbloccacentrali ») con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta. I commi da 24 a 28 sono stati introdotti al Senato: il comma 24, integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, includendovi anche quelle sull'esercizio dei poteri espropriativi e sulle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato. Il comma 25, estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 (che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni) ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, nei casi indicati dallo stesso comma. Il comma 26 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell'ambiente, e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il comma 27 abroga alcune norme della legge 9 dicembre 1986, n. 896, relative a criteri di preferenza accordati a ENEL ed ENI nell'assegnazione del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione. Il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di

energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al decreto-legge n. 7 del 2002, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto della prevista intesa da parte della regione interessata, nel quale le ragioni del dissenso siano esposte in modo chiaro e dettagliato. I commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione e sono sostanzialmente stati approvati nel testo definito dalla Camera. Il comma 32, sul quale il Senato è intervenuto massicciamente, sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. Durante l'esame al Senato il comma in esame è stato modificato soprattutto al fine di estendere la disciplina citata anche alle attività in mare (in particolare, attraverso i nuovi commi 79, 80 e 81). Un'altra modifica rilevante è costituita dalla semplificazione prevista dall'ultimo periodo del comma 82-ter e dal comma 82-sexies che prevedono, nell'ambito della coltivazione di idrocarburi, la semplice autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), per particolari attività preliminari (seppur in via provvisoria, nelle more della conclusione della conferenza di servizi cui compete l'autorizzazione) e per lo svolgimento di attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Il comma 33, anch'esso modificato durante l'esame al Senato, prevede l'applicabilità della nuova normativa introdotta anche ai procedimenti in corso, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente. I commi 34 e 35 sopprimono il Comitato centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939.

I pareri previsti dall'ordinamento e rilasciati dal Comitato possono essere richiesti dal Ministero dello sviluppo economico agli istituti metrologici primari ovvero ad istituti universitari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il comma 36, modificato dal Senato, stanziava apposite risorse – limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 – per lo svolgimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 def., nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi da 37 a 39, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di risorse geotermiche. Il comma 37 prevede l'emanazione - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA). Il comma 38 novella il comma 1, articolo 9, della legge n. 896 del 1986, prevedendo che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla. Il comma 39 dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 896 del 1986. Il comma 40, introdotto dal Senato, integra l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387

del 2003 relativo alla promozione dell'energia rinnovabile, mediante l'aggiunta del nuovo comma 4-*bis* ai sensi del quale per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Il comma 41 prevede la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica) sui seguenti progetti di competenza regionale, solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW: gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. I commi 42 e 43, introdotti dal Senato, intervengono in materia di energie rinnovabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 387 del 2003, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE. Nello specifico, il comma 42 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 4, articolo 12, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La norma di cui si dispone la soppressione prevede che, in caso di dissenso nel procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la decisione – ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni – sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 43 provvede alla sostituzione del comma 2, articolo 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, consentendo la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 20 KW nell'ambito del servizio di scambio sul posto a condizioni economiche di mercato per la parte di energia immessa in rete e nei limiti del valore che eccede il costo sostenuto per il consumo dell'energia. Il comma 44, introdotto du-

rante l'esame al Senato, novella l'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 172 del 2008 al fine di prevedere, in luogo dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei medesimi rifiuti.

L'articolo 28, introdotto dal Senato, ridefinisce i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le cui competenze sono estese, per i settori dell'elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera (comma 1). Dispone inoltre che l'AEEG, entro il 30 gennaio di ogni anno, è tenuta a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sul mercato dell'energia elettrica e il gas e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti a energia rinnovabile (comma 2). L'Autorità fa fronte ai nuovi compiti che le sono così attribuiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3). Infine si provvede a rideterminare l'importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AEEG fissandolo a 2.500 euro (comma 4).

L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Durante l'esame al Senato sono state introdotte numerose modifiche puntuali. Le più rilevanti riguardano la disciplina delle sanzioni comminabili dall'Agenzia, i cui introiti saranno destinati al finanziamento dell'Agenzia stessa al fine di consentire la corrispondente riduzione degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato (lettera g) del comma 5), e l'introduzione dell'obbligo del versamento di un corrispettivo per i servizi resi dall'Agenzia (comma 7).

L'articolo 30, recante misure per l'efficienza nel settore energetico, con i commi dall'1 al 4, non modificati dal Senato, provvede ad affidare in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di

concorrenza. I commi dal 5 all'8 riguardano il settore del gas e, in particolare, i commi 5 e 8 hanno come obiettivo i clienti finali domestici, per i quali l'Acquirente Unico SpA viene individuato quale garante della fornitura di gas nell'ambito degli indirizzi dettati dal Ministro dello sviluppo economico, mentre i commi 6 e 7, introdotti dal Senato, mirano a trasferire ai clienti finali industriali i benefici derivanti dal miglioramento nella concorrenzialità del mercato del gas naturale che si otterrà dalla revisione della normativa in materia, cui il Governo è contestualmente delegato. I commi 9 e 10 demandano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'adozione di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna. I commi 11 e 12 (quest'ultimo introdotto dal Senato) recano disposizioni relative al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, fra cui la proroga di un anno dei termini previsti per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti per i certificati verdi. Il comma 13, anch'esso introdotto al Senato come il successivo, limita la non cumulabilità degli incentivi per le fonti rinnovabili a quelli assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Il comma 14 include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldato di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. Il comma 15, modificato dal Senato, prevede che, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6 del 1992 da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Il comma 16, di nuova introduzione, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi, alle misure di carattere fiscale, alla definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali. Ai sensi del nuovo comma 17, l'emanazione del decreto di cui al comma 16 non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. I commi 18 e 19 riguardano il servizio di interrompibilità e prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca i criteri e le modalità per l'assegnazione con procedure di gara a ribasso delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso. Per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, viene prevista l'esenzione dall'applicazione di taluni corrispettivi. Il comma 20, non modificato dal Senato, riguarda la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6 del 1992, da disporre con decreti del Ministro dello sviluppo economico. I commi da 21 a 25 riguardano i contatori del gas e recano disposizioni relative alla validità temporale dei bolli metrici e della marcatura « CE ». L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas deve stabilire le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Il comma 26, introdotto dal Senato, è volto a novellare l'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, con la norma in esame si fanno comunque salve le disposizioni in materia di mercato interno del gas naturale di cui al decreto-

legislativo n. 164 del 2000 e all'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007. Il comma 27, introdotto dal Senato così come i successivi 28 e 29, al fine di migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale, demanda al Ministero dello sviluppo economico la determinazione di nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. Dell'attuazione di tali criteri è incaricata l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il comma 28, eleva dal 5 al 7 per cento la percentuale di biodiesel ammessa nella miscela con il diesel destinata al consumo in rete come carburante da autotrazione. Il comma 29 eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-*biodiesel* ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa.

L'articolo 31, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, si ampliano le ipotesi per cui il contribuente non è obbligato acquisire la certificazione energetica dell'edificio per l'applicazione delle norme di favore.

L'articolo 32, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica. Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più *interconnector*, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, la stessa società deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo

economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*.

L'articolo 33, introdotto al Senato, recante disposizioni in materia di Reti Interne di Utente (RIU), in primo luogo indica a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU e quindi precisa i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione. L'articolo interviene inoltre sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema.

L'articolo 34, anch'esso inserito dal Senato, effettua alcune integrazioni al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) finalizzate all'adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione. Le modificazioni apportate riguardano la parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del Codice, che tratta dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili.

L'articolo 35, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici volte ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 192 del 2005 e, in particolare, all'allegato A, recante ulteriori definizioni rispetto a quelle previste dall'articolo 2 del medesimo decreto. In primo luogo, con una modifica al numero 14 (definizione di impianto termico), si fanno rientrare tra gli impianti termici anche gli scaldacqua unifamiliari. Inoltre, si aggiunge il numero 14-bis, relativo alla definizione di impianto tecnologico idrico sanitario.

L'articolo 36, recante misure per lo sviluppo della programmazione negoziata e anch'esso introdotto dal Senato, dispone

in materia di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, differendo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione e modificando la soglia relativa all'ammontare dell'investimento in base alla quale le iniziative ricomprese nei patti e nei contratti sono sottoposte ad accertamento finale di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Occorre segnalare l'avvenuta soppressione nel corso dell'esame da parte del Senato, dell'originario articolo 19 del testo Camera, che prevedeva disposizioni in materia di funzionamento dell'ISPRA.

L'articolo 37 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla – ENEA – dell'ente da sopprimere), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e allo sviluppo economico sostenibile. Il testo dell'articolo è sostanzialmente rimasto quello approvato dalla Camera.

L'articolo 38, recante misure per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, è stato modificato nell'esame presso il Senato; l'articolo prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica (commi 1 e 2). A garanzia della continuità delle iniziative già intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, si demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e sviluppo

di sistema elettrico (comma 3). Il comma 4, introdotto dal Senato, reca infine modifiche all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 2005, in materia di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.

L'articolo 39, recante misure per la valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'installazione di impianti energetici. Il comma 2, introdotto dal Senato, attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di utilizzare direttamente gli istituti penitenziari per le medesime finalità di cui al comma 1 (soddisfazione delle proprie esigenze energetiche e contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle aree interessate).

L'articolo 40, non modificato dal Senato, introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS.

L'articolo 41, recante misure di tutela giurisdizionale, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie in esso elencate concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche, prevedendo inoltre l'applicazione del rito accelerato di cui all'articolo 23-bis della legge n. 1034 del 1971 (il comma 2 è stato introdotto dal Senato).

L'articolo 42, ampiamente modificato dal Senato, introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS. Limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma. Per quanto riguarda le fonti

energetiche rinnovabili, viene incrementata l'incentivazione della fonte eolica *offshore* e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW, mediante l'innalzamento (rispettivamente da 1,1 a 1,5 e da 1,1 a 1,3) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008. Viene modificata infine la normativa sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

L'articolo 43, introdotto al Senato, reca disposizioni sulla tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano: al comma 1 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità per le regioni di introdurre un'esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica ai veicoli M1 e N1 alimentati a benzina/GPL o benzina/metano. Ai sensi del comma 2 la modifica introdotta dal comma 1 non deve comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Il comma 3 consente l'applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie « euro 3 » e successive.

L'articolo 44, sul diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, stabilisce che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale relativo all'anno 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba essere calcolato al netto delle accise; ciò determina un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate. Il Senato ha modificato soltanto la modalità di compensazione del minore introito per il sistema camerale con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro da ripartire tra le varie camere di commercio.

L'articolo 45, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Ai fini della riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, dispone l'incremento delle *royalty* dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi dal 7 al 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009 (comma 1). L'aumento delle *royalty* è destinato ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti nelle regioni su indicate (comma 2). Il Fondo è alimentato, oltre che dall'incremento delle *royalty*, da erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici e privati (comma 3). Con decreti interministeriali si provvederà alla definizione delle modalità procedurali di utilizzo dei benefici da parte dei residenti nelle regioni interessate e al riparto annuale delle risorse del Fondo tra ciascuna regione interessata (commi 4 e 5).

L'articolo 46, recante progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, è sostanzialmente identico al testo approvato dalla Camera. Da segnalare la soppressione dell'originario articolo 29 del testo Camera, relativo al riordino dell'Istituto per la promozione industriale.

L'articolo 47, introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ed è stato approvato in un testo identico a quello licenziato dalla Camera.

Gli articoli da 48 a 51 sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato: l'articolo 48 reca modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 che ha introdotto limiti all'attività che possono svolgere le società partecipate dagli enti territoriali disponendo, tra l'al-

tro, che esse non possano avere partecipazioni in altre società o enti che abbiano sede nel territorio nazionale.

L'articolo 49 riforma l'istituto, non ancora in vigore, della *class action*, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-*bis* del Codice del consumo. L'azione, che può essere esercitata dal singolo consumatore, anche attraverso associazioni o comitati, è finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette.

L'articolo 50 reca norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali, mentre l'articolo 51 reca misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione, disponendo l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati, al fine della loro pubblicazione sul sito *internet* dello stesso Ministero ovvero anche mediante altri strumenti di comunicazione idonei a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omessa o inesatta comunicazione dei prezzi.

L'articolo 52, approvato in un testo sostanzialmente analogo a quello licenziato dalla Camera, reca una delega al Governo per l'adozione – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dalla SACE Spa a favore dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana.

L'articolo 53, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 54 reca disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Destina parte delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali nelle aree depresse – secondo le procedure di cui al comma 554, articolo 2 della legge finanziaria 2008 – agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'articolo 55, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene disposizioni di interpretazione autentica, relative ai requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

L'articolo 56, in materia di editoria, completamente riscritto dal Senato, stabilisce al comma 1 che la vigenza del regolamento di delegificazione sui contributi all'editoria – previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 e non ancora emanato – decorra, relativamente ai contributi di cui alla legge n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai sensi del comma 2, all'onere, stimato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate ai successivi commi 3 e 4. Il comma 3 eleva al 6,5 per cento – dall'originario 5,5 per cento – l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica (ai sensi dell'articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge n. 112 del 2008) con finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1 delle disposizioni in commento.

Gli articoli finali, da 57 a 64, sono stati tutti introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, e riguardano materie

varie: l'articolo 57, reca disposizioni per la distruzione delle armi chimiche e dispone uno stanziamento di 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione sulle armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 496 del 1995.

L'articolo 58 reca disposizioni in materia di requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Si richiede il possesso di un'apposita licenza che può essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora queste imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità.

L'articolo 59 reca disposizioni relative alle limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Si disciplina il trasporto di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano. Lo svolgimento di questo servizio è ammesso a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

L'articolo 60 novella gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativi al trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 1, lett. a), n. 1), richiede il possesso del titolo autorizzatorio o della licenza, di cui all'articolo 58 del presente disegno di legge, per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale; il comma 1, lett. a), n. 2), limitatamente alla prima gara per l'affidamento dei servizi pubblici ferroviari locali e regionali, consente la partecipazione delle imprese ferroviarie già affidatarie degli stessi servizi; il comma 1, lett. a), n. 3), prevede che, in sede di affidamento dei servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale, dovranno essere garantiti meccanismi di aggiornamento annuale

delle tariffe; i suddetti meccanismi dovranno essere definiti nei relativi contratti di servizio (comma 1, lett. b).

L'articolo 61, recante ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico, autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 relative all'aggiudicazione dei contratti ed al periodo di transizione, anche in deroga alla vigente normativa in materia.

L'articolo 62 interviene sul decreto legislativo n. 188 del 2003, in materia di trasporto ferroviario. In particolare, vengono modificati l'articolo 1, in relazione alla nozione di controllo di impresa ferroviaria; l'articolo 6, con riferimento ai requisiti per svolgere il servizio di trasporto passeggeri e merci; l'articolo 9, nel quale viene inserito un comma, prevenendo la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; l'articolo 12, con riferimento ai criteri di accesso all'infrastruttura ferroviaria; l'articolo 17, nel quale sono modificati i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura; l'articolo 20, con riguardo ai servizi che il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione delle imprese; gli articoli 23 e 24, in tema di accordi quadro conclusi dal gestore dell'infrastruttura e le imprese; l'articolo 25, che concerne i contratti per la concessione dei diritti di utilizzo, ove viene aggiunto un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che le imprese ferroviarie, per poter sottoscrivere tali contratti, devono risultare in possesso del certificati di sicurezza.

L'articolo 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

L'articolo 64, recante disposizioni in materia di farmaci. Viene estesa anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà, prorogata al 31

dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate di avvalersi del meccanismo del *pay-back*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI

Martedì 9 giugno 2009 — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano

7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00134 e n. 8-00045).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 maggio 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 maggio 2009 il deputato Fava ha presentato la risoluzione n. 7-00166 che è stata accettata dal Governo e che, nella medesima seduta, il deputato Vico ha accolto la riformulazione della propria risoluzione proposta dal rappresentante del Governo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Vico n. 7-00134.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) osserva preliminarmente che l'Italia registra il più elevato deficit della bilancia commerciale di settore all'interno dei Paesi europei con una cifra pari a circa 12 miliardi di euro, attribuibili per oltre l'80 per cento alla chimica di base. Rispetto ai

Paesi europei più industrializzati, in Italia sia il settore chimico sia la chimica di base assumono minore rilievo in termini occupazionali e di lavoro aggiunto. Il processo di dismissioni della grande industria, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha provocato gravi conseguenze non soltanto dal punto di vista occupazionale (perdita occupazionale di oltre 100 mila unità negli ultimi 20 anni) e per la bilancia commerciale di settore, ma anche per la competitività del comparto e dell'intero sistema produttivo del Paese. Il risultato più evidente di questo processo di dismissioni è l'interruzione di importanti filiere produttive, il loro frazionamento tra più imprese proprietarie e tra più poli chimici. Nel tempo, questa situazione, insieme a investimenti inadeguati, ha determinato una perdita di competitività delle produzioni chimiche e dei poli chimici. Parallelamente, le iniziative produttive di piccola e media dimensione, localizzate prevalentemente a nord del Paese, nonostante l'esistenza di difficoltà che ne impediscono molto spesso la crescita e lo sviluppo, hanno mostrato comunque segni di vitalità. L'industria chimica, per un paese come l'Italia, rappresenta anche oggi il motore di uno sviluppo economico sano e duraturo. Per superare il momento di crisi economica mondiale, senza pregiudicare la possibilità di competere quando l'attuale congiuntura sarà terminata, è essenziale che le imprese attuino strategie di medio periodo, evitando un ridimensionamento dell'apparato produttivo nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito il « tavolo nazionale per la chimica » allo scopo di individuare i temi da affrontare per il miglioramento del settore chimico. Le decisioni concordate puntano a salvaguardare la chimica di base del Paese e a rilanciare le eccellenze della chimica fine. Tali obiettivi possono essere raggiunti tutelando l'ambiente e il territorio, riqualificando i processi produttivi, bonificando e deindustrializzando i siti inquinati incentivando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Sottolinea che le decisioni, concordate sinteticamente, possono riassumersi nei seguenti punti: attivare tavoli

territoriali per accelerare l'attuazione degli accordi di programma già in essere, in particolare a Priolo, in Sardegna e a Porto Marghera; varare nuovi accordi alcuni dei quali già in via di definizione; programmare un incontro con l'ENI, per definire l'agenda sulla chimica e sui siti di maggiore interesse, incontro, che peraltro, si è già tenuto in data 21 maggio 2009; sottoporre alla Conferenza Stato-regioni il decreto per l'individuazione dei 26 siti prioritari nel piano nazionale di bonifica e reindustrializzazione e portare al CIPE i progetti immediatamente cantierabili; aumentare le risorse del bando « Nuove tecnologie del *made in Italy* » con fondi europei PON e FAS per finanziare l'innovazione tecnologica del settore chimico; accelerare l'adeguamento ambientale delle imprese chimiche al regolamento europeo REACH, con l'apertura di un apposito sportello; istituire un gruppo di lavoro per monitorare il recepimento delle disposizioni comunitarie finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative; varare interventi per ridurre il costo dell'energia per le imprese chimiche. Tutto ciò premesso, sottolinea che gli impegni richiesti dal primo punto del dispositivo delle risoluzioni in discussione sono già stati assolti dal Governo.

In relazione alla nuova formulazione del secondo punto del dispositivo della risoluzione Vico, sottolinea che l'Eni è fin da ora impegnata a rafforzare le aree di eccellenza e ad aumentare con investimenti mirati la capacità produttiva degli impianti che mantengono un adeguato livello di competitività nel medio-lungo periodo, anche migliorandone l'efficienza energetica.

Accoglie il terzo punto del dispositivo della risoluzione Vico, con cui si richiede al Governo di « predisporre un impegno massiccio di investimenti in ricerca scientifica, formazione, innovazione anche estendendo il programma per l'innovazione del progetto « Industria 2015 », e il terzo punto della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno a « orientare le imprese verso un'attività di ricerca scientifica strutturata con l'adozione di

incentivi automatici e di programmi specifici ». Fa presente che l'innovazione e la ricerca, lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra impresa e università, la qualificazione dei poli chimici, sono ritenuti fondamentali per lo sviluppo del settore dal Ministero dello sviluppo economico. I progetti di innovazione industriale (articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006) sono interventi orizzontali che promuovono la ricerca e l'innovazione dei prodotti e dei processi come elementi qualificanti per il rafforzamento e il riposizionamento strategico del sistema produttivo. I progetti di innovazione industriale sono orientati a realizzare interventi in aree tecnologiche considerate strategiche, in grado di svolgere le funzioni di traino dell'innovazione. La trasversalità delle nuove tecnologie ha reso, infatti, sempre più labile il confine tra i diversi settori produttivi, evidenziando la necessità di cambiare i modelli di intervento della politica industriale. Nell'ambito progetti di innovazione industriale di « Industria 2015 » il settore chimico è sicuramente coinvolto dalle politiche di intervento, in modo trasversale, per quel che riguarda i bandi già espletati (efficienza energetica, mobilità sostenibile, *made in Italy*) e più direttamente il progetto tecnologie della vita per il quale è in corso l'iter del decreto interministeriale di adozione del bando, che costituirà un'importante occasione di sviluppo per il settore chimico. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito una misura fiscale di vantaggio in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'intervento di sostegno si sostanzia in un contributo, concesso nella forma di credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti elevato al 15 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca

(comma 280). I costi agevolabili non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (comma 281). Ricorda che l'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'intervento di sostegno, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta. A questo riguardo, segnala, altresì, che l'Agenzia delle entrate con propria nota del 2009 ha comunicato i dati di utilizzo del credito di imposta Ricerca e Sviluppo (R&S) per l'anno 2007 distinti per voci di spesa generali, per settore di attività e su base regionale. Per tale anno risulta che le imprese del settore chimico che hanno usufruito del beneficio sono state 1.735 ed hanno ottenuto un credito di imposta pari ad euro 147.535.043. Ricorda, infine, che il decreto-legge n. 185 del 2008, all'articolo 29, ha introdotto un sistema di monitoraggio fiscale che ha stabilito un tetto annuo di risorse per il credito d'imposta alla ricerca e sviluppo. Per quanto esposto ritiene di poter accogliere gli impegni richiesti al Governo dal terzo punto del dispositivo delle risoluzioni in discussione.

Ritiene di poter accogliere il quarto punto del dispositivo della risoluzione Vico richiedente l'impegno del Governo a « predisporre misure fiscali di vantaggio – soprattutto nel Mezzogiorno e per un periodo limitato di tempo – a favore delle piccole e medie imprese (il 92 per cento del tessuto produttivo della chimica secondaria) ». Al riguardo, riferisce quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Alle piccole e medie imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, di cui al comma 273 della legge n. 327 del 2006, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è attribuito un credito d'imposta a decorrere dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Il credito d'imposta è previsto nella misura massima consentita, in applicazione delle intensità di aiuto consentite dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore delle fibre sintetiche. Tra le agevolazioni fiscali previste, applicabili alle PMI nelle predette regioni del Mezzogiorno, segnala, altresì, che ai sensi dell'articolo 2, comma 539 e seguenti, della legge, n. 244 del 2007, ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.

Relativamente al quinto punto del dispositivo della risoluzione Vico « battersi in sede europea per interventi legislativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali evitando delocalizzazioni e trasferimenti in paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e favorendo forme di agevolazione fiscale mirate alle imprese che hanno deciso di insediarsi nel nostro Paese » e al quarto punto del dispositivo della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno « a sostenere in sede europea interventi normativi a sostegno delle imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e adottando incentivi, anche di natura fiscale in favore delle imprese che stabiliscono i loro insediamenti in Italia », sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'economia, osserva che l'introduzione di agevolazioni industriali a favore delle imprese, operanti nel solo settore della chimica deve essere valutata in base alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato; pertanto, tale tipo di aiuti risultano non compatibili con le norme comunitarie

in materia. Sono compatibili con il mercato comune, invece, senza necessità di preventiva autorizzazione, le eventuali misure fiscali di vantaggio conformi alla disciplina degli aiuti di importanza minore (cosiddetta *de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento CE n. 1998/2006. Sono altresì compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 che possono essere concesse con una semplice comunicazione alla Commissione europea, purché la norma istitutiva dell'agevolazione citi espressamente il suddetto regolamento e ne disponga l'applicazione nel rispetto dei limiti ivi previsti. Pur considerando i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ritiene quindi di poter accogliere gli impegni richiesti al Governo relativamente al quinto punto del dispositivo della risoluzione Vico e al quarto punto del dispositivo della risoluzione Fava.

Ritiene accoglibile la nuova formulazione del sesto punto del dispositivo della risoluzione Vico, con il quale impegna il Governo « a incentivare fusioni e accorpamenti per favorire la crescita dimensionale delle piccole imprese per accrescerne la massa critica e la competitività anche utilizzando le risorse provenienti dai cosiddetti « Tremonti bond » e dalla Cassa depositi e prestiti, nei limiti previsti dall'articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 », riferisce quanto comunicato al riguardo dal Ministero dell'economia. Tra le misure adottate dal Governo a sostegno delle imprese, l'articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008, nell'intento di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia, ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di sottoscrivere, fino al dicembre 2009, strumenti finanziari emessi da banche o capogruppo bancarie italiane quotate, computabili nel patrimonio di vigilanza (cosiddetti « Tremonti bond »). L'emissione di tali strumenti è subordinata alla previa assunzione, da parte delle stesse banche emittenti, di specifici impegni « in ordine

al livello e alle condizioni del credito da assicurare », tra l'altro, alle piccole e medie imprese (articolo 12, comma 5, lett. a)). In merito alle risorse provenienti dalla Cassa depositi e prestiti SpA, fa presente che tale società può utilizzare la raccolta del risparmio postale per finanziare operazioni di interesse pubblico, previste dallo statuto sociale a beneficio dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico ovvero, operazioni di interesse pubblico promosse dai medesimi soggetti (articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008), tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria e della valutazione del merito creditizio e, per le quali il Ministero dell'economia e delle finanze abbia definito con decreto i criteri generali per l'individuazione. Le operazioni di investimento, sia quelle previste con decreto del predetto Ministero sia quelle realizzate con le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), previsto dalla legge n. 311 del 2004, sono effettuate su richiesta dei soggetti istituzionali già elencati, in particolare per il FRI dai Ministeri e dalle regioni; la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione *plafonds* di risorse provenienti dal risparmio postale per finanziare, in modo complementare al sistema bancario, le imprese private. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 4, del decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di incentivare l'aggregazione tra imprese, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, ha introdotto una agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferita nell'ipotesi di conferimento di azienda, effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR. Segnala, infine, che nel contesto della crisi finanziaria ed economica, la Commissione europea con la comunicazione del 17 dicembre 2008 ha adottato una disciplina vigente fino al 31 dicembre 2010, per la valutazione di al-

cune categorie di aiuti di Stato che i singoli Stati possono concedere in via temporanea, al fine di porre rimedio alle difficoltà che alcune imprese incontrano attualmente per l'accesso ai finanziamenti e per promuovere investimenti che perseguono obiettivi ambientali. Dopo l'attuazione della predetta comunicazione nell'ordinamento italiano, (secondo modalità che sono all'esame del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri) potranno essere adottate misure di aiuto valide fino al 31 dicembre 2010, nei limiti previsti dalla comunicazione stessa senza l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

Accoglie altresì il settimo punto del dispositivo della risoluzione Vico con il quale si intende impegnare il Governo « a ridurre il differenziale del costo dell'energia con altri Paesi concorrenti anche per mezzo della convocazione, come peraltro più volte annunciato dal Governo, della Conferenza nazionale sull'energia » e il secondo punto del dispositivo della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno a « sostenere la competitività delle produzioni italiane attraverso l'adozione di misure di riduzione del costo dell'energia, riportandolo sui livelli degli altri Paesi concorrenti ». Segnala che tale differenziale di costo, sostanzialmente dovuto al diverso mix di fonti utilizzato per la produzione di energia elettrica, costituisce un freno alla competitività delle imprese operanti nel Paese, in particolare per i settori ad alto consumo energetico, come quello della chimica. Assicura che il Governo è attivamente impegnato, sia con iniziative a livello comunitario sia con misure di carattere nazionale, nella riduzione di questo svantaggio competitivo. Ricorda che, a livello comunitario, l'Esecutivo si è fatto promotore di misure atte ad evitare che il meccanismo legato al commercio delle quote di emissioni di anidride carbonica penalizzi l'Italia, sia direttamente che indirettamente, in virtù di un mix energetico che si basa sostanzialmente su fonti fossili. Al fine di diversificare la composizione del paniere di

combustibili utilizzato e di ridurre i costi di produzione di elettricità, il Governo ha inserito come priorità il rilancio del nucleare nel nostro Paese, che certamente concorrerebbe all'abbassamento dei costi di approvvigionamento, in particolare per le imprese energivore, caratterizzate da un profilo di consumo adatto a forniture di lungo periodo. Evidenzia, inoltre, che al fine di ottenere effetti a breve termine, in attesa dell'operatività del nucleare, è stato previsto all'articolo 32 del disegno di legge C. 1441-ter-B, attualmente all'esame della Camera, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione (*interconnector*) con il coinvolgimento dei clienti finali energivori. La finalità di tale norma è dichiaratamente quella di consentire ai grandi consumatori, anche in forma di consorzi, di adeguare i costi di approvvigionamento di energia elettrica a quelli dei *competitor* stranieri. Accoglie gli impegni richiesti dall'ottavo punto del dispositivo della risoluzione Vico con il quale si intende impegnare il Governo « a semplificare le procedure burocratiche autorizzative per facilitare investimenti e attrazioni di capitali esteri, attraverso la riforma della Pubblica Amministrazione affinché sia più vicina ai cittadini ed imprese », e al quinto punto della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno « ad adottare opportune per la semplificazione del quadro normativo di riferimento al fine di restituire maggiore competitività alle imprese della chimica italiana, al pari degli altri Paesi europei ». Sono, infatti, in fase di consultazione con i soggetti interessati, i testi già predisposti dei regolamenti relativi all'impresa in un giorno » e all'agenzia delle imprese, di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008.

Accoglie infine l'impegno previsto dal nono punto del dispositivo della risoluzione Vico, con cui si chiede di « sviluppare le nuove tecnologie ambientali per bonificare e recuperare i siti ad una « chimica più verde » e attenta alla qualità della vita nei territori ». Segnala, in particolare, l'impegno da parte del Ministero dell'ambiente per il monitoraggio di tutti gli accordi di programma esistenti nei siti

e per lo sviluppo di nuove tecnologie ambientali, per la bonifica e il recupero dei siti, per una chimica « più verde » ed attenta alla qualità della vita. Aggiunge che, a fronte dell'elevato stato di contaminazione in cui versano le varie aree destinate a bonifica, le varie aziende sono state già sollecitate ad intraprendere azioni integrative di miglioramento tecnico progettuale, finalizzate alla messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda e dei suoli. Evidenzia, infine, che con l'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state apportate modifiche di carattere aggiuntivo al cosiddetto Codice ambientale. È stata prevista, infatti, la possibilità dell'intervento dello Stato ai fini della bonifica e della reindustrializzazione

dei siti nazionali e regionali inquinati, e si è stabilita la procedura per l'individuazione dei siti medesimi. Fa presente che attualmente è in fase di definizione l'iter per l'accesso ai fondi, attualmente convogliati, nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi all'unanimità la risoluzione Fava n. 7-00166 e la nuova formulazione della risoluzione Vico n. 7-00134, che assume il numero 8-00045 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del decreto-legge n. 39 del 2009, già approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

rilevato che il provvedimento presenta misure per agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma con la finalità di consentire la ripresa delle attività economiche, oltre che misure di indennizzo per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili;

considerato che lo stesso provvedimento, all'articolo 10, prevede specifiche misure a favore delle imprese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, relativamente ai contributi destinati alle attività produttive, si rileva la genericità della formulazione, in quanto mancano indicazioni chiare sulle procedure e sull'entità dei contributi destinati alla ricostruzione

degli immobili industriali e commerciali danneggiati o distrutti;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera l), potrebbero insorgere dubbi interpretativi stante la genericità della formulazione utilizzata nella norma, che fa riferimento ad «enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori» senza fornire ulteriori elementi identificativi;

c) all'articolo 10, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come obbligatoria e non meramente eventuale l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di un'apposita sezione per la concessione gratuita di garanzie sui crediti bancari per le piccole e medie imprese e per gli studi professionali ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

d) sempre all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un contributo agli interessi sui crediti a medio termine erogati dalle banche, in modo tale da agevolare le imprese per il pagamento di fatture commerciali emesse a loro carico a partire dal sessantesimo giorno precedente l'evento sismico; valuti inoltre l'opportunità di prevedere la sospensione delle revoche dei finanziamenti a breve, erogati dalle banche e dagli altri intermediari abilitati, per garantire gli affidamenti in corso;

e) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire una norma che acceleri la bonifica dei siti inquinati abruzzesi individuati come siti di interesse nazionale anche al fine di una loro reindustrializzazione;

f) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di prevedere modalità di riscossione delle bollette energetiche nei territori colpiti dal sisma affinché non siano contabilizzati i mesi trascorsi dai cittadini fuori dalle proprie abitazioni.

ALLEGATO 2

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato)**PARERE APPROVATO**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del decreto-legge n. 39 del 2009, già approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

rilevato che il provvedimento presenta misure per agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma con la finalità di consentire la ripresa delle attività economiche, oltre che misure di indennizzo per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili;

rilevata altresì l'opportunità che nell'opera di ricostruzione degli edifici pubblici e privati nei territori colpiti sia incentivata l'utilizzazione di tecniche costruttive ecocompatibili, delle energie rinnovabili e dei sistemi di cablatura dei servizi di telecomunicazione;

considerato che lo stesso provvedimento, all'articolo 10, prevede specifiche misure a favore delle imprese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, relativamente ai contributi destinati alle attività

produttive, si rileva la genericità della formulazione, in quanto mancano indicazioni chiare sulle procedure e sull'entità dei contributi destinati alla ricostruzione degli immobili industriali e commerciali danneggiati o distrutti;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera l), potrebbero insorgere dubbi interpretativi stante la genericità della formulazione utilizzata nella norma, che fa riferimento ad «enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori» senza fornire ulteriori elementi identificativi;

c) all'articolo 10, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come obbligatoria e non meramente eventuale l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di un'apposita sezione per la concessione gratuita di garanzie sui crediti bancari per le piccole e medie imprese e per gli studi professionali ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

d) sempre all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un contributo agli interessi sui crediti a medio termine erogati dalle banche, in modo tale da agevolare le imprese per il pagamento di fatture commerciali emesse a loro carico a partire dal sessantesimo giorno precedente l'evento sismico; valuti inoltre l'opportunità di prevedere la

sospensione delle revoche dei finanziamenti a breve, erogati dalle banche e dagli altri intermediari abilitati, per garantire gli affidamenti in corso;

e) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire una norma che acceleri la bonifica dei siti inquinati abruzzesi individuati come siti di interesse na-

zionale anche al fine di una loro reindustrializzazione;

f) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di prevedere modalità di riscossione delle bollette energetiche nei territori colpiti dal sisma affinché non siano contabilizzati i mesi trascorsi dai cittadini fuori dalle proprie abitazioni.

ALLEGATO 3

7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,
premessi che:

la produzione industriale italiana, secondo i dati Istat, a dicembre ha segnato un calo tendenziale del 12,2 per cento che si amplia al 14,3 per cento se corretto per i giorni lavorativi: si tratta del dato peggiore da gennaio del 1991;

su base mensile la riduzione è pari al 2,5 per cento, l'intero 2008 ha chiuso con un calo della produzione pari al 4,3 per cento rispetto al 2007, mentre il crollo dei consumi elettrici del mese di febbraio (-8,9 per cento) conferma le preoccupazioni per un ulteriore peggioramento nel 2009;

la crisi ha investito in pieno anche la chimica italiana, la recessione in atto sta colpendo la domanda di beni durevoli di investimento e non è escluso che nei prossimi mesi possa raggiungere anche settori di più largo consumo;

solo nel settore chimico e manifatturiero la cassa integrazione ha travolto pressoché tutte le aree produttive: a febbraio è aumentata del 763,46 per cento (dati INPS) rispetto allo stesso periodo del 2008;

la produzione industriale nell'ultimo trimestre (rispetto a settembre 2008) ha fatto registrare il tracollo della gomma (-28,8 per cento), delle produzioni di base della chimica (20,7 per cento), del vetro (-18,2 per cento), della ceramica (-11 per cento);

a picco infine le esportazioni dei prodotti chimici (-40,9 per cento), effetto

della crisi globale della quale la produzione della chimica italiana ha avvertito – prima di altre – il calo internazionale dei consumi. Se a ciò si aggiunge la scarsa competitività del sistema produttivo italiano, entrato in recessione prima di altri Paesi europei, la crisi del settore è non solo del tutto evidente ma anche profondamente preoccupante;

incombono inoltre le pessime previsioni di crescita della produzione per il 2009, che potrebbe chiudere con un -4,5 per cento: la chimica di base passerebbe da un +3,6 per cento a zero; plastiche e resine, dal +2,1 per cento a -1 per cento; le fibre chimiche, -11 per cento; fertilizzanti, -3,5 per cento; vernici, -0,5 per cento; una situazione meno drammatica invece si profilerebbe per quella parte della chimica che si rivolge a beni non durevoli: materie prime e intermedi per l'industria cosmetica, detersivi, additivi per l'industria alimentare;

nonostante questo quadro alcune produzioni hanno « retto », pur in un quadro così difficile, in quanto particolarmente richieste dal mercato: il politene (plastica per tubi di irrigazione); gli elastomeri (gomme) il cui petrolchimico di Ravenna è il numero uno in Europa; gli stirenici (paraurti per auto, plastiche per air bag, plastiche antiurto) di cui il solo stabilimento di « Polimeri Europa » (gruppo Eni) di Mantova produce oltre un milione di tonnellate all'anno;

i riflessi di questa situazione sul lavoro sono preoccupanti, la Filcem-Cgil stima in oltre 20.000 gli addetti del settore

a rischio (il 14 per cento della forza lavoro totale) tra cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mobilità; circa 1.000 sarebbero le mancate conferme di lavoratrici e lavoratori a tempo determinato, oltre a migliaia di addetti « sospesi » tra proroga e cassa integrazione in deroga delle aziende in appalto, prevalentemente concentrati nella manutenzione, nella logistica, nei servizi;

l'industria chimica italiana rischia pertanto di ridursi al lumicino: pesa infatti la lenta ma progressiva fuoriuscita dalla chimica del gruppo Eni e della sua società « Polimeri Europa », nonostante il recente e positivo accordo raggiunto tra Safi (Sartor), la multinazionale inglese Ineos, ed Eni per il rilancio del ciclo del cloro a Porto Marghera, Ravenna e Porto Torres e per la sostituzione delle celle a mercurio con quelle a membrana che renderanno la chimica sempre più competitiva ed eco-compatibile;

a tale situazione si aggiunge il fatto che Montefibre ha reso note ulteriori difficoltà legate al permanere della crisi produttiva delle fibre sintetiche artificiali che può compromettere l'attuazione dell'accordo di agosto 2008 sulla realizzazione dell'innovativa fibra al carbonio;

conseguenze nefaste sono poi probabili nel polo di Priolo-Siracusa (2.000 le unità in pericolo), mentre prosegue lo stato di crisi dell'Eurallumina di Portovesme (Sulcis) che fermerà gli impianti per un anno, dalla metà di marzo, con conseguente cassa integrazione straordinaria per 450 lavoratori (oltre 700 se si comprende l'indotto). Pressoché al collasso la Caffaro di Torviscosa (Udine) e di Brescia (circa 400 i dipendenti coinvolti) per la quale è stato nominato il commissario liquidatore;

chimica e petrolchimica scontano l'effetto della crisi mondiale prima di altri settori, perché rappresentano l'anello della catena delle materie prime necessarie alla trasformazione dei prodotti per il comparto manifatturiero (tessile, gomma-pla-

stica, auto, vetro, concia, ceramica) che, a sua volta, risente in prima persona della crisi;

l'Italia deve tornare a un serio impegno nel settore della chimica, in assenza del quale sarà inevitabile la deindustrializzazione con gravissime conseguenze sull'occupazione, sull'economia industriale, sulla bilancia commerciale dei pagamenti;

non è più sufficiente sostenere a parole che la « chimica è strategica », è necessario passare ai fatti, la chimica è sempre stata leader e motore del Made in Italy perché alle spalle degli stilisti o del design industriale ci sono quasi sempre state le ricerche e l'innovazione in campo chimico;

sono infine gravi sia il ritardo nella rivisitazione dei processi produttivi in chiave di sostenibilità ambientale, che la lentezza del sistema amministrativo e istituzionale che costringono i territori a sopportare pesanti impatti ambientali;

il 9 luglio dello scorso anno il Ministro dello sviluppo economico ha promesso che sarebbe stato convocato entro settembre un tavolo negoziale sulla chimica, ma ad oggi ancora non se ne sa nulla;

occorre fare presto e bene perché il settore ha urgente bisogno di essere rilanciato con una « cura da cavallo » in investimenti per infrastrutture, sapere, brevetti, bonifiche, innovazione e ricerca, per restituire dignità alla chimica e quel ruolo da protagonista che le compete nello sviluppo economico e sociale del nostro paese,

impegna il Governo:

a convocare con estrema urgenza un tavolo generale di confronto per il rilancio della chimica italiana, che parta dal monitoraggio della situazione per tutti gli accordi di programma esistenti nei siti;

impegna il Governo ad esercitare i suoi poteri di indirizzo di azionista affinché l'ENI destini al settore della chimica significativi investimenti;

a predisporre un impegno massiccio di investimenti in ricerca scientifica, formazione, innovazione anche estendendo il programma per l'innovazione del progetto « Industria 2015 »;

a predisporre misure fiscali di vantaggio – soprattutto nel Mezzogiorno e per un periodo limitato di tempo – a favore delle piccole e medie imprese (il 92 per cento del tessuto produttivo della chimica secondaria);

a battersi in sede europea per interventi legislativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in Paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e favorendo forme di agevolazione fiscale mirate alle imprese che hanno deciso di insediarsi nel nostro Paese;

a incentivare fusioni e accorpamenti per favorire la crescita dimensionale delle piccole imprese per accrescerne la massa critica e la competitività anche utilizzando le risorse provenienti dai cosiddetti « Tremonti bond » e dalla Cassa depositi e prestiti, nei limiti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;

a ridurre il differenziale del costo dell'energia con gli altri Paesi concorrenti anche per mezzo della convocazione, come peraltro più volte annunciato dal Governo, della Conferenza nazionale sull'energia;

a semplificare le procedure burocratiche autorizzative per facilitare investimenti e attrazione di capitali esteri, attraverso una riforma della pubblica amministrazione affinché sia più vicina a cittadini e imprese;

a sviluppare le nuove tecnologie ambientali per bonificare e recuperare i siti ad una chimica « più verde » e attenta alla qualità della vita nei territori.

(8-00045) « Vico, Benamati, Murer, Scarpetti, Marchioni, Strizzolo, Zunino, Marantelli, Lulli, Calvisi, Rosato, Calearo Ciman, Siragusa, Samperi, Ferrari, Martella, Federico Testa, Marco Carra, Schirru, Peluffo, Sanga, Fiano, Quartiani, Amici, Marchi, Fadda, Froner, Pes, Marchignoli, Corsini, Portas, Ginefra, Margiotta, Losacco, Pollastrini, Bellanova, Servodio, Luongo, Cuperlo, Mastromauro, Grassi, Capano, Gaglione ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mesi di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	283
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	285

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mesi di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 maggio 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva, al termine della quale si è convenuto di rinviare alla seduta odierna il seguito dell'esame del provvedimento. Avverte, pertanto, che avrà ora

luogo il dibattito di carattere generale, a conclusione del quale la seduta in sede consultiva sarà sospesa, per riprendere – dopo lo svolgimento della prevista seduta delle Commissioni riunite I e XI – con la deliberazione di competenza sul disegno di legge in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che il provvedimento in esame sia un atto dovuto nei confronti di una popolazione – quella abruzzese – gravemente colpita da una tragica calamità naturale, che ha determinato pesanti conseguenze in termini di perdite di vite umane e di distruzione di beni materiali. Nel far notare che il provvedimento in questione, adottato per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento sismico, è stato sensibilmente migliorato presso il Senato, anche grazie al contributo costruttivo dei gruppi di opposizione – le cui proposte emendative, peraltro, sono state accolte solo in parte – preannuncia che anche presso la Camera dei deputati i gruppi di minoranza si impegneranno al fine di apportare le opportune modifiche al testo in esame, nell'ottica di rendere più efficaci le sue disposizioni. Nel merito del provvedimento,

rileva la necessità di individuare risorse certe per garantire il ritorno a condizioni di normalità e la sollecita ricostruzione delle abitazioni e degli edifici pubblici nei territori colpiti dal sisma, che ritiene debba avvenire nel rispetto dell'identità storica, architettonica e paesaggistica della regione. Fa notare, pertanto, l'insufficienza del finanziamento previsto a tal fine, che non ritiene idoneo ad assicurare la ripresa delle attività economiche e sociali della regione, nonché il finanziamento degli ulteriori interventi previsti nel provvedimento, che vengono ad incidere anche su aree territoriali diverse dall'Abruzzo, come la Sardegna. Al riguardo, esprime grandi perplessità sull'articolo 17 del decreto-legge in esame, che, in funzione della nuova localizzazione dell'evento del G8 – il cui svolgimento si terrà in Abruzzo e non più presso l'isola della Maddalena, in Sardegna – dovrebbe, teoricamente, garantire il completamento delle opere in corso di realizzazione e già programmate nella stessa regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla medesima regione sarda e dagli enti locali. Rilevata, innanzitutto, l'inadeguatezza delle risorse allocate per tali finalità, il cui conseguimento ritiene sia posto a rischio, giudica irrazionale e sbagliata la scelta di cambiare la sede dello svolgimento del G8, che ritiene rechi un grave danno sia all'Abruzzo, già messo in ginocchio dall'evento sismico, sia alla regione Sardegna, nei cui territori si rischia di lasciare numerosi cantieri aperti – con numerose opere rimaste incompiute – proprio in prossimità dell'estate, stagione che risulta di vitale importanza per le sorti economiche del territorio, considerate le rilevanti attività svolte nel settore del turismo. Nel ritenere, pertanto, che il Governo abbia operato un drastico taglio delle risorse destinate al finanziamento di tali opere, che ricadrà negativamente sulle sorti delle tante imprese sarde già impegnate nell'esecuzione di lavori d'appalto e, soprattutto, di subappalto, giudica improprio rimettere al Presidente del Consiglio dei ministri nonché al Commissario dele-

gato, attraverso lo strumento delle ordinanze, decisioni di gestione e di riprogrammazione degli interventi connessi all'organizzazione del vertice G8, che incidono invece su risorse rientranti invece nella disponibilità della regione Sardegna e della regione Abruzzo, le cui competenze al riguardo non dovrebbero essere pertanto messe in discussione. Esprime poi perplessità sul comma 3 dell'articolo 17, che fa venir meno il riconoscimento delle percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009, manifestando inoltre seri dubbi sulla parte del medesimo comma che prevede una rinegoziazione al ribasso dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale: ritiene che ciò produrrà gravi conseguenze anche sui livelli occupazionali delle imprese coinvolte, che saranno spinte ad adottare provvedimenti di licenziamento, con conseguente ulteriore aumento del ricorso della Cassa integrazione guadagni.

Pur prendendo atto positivamente delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione XI contenute nel provvedimento, che prevedono benefici fiscali, previdenziali e assistenziali ad imprese e lavoratori, nonché misure di sostegno a favore di categorie particolarmente svantaggiate ed interventi di natura occupazionale a favore di lavoratori precari, ritiene che il decreto-legge in esame, conferendo ampi poteri al Presidente del Consiglio e al Capo della Protezione civile, sia connotato da una preoccupante impronta accentratrice, che rischia di espropriare gli enti locali delle loro prerogative e competenze, che, invece, dovrebbero essere da essi legittimamente esercitate nei processi di ricostruzione. Dopo aver ribadito di condividere la *ratio* generale del provvedimento, adottato al fine di far fronte all'urgenza conseguente all'evento sismico e di avviare la ricostituzione del tessuto socio-economico del territorio abruzzese, segnala la necessità di dare a regione ed enti locali la facoltà di assumere personale

qualificato per la ricostruzione, nel rispetto delle norme vigenti, non soltanto sotto il profilo antisismico e architettonico, ma anche sotto quello dell'accessibilità.

In conclusione, pur riservandosi di attendere l'esito dell'esame degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito per l'espressione di una posizione più compiuta sul decreto-legge in questione, preannuncia che il suo gruppo è al momento orientato su un voto di astensione.

Maria Grazia GATTI (PD), soffermandosi sulle modalità con cui potrebbero svolgersi i futuri processi di ricostruzione e sui criteri con i quali sta avvenendo la progettazione dei quartieri « esterni » ai centri storici, esprime preoccupazione circa la possibilità che vengano predisposti interventi di ingegneria edilizia non pienamente compatibili con le caratteristiche paesaggistiche dei territori colpiti dal sisma, considerato anche che le strutture in fase di progettazione sembrerebbero destinate a permanere nei territori interessati anche dopo la fase di gestione dell'emergenza. Tali modalità di ricostruzione, peraltro giudicate piuttosto insolite e mai applicate nei processi di ricostruzione che hanno seguito analoghi eventi sismici negli anni passati, potrebbero, a suo avviso, pregiudicare in modo permanente l'assetto urbanistico di quelle zone, nonché l'ambiente paesistico e architettonico circostante. Auspica, infine, che si possa avviare un'approfondita riflessione sulla realizzazione delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza degli edifici del centro storico de L'Aquila, gravemente lesionati in seguito al sisma, così come richiesto dai comitati per la ricostruzione formati in questi mesi.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, nel dichiarare di aver apprezzato lo spirito che ha animato il dibattito odierno, ritiene di poter rassicurare tutti i deputati intervenuti, affermando che la situazione in Abruzzo rientra nel pieno controllo del Governo, che ha dovuto, in primo luogo, fronteggiare con tempestività le emergenze

che hanno fatto seguito al tragico evento occorso in quei territori. Fa notare, pertanto, che si è agito seguendo precise priorità, identificate sulla base di criteri umanitari e logistici che hanno riguardato la necessità di salvaguardare la vita e la dignità di coloro che hanno perduto, oltre ai propri cari, le loro abitazioni. Si è trattato, pertanto, di assicurare agli sfollati anzitutto un luogo di accoglienza dignitoso – anche in considerazione delle particolari condizioni climatiche di quella zona ed in vista di un inverno che si profila particolarmente rigido – provvedendo, al contempo, all'individuazione immediata di aree lontane dal centro nelle quali poter avviare la ricostruzione dei nuovi edifici, al fine di ripristinare al più presto le condizioni di normalità per la popolazione.

Fa presente, pertanto, che la ricostituzione del patrimonio artistico e architettonico del centro storico de L'Aquila, che ritiene vada comunque perseguita col massimo sforzo, verrà realizzata in una seconda fase – dopo, cioè, che saranno poste le condizioni per la ripresa della attività quotidiane – e potrà richiedere anche tempi non brevi. In relazione, peraltro, alle perplessità manifestate in ordine alle modalità di ricostruzione delle abitazioni, nel garantire di avere potuto verificare di persona la assoluta « non invasività » delle strutture edilizie da utilizzare allo scopo, rileva altresì che in ogni città esistono zone periferiche caratterizzate da strutture urbanistiche ed architettoniche più pratiche e moderne, spesso destinate ad ospitare giovani e studenti in vere e proprie città universitarie, che contribuiscono ad avviare processi dinamici di sviluppo urbano.

Auspica, dunque, che sul provvedimento possa registrarsi un'ampia condivisione degli schieramenti e si possa instaurare un costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione sui punti più controversi, sia nell'ambito della Commissione di merito sia in sede di esame in Assemblea. A tal fine, presenta una proposta di parere

favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), di cui illustra sinteticamente il contenuto.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto della proposta di parere del relatore, sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine della seduta delle Commissioni riunite I e XI, prevista per le ore 12.30.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 13.30.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione della seduta, il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente di avere nel frattempo predisposto una nuova versione della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), nella quale ha inteso cogliere in modo più

appropriato talune proposte e suggerimenti formulati dal gruppo del Partito Democratico nel corso del dibattito svoltosi in precedenza. Nell'illustrare tale nuova versione della proposta di parere, ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) intende esprimere un chiaro apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore in ordine alle questioni segnalate negli interventi svolti nella seduta odierna; preannuncia, tuttavia, che il suo gruppo manterrà una posizione di astensione sulla proposta di parere presentata, anche in attesa di verificare l'andamento dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, approvato dal Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente al drammatico evento occorso nell'aprile di quest'anno in diverse aree della regione Abruzzo, persegue anche l'obiettivo di avviare in quelle zone la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale;

valutate positivamente le disposizioni in materia previdenziale, di più diretto interesse della XI Commissione, contenute in particolare all'articolo 6, comma 1, lettera g), e all'articolo 8, lettera c), in materia di sospensione del versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

apprezzate, inoltre, le importanti misure di sostegno sociale a favore di categorie particolarmente svantaggiate, come donne madri, anziani, bambini, mediante la previsione dell'attivazione di servizi so-

cio-educativi, nonché gli interventi di natura occupazionale a favore di lavoratori precari che operano in determinati settori, attraverso la concessione di un indennizzo e la proroga dei relativi contratti, subordinata alla presenza di particolari requisiti temporali e finanziari;

auspicata, a tal fine, l'estensione dei benefici previsti dal presente provvedimento – nei tempi che si riterranno più opportuni – a tutte le aree territoriali colpite dal sisma, anche a quelle interessate in misura meno violenta rispetto alla zona del cosiddetto « cratero », con specifico riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno del tessuto economico-produttivo delle aree predette;

considerata l'opportunità di valutare che la decisione di spostare a L'Aquila lo svolgimento della riunione del G8 (inizialmente programmata per il mese di luglio nell'isola sarda della Maddalena) motivata dall'esigenza di concentrare risorse utili nella regione abruzzese e di calamitare l'attenzione mondiale sulla ricostruzione di tale territorio, non pregiudichi in alcun modo la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della Sardegna, atteso anche che lo stesso articolo 17 del presente provvedimento (di cui sarebbe auspicabile la piena attuazione) prevede, proprio a tal fine, il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle

risorse rese disponibili dalla stessa regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del vertice del G8;

sottolineata, infine, l'esigenza di garantire, nella fase di concreta attuazione degli interventi, idonee misure di prevenzione e criteri rigorosi ai quali attenersi

nella ricostruzione e nella messa in sicurezza degli edifici esposti al rischio del sisma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, approvato dal Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente al drammatico evento occorso nell'aprile di quest'anno in diverse aree della regione Abruzzo, persegue anche l'obiettivo di avviare in quelle zone la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale;

valutate positivamente le disposizioni in materia previdenziale, di più diretto interesse della XI Commissione, contenute in particolare all'articolo 6, comma 1, lettera g), e all'articolo 8, lettera c), in materia di sospensione del versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

apprezzate, inoltre, le importanti misure di sostegno sociale a favore di categorie particolarmente svantaggiate, come donne madri, anziani, bambini, mediante la previsione dell'attivazione di servizi so-

cio-educativi, nonché gli interventi di natura occupazionale a favore di lavoratori precari che operano in determinati settori, attraverso la concessione di un indennizzo e la proroga dei relativi contratti, subordinata alla presenza di particolari requisiti temporali e finanziari;

auspicata, a tal fine, l'estensione dei benefici previsti dal presente provvedimento – nei tempi che si riterranno più opportuni – a tutte le aree territoriali colpite dal sisma, anche a quelle interessate in misura meno violenta rispetto alla zona del cosiddetto « cratero », con specifico riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno del tessuto economico-produttivo delle aree predette;

segnalata l'opportunità di dare a regione ed enti locali la facoltà di assumere personale qualificato per la ricostruzione, nel rispetto delle norme vigenti, non soltanto sotto il profilo antisismico e architettonico, ma anche sotto quello dell'accessibilità;

considerata l'opportunità di valutare che la decisione di spostare a L'Aquila lo svolgimento della riunione del G8 (inizialmente programmata per il mese di luglio nell'isola sarda della Maddalena) motivata dall'esigenza di concentrare risorse utili nella regione abruzzese e di calamitare l'attenzione mondiale sulla ricostruzione di tale territorio, non pregiudichi in alcun modo la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della Sardegna, atteso anche che lo stesso articolo 17 del pre-

sente provvedimento (di cui sarebbe auspicabile un miglioramento) prevede, proprio a tal fine, il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nelle regione Sardegna;

sottolineata, infine, l'esigenza di garantire, nella fase di concreta attuazione degli interventi, idonee misure di preven-

zione e criteri rigorosi ai quali attenersi nella ricostruzione e nella messa in sicurezza degli edifici esposti al rischio del sisma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	287
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	288

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 maggio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 maggio scorso, è stata svolta la relazione.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la congruità delle misure previste all'articolo 6, comma 1, lettera *q*), in merito alle modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate all'articolo 13, comma 3, lettera *b*), pari a 40 milioni di euro, sia rispetto al deficit sanitario pregresso che all'incremento extra della spesa sanitaria

legato alle misure emergenziali sanitarie e socio-sanitarie rese necessarie in conseguenza del sisma;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse previste al comma 2 dell'articolo 8, al fine di sostenere un rapido ed efficace recupero delle condizioni di vita e di lavoro, nonché di coesione sociale delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare alcune delle misure previste all'articolo 13, che recepiscono, con alcune aggiunte e modifiche, quanto concordato tra Governo, Regioni e rappresentanti del settore farmaceutico nel tavolo di confronto del 15 ottobre 2008 e che – pur evidenziando la volontà del legislatore di sottolineare il carattere diseconomico e distorsivo del fenomeno degli extra sconti e l'intenzione di evitare, attraverso l'adozione di un sistema sanzionatorio, il ripetersi dello stesso – potrebbero tuttavia risultare non perfettamente idonee a contenerne gli effetti distorsivi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 80 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	291
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	297

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	291
ERRATA CORRIGE	296

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Bellotti ha svolto la relazione introduttiva, al termine della quale è intervenuto il deputato Rainieri.

Inoltre, sostituendo il relatore e sulla base dei contatti con lo stesso intervenuti, propone di esprimere parere favorevole.

Fabio RAINIERI (LNP) ribadisce l'esigenza di estendere gli interventi previsti dal provvedimento in esame anche alle

aziende agricole danneggiate dal terremoto che nel 2008 ha colpito la provincia di Parma e le province limitrofe. Propone pertanto che il parere della XIII Commissione sia integrato con un rilievo in tal senso.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i colleghi a valutare la possibilità di recepire la proposta del deputato Rainieri, facendo tuttavia riferimento anche ad altri eventi già verificatisi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che le risorse finanziarie che il provvedimento mette a disposizione per le esigenze conseguenti al terremoto in Abruzzo siano al limite della possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo. Conseguentemente, non appaiono sussistere le condizioni per estendere gli interventi in questione anche ad altri eventi calamitosi.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che in effetti la proposta del collega Rainieri non appare compatibile con le risorse finanziarie a disposizione per l'emergenza dell'Abruzzo, che costituisce un obiettivo prioritario. Osserva inoltre che danni alle aziende agricole sono stati provocati, oltre che da terremoti, anche da eventi calamitosi di altra natura e che quindi non sarebbe opportuno far distinzioni in base alla natura dell'evento.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi circa l'esigenza prioritaria di non incidere sugli interventi previsti per l'Abruzzo, propone conclusivamente di esprimere parere favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere favorevole, non perché soddisfatto del provvedimento in esame, ma perché confida nella possibilità di migliorarlo in sede parlamentare.

In particolare, nel sottolineare l'importanza del lavoro già compiuto dal Senato, soprattutto sul piano del rimborso inte-

grale dei danni alle abitazioni e della salvaguardia delle prerogative degli enti locali, ritiene necessario apportare ulteriori modifiche al provvedimento, per perfezionare l'intervento a sostegno delle popolazioni abruzzesi. A tal fine, richiama gli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione di merito, anche per quanto riguarda specificamente il settore dell'agricoltura.

Ricorda infine che il decreto-legge in esame attinge sostanziosamente alle risorse già destinate alle aree sottoutilizzate e che sarà necessario vigilare sulla distribuzione delle risorse e sulla realizzazione degli interventi.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte collega Oliverio, avrebbe tuttavia auspicato un voto favorevole da parte delle opposizioni. Per quanto riguarda il suo gruppo, ne preannuncia l'adesione alla proposta di parere favorevole.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il gruppo del PD a valutare la possibilità, per quanto riguarda la parte di competenza della Commissione Agricoltura, di pervenire ad un parere unanimemente condiviso, che costituirebbe per l'agricoltura abruzzese un positivo segnale di unità delle forze politiche.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 80.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha svolto la relazione introduttiva, in sostituzione del relatore De Girolamo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) fa presente che lo schema di decreto non prevede lo specifico stanziamento finanziario in favore dell'UNIRE da destinare alla ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, già previsto dalla legge finanziaria 2008. Ricorda in proposito che il Governo, non confermando tali fondi, viene meno agli impegni formalmente assunti con il protocollo d'intesa sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano per rilanciare quell'ippodromo, mentre la provincia di Bolzano ha invece provveduto a reperire le risorse di propria competenza. Esprime quindi rammarico per tale vicenda, considerato anche che l'ippodromo di Merano è l'unico di rilevanza nazionale per il settore degli ostacoli. Come già fatto con la sua interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00525, dello scorso 13 maggio, chiede pertanto al Governo assicurazioni circa l'intento di mantenere gli impegni assunti. Propone inoltre alla Commissione di recepire tale esigenza nel parere da esprimere.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che il problema posto dal deputato Zeller è già all'attenzione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, che sta verificando la possibilità di reperire le necessarie risorse attraverso uno specifico intervento legislativo o nell'ambito delle risorse già destinate all'UNIRE.

Paolo RUSSO, *presidente*, sostituendo il relatore, propone, sulla base del dibattito svoltosi, di esprimere parere favorevole con un'osservazione, volta ad invitare il Governo a valutare la possibilità di reperire, anche nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate all'UNIRE, le risorse necessarie per la ristrutturazione dell'ippodromo di Merano.

La Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal Presidente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge è sottoposto all'esame della Camera dei deputati, in terza lettura, con importanti modifiche nelle parti che interessano le competenze della XIII Commissione.

Nel corso dell'esame presso il Senato, infatti, sono stati aggiunti: l'articolo 18, che prevede azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per la lotta alla contraffazione dei medesimi prodotti; i commi da 5 a 8 dell'articolo 42, che modificano la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzando impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. Tali disposizioni riproducono il testo dell'articolo 3 del disegno di legge sulla competitività del sistema agroalimentare (C. 2260), del quale la Commissione Agricoltura ha recentemente avviato l'esame.

Il Senato ha altresì apportato significative modifiche alle disposizioni sui consorzi agrari (articolo 9), aggiungendo il comma 3, che definisce la modalità per chiudere i procedimenti di liquidazione dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa entro il termine – 31 dicembre 2009 – fissato da ultimo dal decreto-legge n. 207 del 2008, nonché ha modificato in più punti le disposizioni, contenute nell'articolo 15, che prevedono sanzioni penali per la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ricorda quindi che molteplici disposizioni interessano le competenze della Commissione Agricoltura.

In primo luogo, l'articolo 9, che reca ai primi due commi, non modificati dal Senato, una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. In particolare, il primo comma reca ai primi tre periodi le nuove disposizioni sulla natura giuridica dei consorzi agrari, ricalcando per quanto riguarda la riconduzione degli stessi alla disciplina civilistica delle società cooperative, le norme attualmente in vigore (articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, che vengono abrogate dal successivo comma 2, con una importante modifica).

Si stabilisce infatti (con il terzo periodo) che il riconoscimento della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinde per i consorzi dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del Codice civile (ove si quantificano le soglie percentuali necessarie per la realizzazione delle condizioni – svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi – poste dall'articolo 2512), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo articolo 2514 del codice. Ricorda altresì che la normativa vigente (articolo 2 della legge n. 410 del 1999) attribuisce ai consorzi compiti di supporto all'attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti. Ancora il comma 1, al quarto periodo, fissa un nuovo termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile, che dovrà avvenire entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge; tale termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini. Sempre il comma 1 dell'articolo in esame dispone che per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione proceda alla revoca dell'esercizio provvisorio dell'impresa e provveda a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede infine che alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini previsti per la presentazione della domanda di concordato da parte del fallito. Si ricorda infatti che essa è possibile solo se è decorso un

anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Il comma 3, introdotto durante l'esame al Senato, definisce la modalità per chiudere i procedimenti di liquidazione dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa entro il termine – 31 dicembre 2009 – fissato da ultimo dal citato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008. Allo scopo di consentire il rispetto di tale termine, la norma prevede che i consorzi in liquidazione sottopongano entro il 30 settembre 2009 all'autorità che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto n. 267 del 1942, e cioè: il bilancio finale della gestione con il conto della gestione; il piano di riparto tra i creditori; la relazione del comitato di sorveglianza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza. In particolare, la sostituzione opera nei seguenti casi: omessa trasmissione degli atti sopra indicati entro il termine del 30 settembre 2009; diniego di autorizzazione al deposito degli atti stessi da parte dell'autorità vigilante; accoglimento da parte del Tribunale, alla data di entrata in vigore della legge, di una opposizione agli atti per motivi connessi alla attività del commissario, a prescindere da eventuali reclami. Il comma 4, anch'esso introdotto dal Senato, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Nell'ambito dell'articolo 15, dedicato alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale, si introduce nel codice penale l'articolo 517-*quater*, rubricato contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'articolo punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro (nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera si prevedeva la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro) chi contraffà o comunque

altera (fattispecie quest'ultima aggiunta dal Senato) indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (primo comma) ovvero introduce tali prodotti nel territorio dello Stato oppure ancora, secondo le aggiunte del Senato, li detiene, li pone in vendita o li mette comunque in circolazione al fine di trarne profitto (secondo comma). Anche in questo caso si applicano le disposizioni riguardanti la confisca (articolo 474-*bis*) e le circostanze aggravanti (articoli 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma, del codice penale) (terzo comma) ed i delitti sono punibili a condizione (questo punto è stato riformulato dal Senato) che siano state rispettate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale (quarto comma). Il Senato ha aggiunto altresì l'articolo 517-*quinquies*, – mutuato sul precedente articolo 474-*quater* – che introduce una circostanza attenuante dei delitti di cui agli articoli 517-*ter* e 517-*quater*: pene diminuite dalla metà a due terzi per colui che aiuta le autorità: nell'azione di contrasto ai delitti di cui ai predetti articoli; nella raccolta di elementi utili alla ricostruzione dei fatti o alla cattura di concorrenti; nell'individuazione degli strumenti occorrenti alla commissione dei delitti; nell'individuazione dei profitti derivanti dai delitti.

Per quanto riguarda, poi, le materie introdotte *ex novo* dal Senato, l'articolo 18 è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del dicastero agricolo, comprese quelle di controllo, al fine di meglio tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, incluse quelle provenienti dalla filiera ittica, immesse al consumo sul territorio nazionale. Il comma 2 definisce le modalità operative dell'azione ministeriale che per la identificazione e registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti dovrà avvalersi della società consortile Consorzio anagrafe animale (di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006) quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti; per

quanto attiene all'attività di controllo il Ministero dovrà fare ricorso al Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, al Corpo forestale dello Stato ed alla guardia costiera del Corpo della capitaneerie di porto, ciascuno per quanto di propria competenza, ma con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. I commi 3 e 4 sono diretti a tenere informato il Parlamento sia dell'azione governativa svolta a tutela della qualità, che delle tendenze del settore e delle correlate modifiche al quadro legislativo che si renderebbero necessarie. Le disposizioni impegnano il Governo a trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, una relazione al Parlamento nella quale siano illustrate le iniziative di formazione e informazione, l'attività di controllo svolta – distinguendo fra quella relativa ai prodotti di qualità regolamentata (DOP, IGP, produzioni biologiche, specialità tradizionali), e quella svolta sui singoli settori merceologici – e infine i fatti emersi in sede di controllo, indicando gli illeciti riscontrati, le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri disposti e le notizie di reato inviate. In merito a queste ultime la norma in commento rinvia alle nuove disposizioni del codice penale che l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce: il nuovo articolo 517-*quater* del codice penale, integrando il decreto legislativo n. 297 del 2004 che definisce il quadro sanzionatorio di tutela delle denominazioni protette con la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare, introduce infatti nuove figure di reato sanzionate con la reclusione. La relazione dovrà inoltre fornire il quadro delle tendenze del settore nazionale posto in relazione con il contesto internazionale, prospettando conseguentemente le modifiche normative che si renderebbero necessarie per garantire la qualità di prodotti e produzioni. I commi 5 e 6 introducono l'obbligo per i frantoi di comunicare l'origine delle olive trattate sia allo scopo di combattere le frodi che di monitorare la produzione. In proposito viene richiamato il regolamento (CE) n. 2153/2005 che definisce il regime di

aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. Tale provvedimento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 826/2008 che per la concessione dell'aiuto richiede che il prodotto risponda ai seguenti requisiti: sia di qualità sana, leale e mercantile e di origine comunitaria (allegato I, primo capoverso). Il nuovo dato dovrà integrare la comunicazione che i frantoi (e le imprese di trasformazione) sono tenuti a trasmettere all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 13 del 2007 in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola. La comunicazione di cui sopra è diretta a consentire all'Italia di trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall'articolo 6 del reg. 2153 (ora allegato III del reg. 826) relativamente ai prezzi medi rilevati ed alle stime sulla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola. La definizione dei dati che dovranno essere trasmessi è attribuita all'AGEA che dovrà anche consentire agli operatori della filiera, che ne abbiano interesse, di accedere attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) alle funzioni di alimentazione e fruizione dei dati raccolti. Il comma 7 quantifica le risorse destinate all'attuazione dei precedenti commi e provvede alla copertura finanziaria. Dei 14 milioni complessivamente assegnati per il 2009 verranno attribuiti all'AGEA 9 milioni di euro per l'attività di monitoraggio e controllo destinato a garantire la qualità dei prodotti, riservando 7 milioni di euro alle produzioni agroalimentari e 2 milioni di euro alla filiera ittica. I restanti 5 milioni di euro sono destinati al comparto dell'olio d'oliva e dovranno confluire in un apposito fondo per la tracciabilità da istituire nello stato di previsione dell'AGEA. Il comma infine autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascun degli anni 2010 e 2011, che saranno attribuiti alle Capitaneerie di porto per l'espletamento dei controlli sulle attività di pesca e acquacoltura.

Infine, i commi da 5 a 8 dell'articolo 42 modificano la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica

da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzando impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. In sintesi, le modifiche proposte riconducono ad unità la disciplina dell'incentivo costituito dalla tariffa fissa onnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2260, nel quale le disposizioni in commento sono state inizialmente inserite, questa scelta consente di rendere operativi i meccanismi di incentivazione previsti dalla finanziaria 2008, basati sulle filiere agricole locali, superando i ritardi legati alla definizione ed al recepimento dei principi di filiera e di filiera corta. Si ricorda che la normativa vigente sul punto è differenziata prevedendo, per gli impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte, una tariffa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per kwh per un periodo di 15 anni (articolo 1, comma 382-ter, della legge n. 296 del 2006), e prevedendo, per gli impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse diverse da quelle di cui sopra una tariffa onnicomprensiva pari a 0,22 euro per kwh per un periodo di 15 anni (articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007 e allegata tabella 3, punto 6). Tale differenziazione viene meno per effetto dell'articolo in esame. Il comma 1 abroga infatti il comma 382-ter della legge n. 296 del 2006, di modo che l'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007 (con l'allegata tabella n. 3) viene ad essere l'unica fonte di disciplina della incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse di qualsiasi provenienza, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzando impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw possono ottenere a titolo di

remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. Così ridefinita l'architettura normativa, i contenuti sostanziali delle innovazioni proposte si incentrano nel comma 2 dell'articolo in esame, che modifica la citata tabella 3 allegata alla legge n. 244 del 2007. In particolare, in primo luogo, la lettera a) sostituisce il punto 6 della tabella, che attualmente prevede una tariffa incentivante di 0,22 euro/Kwh per gli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse non ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, stabilendo una tariffa di 0,28 euro/Kwh per gli impianti alimentati da « biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio »; secondo la relazione illustrativa tale formulazione escluderebbe dall'incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria non rispondenti ai requisiti di tracciabilità, nonché gli altri biocombustibili liquidi (biodiesel e bioetanolo) già oggetto di specifici incentivi per l'uso come biocarburanti. In secondo luogo, la lettera b) sopprime il punto 7 della tabella, che attualmente funge da mero rinvio alla specifica normativa in materia di impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse e biogas provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte, normativa soppressa dal comma 1 dell'articolo. In terzo luogo, la lettera c) modifica l'attuale punto 8 della tabella, per il quale è prevista una tariffa di 0,18 euro/Kwh, sostituendo il riferimento ai biogas « diversi da quelli di cui al punto precedente » con quello ai « biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili » secondo il già richiamato Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge n. 244 del 2007, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali per stabilire le modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione di biomasse, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti per il

calcolo dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, di cui rispettivamente alle tabelle 2 e 3 allegate alla legge n. 244 del 2007. In particolare, la modifica sopprime il riferimento alla tabella 3, con la conseguenza di svincolare l'applicazione della tariffa dalla emanazione dei predetti decreti ministeriali. Da ultimo, il comma 4, modificando l'articolo 2, comma 152, della legge n. 244 del 2007, consente per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse, la cumulabilità della tariffa fissa onnicomprensiva con altri incentivi pubblici con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 26 maggio 2009, a pagina 182, nella seconda colonna, ottava riga, le parole: « *Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio* ».

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 80).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 80),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita il Governo a valutare la possibilità di reperire, anche nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate all'UNIRE, le risorse necessarie per la ristrutturazione dell'ippodromo di Merano.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	298
ERRATA CORRIGE	299

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Enrico FARINONE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Aula è previsto a partire dal prossimo lunedì 15 giugno e che la VIII Commissione dovrebbe concluderne l'esame al più tardi giovedì. La XIV Commissione dovrebbe pertanto concludere il proprio esame, ove possibile sul nuovo testo, nella seduta già prevista per domani.

Nicola FORMICHELLA (PdL) riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani, al fine di potersi esprimere sul testo recante le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Commissione Ambiente.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, condivide la proposta avanzata dal collega Formichella.

Antonio RAZZI (IdV) esprime una valutazione sostanzialmente positiva sul provvedimento in esame, benché nutra perplessità su alcuni punti, con particolare riferimento agli stanziamenti finanziari. Nel complesso ritiene condivisibile la volontà governativa di ricostruire con celerità le zone interessate dall'evento sismico; si tratta naturalmente di una valutazione che dovrà trovare conferma una volta portati a compimento i previsti interventi. Si sofferma quindi su alcuni recenti accadimenti, verificatisi in occasione dell'ultima visita del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle zone terremotate. Ricorda innanzitutto la manifestazione indetta da un gruppo di terremotati, che sono voluti entrare nel centro storico de l'Aquila per sollecitare interventi immediati per il ri-

pristino delle loro abitazioni. Le notizie di stampa riportano inoltre di una protesta organizzata da alcuni sfollati dell'Aquila, proprietari dei terreni sui quali il Governo ha deciso di costruire i primi insediamenti abitativi in via d'urgenza. Sembrerebbe che questi cittadini, sobillati da amministrazioni locali, intendano adire le vie legali per bloccare l'iter espropriativo di tali aree. Si tratta di due episodi che inducono a riflettere, a suo avviso, sul comportamento dei cittadini italiani, che non riescono a trovare una minima sintonia di intenti nemmeno a fronte di un evento come il terremoto. In questo contesto, il compito della politica deve essere quello, indipendentemente dagli schieramenti, della massima e leale cooperazione, finalizzando l'attività al più immediato intervento per le popolazioni colpite; ciò anche al fine di non ripetere in Abruzzo quanto accaduto in Irpinia o nel Belice.

Si sofferma quindi su alcuni articoli del provvedimento in esame. Richiama, in particolare le disposizioni relative a stanziamenti recate dagli articoli 2, 3, 4 e 6, che riterrebbe opportuno aumentare o rimodulare. Avanza inoltre alcune ipotesi di modifica degli articoli 5 e 10.

Esprime quindi un giudizio positivo sui nuovi articoli 1-bis e 2-bis, introdotti nel corso dell'esame del decreto-legge presso il Senato. Segnala in proposito di aver presentato una proposta di legge — che auspica possa raccogliere il consenso dei colleghi — volta a disciplinare la professione di costruttore edile in ambito privato: allo stato attuale il settore edile in Italia è un vero e proprio *far west*, non più tollerabile viste le tragedie che si sono verificate. La proposta prevede una serie di norme tecnico-pratico-teoriche ed un esame abilitativo finale, superando il quale si può essere ammessi all'esercizio del mestiere di costruttore edile. Si è richiamato, in materia, alle legislazioni svizzere, tedesche ed austriache, che sono particolarmente rigorose.

Esprime altresì un giudizio positivo sugli articoli 9 e 9-bis; quest'ultimo, in particolare, è stato introdotto al Senato e prevede la individuazione di zone franche urbane, motore dal grande impulso economico per una realtà sociale colpita duramente. Si permette quindi di segnalare la necessità, a fronte di una situazione eccezionale, come quella causata dal terremoto, che la XIV Commissione si esprima affinché che l'articolo 9-bis non si limiti alla previsione di « zone franche » ma comprenda, per le zone terremotate, l'estensione dei vantaggi e benefici contenuti nell'obiettivo convergenza della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sulle norme recanti riguardanti deroghe alle procedure in materia di affidamento dei lavori, sulle quali è favorevole e che consentiranno di intervenire con estrema celerità nell'opera di ricostruzione.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 182 del 27 maggio 2009, a pagina 132, sommario, quattordicesima riga,

sostituire la parole « Esame. » con le seguenti « Seguito dell'esame »,

a pagina 133, prima colonna, ottava riga,

sostituire la parole « Esame. » con le seguenti « Seguito dell'esame ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	300
Esame della proposta di costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 4 agosto 2008, n. 132 e del Regolamento sull'attività dei Comitati	300
<i>ALLEGATO (Proposta di Regolamento dei Comitati approvata dalla Commissione)</i>	302
Comunicazioni del Presidente	301
Sulla pubblicità dei lavori	301
Esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale (<i>Relatore on. Granata</i>); dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio (<i>Relatore sen. De Sena</i>)	301
Sui lavori della Commissione	301

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 13.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.

Il senatore VIZZINI richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sui gravi rischi di infiltrazione mafiosa nel settore del calcestruzzo, emersi in particolare in relazione al settore delle opere pubbliche in alcune zone della Sicilia, sottolineando l'esigenza che la Commissione, anche in sede di Comitati di prossima istituzione, affronti tale grave problema.

Esame della proposta di costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 4 agosto 2008, n. 132 e del Regolamento sull'attività dei Comitati.

Il PRESIDENTE comunica che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata approvata all'unanimità, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva e dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento interno, la proposta di costituire i seguenti Comitati: I – Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento; II – Mafie e sistema economico legale; racket e usura; III – Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche; IV – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno; V – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose; cooperazione internazionale tra Stati; VI – Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto; VII – Verifica della normativa

antimafia, elaborazione di un testo unico; VIII – Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali; IX – Questioni sociali, sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani; X – Cultura della legalità, scuola, università e informazione; XI – Regime degli atti.

Il PRESIDENTE, ricordato poi che, in base all'articolo 13, comma 4 del Regolamento interno, i Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria, riferiscono semestralmente alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva e che la partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori, sottolinea che i Comitati sono costituiti per l'intera durata della legislatura, salvo successive disposizioni della Commissione, anche in ordine alla costituzione di ulteriori Comitati *ad hoc*.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di costituzione dei Comitati di lavoro così formulata.

(È approvata).

Il PRESIDENTE, infine, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di Regolamento sull'attività dei Comitati (allegato al resoconto della seduta odierna), nel testo adottato nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

(È approvata).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, richiamato l'articolo articolo 7, comma 6, della legge istitutiva, che prevede che la Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato di proce-

dere all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti.

Convieni la Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale (Relatore on. Granata); dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio (Relatore sen. De Sena).

Il relatore, onorevole GRANATA, illustra la relazione sullo studio predisposto dalla Direzione nazionale antimafia sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale.

Il PRESIDENTE, precisato che il senatore De Sena riferirà alla Commissione nella prossima seduta, dichiarata aperto il dibattito.

Intervengono il senatore LUMIA, l'onorevole GARAVINI, il senatore LAURO, l'onorevole NAPOLI, il senatore COSTA e l'onorevole BOSSA.

(I lavori proseguono in seduta segreta alle ore 14,05 e riprendono in seduta pubblica alle ore 14,15).

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Al senatore LUMIA, che sollecita l'attenzione della Commissione su recenti casi attinenti ai testimoni di giustizia e su una particolare vicenda giudiziaria, risponde il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Proposta di Regolamento dei Comitati approvata dalla Commissione.

ART. 1.

I Comitati svolgono una funzione istruttoria nei confronti dell'attività della Commissione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno della Commissione, i loro lavori sono finalizzati alla presentazione alla Commissione di proposte di relazioni sugli argomenti di loro competenza, in ordine ai quali hanno ricevuto mandato.

ART. 2.

Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

ART. 3.

I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.

ART. 4.

Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

ART. 5.

La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al commissario da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.

ART. 6.

L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori della Commissione da assegnare a ciascun Comitato. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

ART. 7.

I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione per quanto riguarda sia le sedute sia i sopralluoghi. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

ART. 8.

Previo autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato secondo quanto previsto dall'articolo 5. I Comitati

riuniti sono di regola presieduti dal più anziano di età fra i coordinatori dei Comitati stessi.

ART. 9.

I lavori dei Comitati si svolgono normalmente presso la sede della Commis-

sione. Possono essere svolti sopralluoghi nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente tenersi presso la sede della Commissione. Lo svolgimento dei sopralluoghi, nonché delle audizioni, deve essere comunque autorizzato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla prostituzione minorile.

Audizione del Presidente dell'Associazione « Telefono Arcobaleno », Giovanni Arena, e della responsabile della comunicazione di « Telefono Arcobaleno », Maria Clara Marchi 304

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale informale di rappresentanti del Gruppo CRC, su temi concernenti la prossima Giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza 305

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 305

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI, indi della vicepresidente Anna Maria SERAFINI. Intervengono il presidente dell'Associazione « Telefono Arcobaleno », Giovanni Arena, e la responsabile della comunicazione dell'Associazione « Telefono Arcobaleno », Maria Clara Marchi.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla prostituzione minorile.

Audizione del Presidente dell'Associazione « Telefono Arcobaleno », Giovanni Arena, e della responsabile della comunicazione di « Telefono Arcobaleno », Maria Clara Marchi.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Giovanni ARENA, *presidente « Telefono Arcobaleno »*, e Maria Clara MARCHI, *responsabile della comunicazione dell'Associazione « Telefono Arcobaleno »*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, e le senatrici Anna Maria SERAFINI (PD) e Rita GHEDINI (PD).

Giovanni ARENA, *presidente dell'Associazione « Telefono Arcobaleno »*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 giugno 2009.

Audizione informale di rappresentanti del Gruppo CRC, su temi concernenti la prossima Giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.20 alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XXVI Circoscrizione Sardegna	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani, sulla politica per lo sviluppo della banda larga in Italia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del « Coordinamento delle piccole imprese » (Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop) e dell'ABI e di docenti universitari ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Emendamenti C. 1415-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
AVVERTENZA	29

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A e abb. ...	30
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato</i>)	34
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A e abb. ...	32
---	----

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati fatto a Ginevra il 26 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 84 (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata LR (<i>Long Range</i>) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri - VULCANO. Atto n. 85 (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni « <i>Anchor</i> » fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato « <i>SICRAL</i> ». Atto n. 86 (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (<i>Directed infra-Red counter-Measures - DIRCM</i>) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare. Atto n. 87 (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali. Atto n. 88 (<i>Esame e rinvio</i>)	55
AVVERTENZA	56
ERRATA CORRIGE	56

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	59
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	60
ERRATA CORRIGE	61

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	67
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Sui lavori della Commissione	65

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
AVVERTENZA	74

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti / Articoli aggiuntivi</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246
Sull'ordine dei lavori	77

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori sui profili in materia di sicurezza stradale di interesse del settore dell'autotrasporto	247
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA. Atto n. 81 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	248
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	250
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	274

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	251
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	251

RISOLUZIONI:

7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano	266
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	<i>276</i>
7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00134 e n. 8-00045</i>)	266

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	<i>283</i>
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	<i>285</i>

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	287
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	<i>288</i>

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 80 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	291
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	<i>297</i>

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	291
<i>ERRATA CORRIGE</i>	<i>296</i>

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	298
<i>ERRATA CORRIGE</i>	<i>299</i>

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sui lavori della Commissione	300
Esame della proposta di costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 4 agosto 2008, n. 132 e del Regolamento sull'attività dei Comitati	300
<i>ALLEGATO (Proposta di Regolamento dei Comitati approvata dalla Commissione)</i>	<i>302</i>
Comunicazioni del Presidente	301
Sulla pubblicità dei lavori	301
Esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale (<i>Relatore on. Granata</i>); dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio (<i>Relatore sen. De Sena</i>)	301
Sui lavori della Commissione	301

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla prostituzione minorile.

Audizione del Presidente dell'Associazione « Telefono Arcobaleno », Giovanni Arena, e della responsabile della comunicazione di « Telefono Arcobaleno », Maria Clara Marchi	304
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale informale di rappresentanti del Gruppo CRC, su temi concernenti la prossima Giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza	305
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	305
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 13.35.

**Comunicazioni del Presidente
sulle iniziative della delegazione.**

Luigi VITALI, *presidente*, comunica che dal 22 al 26 giugno si svolgerà la III parte della Sessione parlamentare a Strasburgo. Il martedì e mercoledì è formalmente prevista l'elezione del Segretario Generale anche se vi sono tutti gli elementi per immaginare un rinvio. Come è noto, l'Assemblea parlamentare, ancora da ultimo nella Commissione permanente svoltasi a Lubiana alla fine di maggio, ha considerato inaccettabile la decisione assunta dal Comitato dei ministri di ammettere al voto solo due delle quattro candidature. La decisione finale verrà presa dal Bureau il 22 giugno. Al momento, mentre il fronte parlamentare sembra, praticamente all'unanimità, pronto ad un muro contro muro con il versante governativo, quest'ultimo registra una cordata franco britannica, con l'appoggio di altri 26 Paesi su un totale di 47, che non intende ritornare sui propri passi. Personalmente ritiene che si dovrebbe avviare un dialogo per uscire in modo dignitoso da questa situazione di *impasse*, che non giova a nessuno, soprattutto all'Assemblea parlamentare.

Informa inoltre che l'onorevole Nirenstein è promotrice di un Convegno, che si

svolgerà in una Sala del Palais de l'Europe il 24 giugno p.v., dalle ore 13,00 alle ore 14,00, sul tema delle sfide della lotta al terrorismo e la loro compatibilità con il diritto internazionale. Il Convegno, rivolto essenzialmente al pubblico delle delegazioni parlamentari, prenderà in esame, secondo un programma ancora in via di definizione, alcuni degli scenari più attuali e inerenti al tema (il caso dei Tamil in Sri Lanka, la guerra tra Israele e Hamas, le operazioni NATO in Afghanistan).

Comunica infine che è suo intendimento – ove nulla osti – promuovere una celebrazione del 60° Anniversario del Consiglio d'Europa. Per questo ha chiesto all'onorevole Bergamini, nella sua qualità di Presidente del Centro Nord-Sud, nonché di referente del Parlamento nazionale incaricata dal Presidente della Camera di seguire il tema della violenza contro le donne (una delle campagne mediatiche più significative svolta negli ultimi tempi dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa) di organizzare un'iniziativa. Tale evento consisterebbe nella raccolta dei principali spot promossi dai Paesi membri del CdE su questo tema, i quali sarebbero montati e, con la collaborazione del Ministro per i beni culturali, proiettati in una sala durante il Festival del Cinema di Venezia, il prossimo 9 settembre.

A *latere* di questa iniziativa, intenderebbe organizzare anche un momento istituzionale, presso il Palazzo della Prefettura a Canal Grande, dove il Consiglio d'Europa dispone di una sala, invitando il

Presidente della Camera, il Presidente dell'Assemblea parlamentare del CdE, il Ministro Bondi, che ospiterebbe, come sopra anticipato, una parte dell'iniziativa presso il Lido di Venezia, il Segretario Generale aggiunto Mme Bouquicchio, sotto il cui patrocinio si svolgerebbe l'iniziativa e naturalmente, ove eletto, anche il nuovo Segretario Generale. Si riserva di informare la delegazione sugli ulteriori sviluppi dell'iniziativa ed è aperto ad ogni contributo nella definizione del programma.

Il senatore Pietro MARCENARO (PD) concorda con il Presidente in merito alla non opportunità di alimentare ulteriormente il contrasto tra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed il Comitato dei Ministri. Se anche ci sono stati degli errori, è opportuno guardare avanti e superare la tendenza autoreferenziale che l'Assemblea parlamentare purtroppo tende ad avere.

Ricorda infine di aver promosso una risoluzione, in seno alla Commissione Politica del Consiglio d'Europa sul tema del dialogo con i paesi dei Balcani sulla quale intenderebbe essere nominato *rapporteur*.

Il deputato Renato FARINA (PdL) concorda anch'egli con la posizione del Presidente. Rileva peraltro che l'Assemblea parlamentare non ha autonomia in materia di bilancio ed insistere nel difendere ad oltranza la propria posizione ne fa un club autoreferenziale. Ricorda peraltro che una riflessione andrebbe avviata anche sulla recente decisione della Spagna di non inviare più propri delegati presso l'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), essendo essa divenuta con il passare degli anni

un'organizzazione troppo dispendiosa e chiusa in se stessa. Ciò potrebbe avvenire anche per il Consiglio d'Europa, considerato l'ingente aumento di spese per il funzionamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che rischia di assorbire l'intero budget che i governi stanziavano per l'Istituzione di Strasburgo.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) ritiene anch'egli che la vicenda del contrasto tra Assemblea parlamentare e Comitato dei Ministri dovrebbe essere risolta in positivo aumentando la collaborazione tra la dimensione governativa e quella parlamentare. Ricorda peraltro di aver già chiesto, nei mesi scorsi di poter invitare la Commissione Affari Sociali a Roma nel mese di Novembre: rinnova tale richiesta essendo peraltro stato nominato *rapporteur* sulla risoluzione in materia di coesione sociale e valore dell'unità familiare da lui stessa proposta. Comunica infine di essere stato delegato a rappresentare il Consiglio d'Europa in occasione dell'incontro dei 47 Ministri della famiglia, che si svolgerà a Vienna i prossimi 16 e 17 giugno.

Luigi VITALI, *presidente* ringrazia tutti i colleghi intervenuti e ricorda che la prossima riunione della delegazione avrà luogo il prossimo martedì 23 giugno a Strasburgo, presso i locali della delegazione, con il consueto incontro con il Rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio Busetto.

La seduta termina alle 13.55.

